

2



ARCHIVIO
STORICO
COMUNALE

ARE

1/4

ACQUAPENDENTE

40
23
60
173

4 24





Statuto di accompendente

Trascritto dalli originali

Latini e Volgari esistenti.

~ nella segretaria ~

~
~
~
~

Handwritten text in a cursive script, possibly a date or a name, appearing as a mirror image.

Handwritten text in a cursive script, appearing as a mirror image.

Handwritten text in a cursive script, appearing as a mirror image.

Handwritten text in a cursive script, appearing as a mirror image.



mon signor Catena
e Pasquale Plimi
attestano per lo due mesi
e per c. 11, per ogni mese.

Gaspare Guerra a unife
che si trova in...
Casella pu...
non elato...
con tutta la compagnia

Gaspare Guerra e li...
Santoro

677A110 in the original document

Handwritten text, possibly a title or heading


Handwritten text, possibly a title or heading


Handwritten text, possibly a signature or date




1881
 6 7 95
 56 76
 75 76
 75 76









6

Indice delle Rubriche dello Statuto d'Acquasendone Del Libro primo del Civile

Rubrica prima dell'elezione del Governatore	1.
2. Del giuramento del Governatore	2.
3. Dell'arbitrio del Governatore	3.
4. De gli Officiali del Comune overino i Statuti	3.
5. Che il Governatore non sostituisce	4.
6. Della parte delle penne del Governatore	4.
7. Del modo di sonare la Campana del Palazzo	4.
8. Che il Governatore non prenda ultra Statutum	4.
9. Del Sindicato del Governatore	5.
10. Dell'elezione del Segretario	6.
11. Dell'ufficio del Depositario	9.
12. Dell'ospedale di S. Jazero, Chiesa di Marzajolo	10.
13. Del modo di eseguire le sentenze	10.
13. Dell'elezione de' Cacatori	11.
14. Dell'ufficio de' Carbaldi	11.
15. Del modo d'fare i bandimenti	12.
16. Dell'arbitrio del Consiglio Superiore	13.
17. Dell'arbitrio del Consiglio Generale	13.

18.	Delle proposte che fanno al Consiglio Generale	18.
19.	Che non si facciano legna	18.
20.	Dei Partitori e Nominatori	18.
21.	Dei Nominatori dei Dannati	18.
22.	Dei Soprastanti della Mura	19.
23.	Che la Città si parta in Quartieri	19.
24.	Dell'uffizio de' Capitani	19.
25.	Che gli Allibati devono fare la Guardia	20.
26.	Che i Fanteieri non siano il Consiglio	20.
27.	Dei Portinari della Città	20.
28.	Delle Guardie della Città	21.
29.	Come si paghino i debiti del Comune	21.
30.	Che si faccia lo spendio	21.
31.	Dei Ambasciatori del Comune	21.
32.	Che il Sindaco debba rappresentare	22.
33.	Che non si portino le piazze in Palazzo	22.
34.	Che i pagamenti debbano avere la Bolleca	22.
35.	I pagamenti del Comune non si facciano in Palazzo	24.
36.	Dei Sindaci del Governatore, Priori, Deputato	24.
37.	Che il Deposito possa evocare il Consiglio	25.
38.	Che nessuno Consigli contro li Sabuti	25.
39.	Che i Sabuti non si decidano i dubbj	25.
40.	Dell'invio della Commerciana	26.

- 41. Di quelli che compongono la Gabelle. ————— 26.
- 42. Dell'ufficio dei Vicaj ————— 26.
- 43. Che ogni lavorata di semini quattro stada ————— 27.
- 44. Di far le forme nelle Poesioni ————— 27.
- 45. Se non si allucopri i poveri, se non a Ferratto (29).

Del Libro 2^o del Civile

- 1. Come si devino fare le litazioni ————— 29.
- 2. Nelle Cause di 100 soldi si proceda Summarie ————— 30.
- 3. De Mandati de' dotti ————— 30.
- 4. Che il Governatore senza adienza ————— 30.
- 5. Come si bandiscono i Contumaci ————— 30.
- 6. Delle litazioni dei Franchi ————— 31.
- 7. Dell'ufficio del Nota della Banca Civile ————— 31.
- 8. Del Salario delle Scritture ————— 32.
- 9. Che i Franchi non siano astretti a pagare ————— 32.
- 10. Che si evenga il giudice per la causa ————— 33.
- 11. Non si ritenga il debito fatto altrui ————— 33.
- 12. In Cause maggiori si proceda entro il giudice ————— 33.
- 13. Nelle Cause civili: si eseguano le Sentenze ————— 33.
- 14. Dell'Artificio Antichario ————— 34.
- 15. Come si eseguano i feudi ————— 34.

16. Che nessuno sia gravato di debito altrui — 38.
17. Che il Marito paghi il Dazio della Mosche — 38.
18. Delle Leggi portedue di 10. 20. 30. anni — 38.
19. Dichino non meriti ragione — 36.
20. Che non si cavino i Rejonanti — 36.
21. Che le Donne non siano ritenute in Palazzo — 37.
22. Delle refutazioni della famiglia Creditori — 39.
23. Che non si chieda il debito pagato — 39.
24. Che si favorisce l'habere lavorare — 39.
25. Delle Cose Censite, & fivellate — 40.
26. Della pena di chi non paga il Canone — 40.
27. Della Mercede de' Notarij — 41.
28. Come si devono agognare le strade — 41.
29. Che non si vendino ragioni contro la Libertà — 41.
30. Del Salario dell'Avvocato, & Prioni — 42.
31. Come si debbano fare i Sepulchri — 42.
32. Come si debbano eseguire i Testamenti — 43.
33. Come si proceda contro il Giudice — 43.
34. Debeni che si danno in pagamento. — 44.
35. Che i Castellani non si portino alla Colera — 45.
36. Qui Puni — 45.
37. Che la femina dotata, & la dotata in uxorato — 46.
38. Della Caparra de' Contratti — 46.

39.	Della pende, e la guadagna del Marito	46.
40.	Che i debiti si chiamano Cassi	47.
41.	Della pena di chi neppaia Notarij, Padri	47.
42.	I Favoratori passino il Territorio	47.
43.	Dell'abbreviatura dei Notarij	47.
44.	Delle Scritture de Mercanti	47.
45.	Del giuramento dovuto da Notarij	47.
46.	Dei Rettori, de Giudici, e Medici	47.
47.	Della produzione dell'ipoteche	49.
48.	Dei sospetti di fuga	49.
49.	Delle fidejussori Parenti	49.
50.	Che un Testimo non si degni più d'ora di	50.
51.	Che si conceda il Consiglio del Savio	50.
52.	Della pena di neppaia la morte de Parenti	50.
53.	Modo di procedere contro de riscor de Macellari	50.
54.	De' contro i Debitori de Tavernieri	51.
55.	De' contro i Debitori de' Osti	51.
56.	Che le Donne non si obblighino	51.
57.	Che neppaia sia Capo della Guardia	51.
58.	I Figlioli d' Famiglia non possino Contattare	51.
59.	Delle Donazioni sopra 10 lire	51.
60.	Del Muro Comune col Vicino	51.
61.	Che non si neppaia l'obbligazione propria	53.
62.	Della strada posseduta da 30 anni	53.

63. Che non si passino sportule	53.
64. Che le pene laupie si conoscano in leggepend.	53.
65. Dei giorni feriati	54.
66. Delle appellazioni da 10 lire in giù.	55.
67. De laupie d'appellazione si terminano le controversie	56.
68. Quando non possono divedersi le parti d'opera	56.
69. Nel vendere possessioni si ricerca il Vicino	56.

Del libro 3. de' Malefizj

1. del modo di procedere nei Malefizj	56.
2. della pena de' bestemmiatori	57.
3. che il Governatore ricerca l'ingiuriati	59.
4. Quando si possa procedere per ingiuria	60.
5. Delle litigazioni ne' malefizj	60.
6. Che le laupie Procegi si spedischino	61.
7. Quando si proceda fra Parenti	61.
8. Della pena d'uno assalto con arme	62.
9. Della pena d'uno cominciato rapina	62.
10. Della pena d'incitare i banditi	63.
11. Della pena della Turbativa	63.
12. Della pena d'aver esposto	66.
13. Della pena d'aver bastonato	67.

14. Di chi per uolentà con Calcei _____ 65.
15. Del modo la tenersi nel fare La Corda _____ 65.
16. Delle parole injuriose _____ 65.
17. Della duplicazione delle pene _____ 67.
18. Del Benefizio della Pace _____ 68.
19. Della pena di rompere l'ape; o l'agame _____ 68.
20. Della pena di Maliarini, & Incantatori _____ 68.
21. Della pena di chi fugge il Palazzo _____ 69.
22. Della pena di rompere le carceri _____ 69.
23. Della mitigazione delle pene _____ 69.
24. Della pena di rubare Canagli _____ 69.
25. Della pena de' falsi Testimoni _____ 69.
26. Dell'omicidio, e sua pena _____ 70.
27. Dopo l'anno non si proada, se non l'Ucciso _____ 71.
28. Che i forestieri che auviano d'ano sicurtà _____ 71.
29. Di chi offende gl'Uffiziali _____ 71.
30. Che non si uini, e parafani; dagli le. Pene _____ 71.
31. Della pena d'incendiare, & d'ale _____ 71.
32. Della pena de' Borjaroli _____ 71.
33. Della pena della Simonia _____ 71.

34. Che i banditi non si auogbino alla Città — 23.
 35. Che nejsuno solga Beni della Comunita — 23.
 36. Che non si conuino Regie forajiere — 23.
 37. Pena di rompere Palombani — 23.
 38. Pena d'guasore i Lupilli — 24.
 39. Della pena d'non balgare dentro la Città — 24.
 40. Di chi ruba Vergini, Vedove — 24.
 41. Dei Sodomiti, Corrompenti Monache — 25.
 42. Delle Condanne da farsi — 25.
 43. Come uesino i Procesi — 25.
 44. Dell'Aboljione ne Malefij — 26.

Del quarto dei Danni dati

1. = Come si debbino fare le Accuse — 27.
 2. = Del modo di morire i Castagneti — 27.
 3. = Che le Regie non entrino in Castagneti — 29.
 4. = Che nejsuno solga legna altrui — 29.
 5. = Delle Regie grate di Dauanno danno in Vigne — 29.
 6. = Recore, e Cape non entrino nelughi suddi — 29.
 7. = Che le Cape non entrino in Vigne — 30.

- 7= Pecore non entrino in Vigne ————— 90.
 8= Porci, Capre non entrino in Prati ————— 90.
 10= Che le Bestie non si accostino ai Sarconi — 91.
 11= Porci non entrino in Vigne ————— 91.
 12= Pecore, e Capre in Stoppie ————— 91.
 13= Che non si introduca Bestiame né fieno di Lomene — 91.
 14= Che il Vendemmiatore non portar pendole d'Uva — 92.
 15= Che nessuno appodi nell'age altrui ————— 92.
 16= Che non si vada a campi Seminati ————— 92.
 17= Galline, e Anate in Orti ————— 92.
 18= Della pena di Colpire Fiori ————— 92.
 19= Della pena di Colpire frutti d'Alberi ————— 93.
 20= Della pena di Colpire paglia ————— 93.
 21= Che il danno si emendi al Padrone ————— 93.
 22= Della pena di guastare Porse, e Canali ————— 94.
 23= Che non si ammazzino Bestie altrui ————— 94.
 24= Che non si taghino Alberi, e Fami ————— 94.
 25= Quando nel P. D. è incenso il Dannificatore — 94.
 26= Del danno fatto in Orti ————— 95.
 27= Del danno fatto in Maultie ————— 95.
 28= Fra Parenti non si paghi pena ————— 95.

29. Della pena d'rubbare Colombi — 96.
 30. Che non si riempino le forme altrui — 96.
 31. Porci in Prato del Comune — 96.
 32. Che non si rubbino Pali, o Viti — 96.
 33. Del danno personale in Vigne — 96.
 34. Del danno dato in Pianterio — 97.
 35. Che non si dia fuoco alla Bandida — 97.
 36. Del danno dato da Bestie fanghe — 97.
 37. Della pena di portare Tori immaturi — 97.
 38. Della pena di mozzare le Siepi altrui — 97.
 39. Le Bestie sotto alberi fruttiferi — 99.
 40. Che i Porci possano essere alla Chioana — 99.
 41. Che i Cacciatori possano passare le Vigne — 99.
 42. Delle Culti maliziose, Abuffate — 99.
 43. Delle Siepi da mozzare — 99.
 44. Del portare le forme altrui — 90.
 45. Che non si levino spine in Siepi — 90.
 46. Della pena di cavare Grota — 90.
 47. Della pena di portare Grota, e Brulle — 90.
 48. Della pena di portare Agropoli — 90.
 49. Che i Speciali possano andare alle Vigne — 91.

- 41
50. Delle bestie, che vanno à Maremma — 91.
51. Dell' Injurià da farsi — 91.
52. Della pena della Guinealana — 91.
53. Della pena à' guasconi d' Abbesoratori — 92.
54. Delle proposte nei Dannicati — 92.
55. Delle Condanne, e Casazioni — 92.
56. Che non si vada à' roba d'altri — 92.
57. Che non si facino Prati altrui — 92.
58. Del Dannodato in Cappuccini — 93.
59. Che non si portino via viti, e pendoli — 93.
60. Che le Bestie non rodino le Siepi altrui — 93.
61. Dell' aje da farsi — 94.
62. Che i Pastori possono fare le Mandre — 94.
63. Li Minori di otto Anni non paghino pena — 94.
64. Che non si tolga Paglia altrui — 94.
65. Del Damno dato in Canuti — 94.
66. Che non escano dalla Città, e Terre — 95.

Libro quinto dell'Arte

1.	Del modo di procedere	96.
2.	Della mezza Cannata Sapetto	96.
3.	Del pupo di Fiorini d'Alchemede	97.
4.	Della Statira del Comune	97.
5.	Dell'Arte de Macellari	97.
6.	De nuovi Foncioli de' Leppegi	99.
7.	Delle Carni Montiene	100.
8.	che non si vendino Carni in giorni d'ora	100.
9.	Delle questioni de' Macellari	100.
10.	che non si comprino Bestie da Famiglia	100.
11.	che non facciano l'ordine dentro al Macello	100.
12.	Delle Carni d'Avia	100.
13.	che non si vendano con bilance non giuste	100.
14.	De' Conpli de' Alberghatori	101.
15.	Di chi vende il vino a minuto	101.
16.	Dei debitori de' vini	103.
17.	Dell'ordinanza delle Misure	103.
18.	Dei debitori del vino a minuto	103.
19.	che non sia sottola aperta d'Notte	103.

20. Del vino forastiero ————— 104.
21. Delle Vendemmie ————— 104.
22. D'è Conigli dell'Arca della Janua ————— 105.
23. Della Janua l'è mullerj ne Pannis ————— 105.
24. Del non tirare Pannis Casagnini ————— 105.
25. Dei Pincori ————— 105.
26. Di chi non può far panno ————— 105.
27. Dove si vendino i Pannis Casagnini ————— 106.
28. Che non si dia à filare ai forastieri ————— 106.
29. Di sgombrare i Vasi del Guado ————— 106.
30. Dei Pessori dei Dottori ————— 106.
31. D'è Conigli di Mulinari ————— 107.
32. Del giuramento di Mulinari ————— 107.
33. Del pup del Grano, e Farina ————— 109.
34. Che non si lavi acqua à Mulini ————— 109.
35. Quando non si porta Mainan ————— 109.
36. D'annunciar la festa ————— 109.
37. Giuramento di Fornari ————— 109.
38. Che i Fornari possino cogher la legge ————— 110.
39. Che possino andare sopra il reyo fumo ————— 110.
40. Di non filare nel Forno ————— 110.

41. De Confolis di Calzolan ————— 110.
42. Non si vendino Pelli in Stada ————— 110.
43. Che i Calzolan facciano l'ame nel Rivo. 111.
44. Di Confoli di Vapellan ————— 111.
45. Che non si guasti veruna Capa ————— 111.
46. Che non si vendino Tegole ————— 111.
47. Che si osti possino comprare Biade. 111.
48. Di Quarsenghi, ed altre misure 111.
49. Della pena di scoprire i Roggi 111.
50. Di Barbieri ————— 111.
51. De loro Solarii ————— 111.
52. Che nessun Artiziano sia Casale 113.
53. Che non si scemi la soma delle legna 113.
54. Che i frigheri possino escaer poveri 113.
55. Chi non possa escaer Biade ————— 113.
56. Dei Solchi da darci ————— 114.
57. Che si guardino i Seminati dalle Jure 114.
58. Non si leguino bestie col merco altrui 114.
59. Che non si guastino Manggiatori ————— 114.
60. Che si possino fare le Mande ————— 114.

61.	Dei Gualdatari	115.
62.	Che non si faccia Cenere, e Carbone	115.
63.	Di chi percuote Bepie altrui	114.
64.	Della Vendita dell' Eratico	115.
65.	Dei Caspiti del fiume Paglia	115.
66.	Della Gabella del Pape	116.
67.	Che non paghi Gabella	115.
68.	Di Mercati la' Garzi	117.
69.	Quillo viene al Mercato non paghi Gabella	117.
70.	Delle Processioni della Madonna Anna	117.
71.	Che ognuno possa andare per le Mura	117.
72.	Le strade presso le Mura siano libere	117.
73.	Che non si fabbrichi nelle Mura	117.
74.	Che le Porte del Palazzo siano aperte	119.
75.	Delle Possessioni, che non pagano Dazio	119.
76.	Delle Case genti la' Garzi	119.
77.	Salario degli Ufficiali della Comita	119.
78.	Che il Depositario riceva i Pegni	119.
79.	Che la Comita non dia impytanze	119.
80.	Della Conjurazione dell' Armi	119.

81. Della riverenza al S^{mo} Sacramento ——— 1121.
 82. Chi porta andoue di notte ——— 1121.
 83. Come si deve vendere la calce ——— 1121.
 84. Che i Dottori non abbiano peji personali — 1121.
 85. Che ognuno corra al rumore ——— 1121.
 86. I Priori possono dar franchigia ——— 1121.
 87. Non si facciano statuti contro il ben comune — 1121.
 88. Guardi di notte devono denunciarne ——— 1121.
 89. Non si portino in Città i Morti in Langagna — 1121.
 90. Della pena di bellar fossa, Saffio ——— 1123.
 91. Non si venga Terraccio avanti Capp ——— 1123.
 92. Non si scotoli lanage nel Paese ——— 1123.
 93. Chi prende un Dazio, non prenda l'altro ——— 1124.
 94. Della pena di mutarsi il nome ——— 1124.
 95. Delle feste da riguardarsi ——— 1124.
 96. Del Ponte di Prato Nebbiano ——— 1124.
 97. Consoli di Siffelii ——— 1125.
 98. Che i Sartori rendino gli avari ——— 1125.
 99. Maullari, e Sifficardi vendino la Festa ——— 1125.
 100. Del Salario dell'opera quotidiana ——— 1125.

Del libro Septo leg. Extraordinarj.

- Sub: 1. Del modo di procedere nell' Extraordinarj — 127.
- 2. Dei Ceri, che offerisce il Comune — 127.
- 3. Dei Ceri d. S. Maria del fiore, et Assunta — 128.
- 4. Delle Grandure da farsi — 129.
- 5. Delle Ossessioni di la la Paglia — 129.
- 6. Del Cerco d. S. Maria Maddalena — 129.
- 7. Che si doni un Corceato ai Balytteri — 129.
- 8. Non si vendino Stabilia di non paga Dazio 130.
- 9. Non si stendino panni in Siepi — 130.
- 10. Non si facino Corduri in Prato del Comune 130.
- 11. S' Anaste, e che non stiano in d. Prato — 130.
- 12. Che non si vada dopo il tempo buono — 130.
- 13. Che si aggiusti il Ponte d. Paglia — 131.
- 14. Non paghino Carregg d. Ponte — 131.
- 15. Che non si facino Pitture in Paglia — 131.
- 16. Del Venerdj Santo — 131.
- 17. Non si levino l'acqua dal suo Corp. — 132.
- 18. Dove si devino gettare l'immondexio — 132.

19. Non si vendino capi inclinati pag. Deoio — 132
20. Non si vendino scabelli presso i confini — 133.
21. Non si chiamino nessuno alla sua Osteria — 133.
22. Della pena d'importare armi — 133.
23. Che i Capaldi non entrino in Camera — 134
24. Che si Capino fare i Legni — 134.
25. Che non si piantino Mado fuori il Capo — 134.
26. Della quantità della Cava nei Monti 135
27. Del modo d'avorare la Cava — 135
28. Che ognuno scopi avanti la sua Cava — 136.
29. Non si gettino Cadure in strada — 136.
30. Non siano Chiavisse vicino ai fonti 136.
31. Dei Capalini da murare — 136.
32. Che non si levino mietitori dalla Piazza 136.
33. Non si portino Cerchi fuori d'Urbino — 137.
34. Non si comprino Spece e rivendano — 137.
35. Non si giochi a dadi, e Carte proibite — 137.
36. Delle promesse fatte nel gioco — 139.
37. Che non si vendano, e non una guardia 139.
38. Che non si ballino con Cava — 139.
39. Come si vendano fino, e Paglia — 139.

- 15
40. Che non si facino Picioni _____ 139.
41. Che i Speciali non medichino indijia _____ 139.
42. Che il Re se uenda alla Pietra _____ 139.
43. Del modo al tempo di uenire _____ 139.
44. Non si occupino le strade publiche _____ 140.
45. Si Pagani non prometino gli fiaschi _____ 140.
46. Che i Caduti del Comune si rinnuovino _____ 141.
47. Che si conserui la fontana di Sigmato _____ 141.
48. Che non vadino Ponzi & la Citta _____ 141.
49. Non si pagino i Confini della Giudea _____ 142.
50. Si pulisca la Piazza del Mercato _____ 142.
51. Dove si gettino Respi morte _____ 142.
52. De Ponticali sopra le strade _____ 143.
53. Non si occupino le vie del Comune _____ 143.
54. Del modo di fare la Guardia _____ 143.
55. Che gli Chet non entrino in Camera _____ 144.
56. Della larghezza della strada vicinale _____ 144.
57. Che non si facino Cordure in Piazza _____ 144.
58. Non si facino Cordure nelle fontane _____ 144.
59. Che non si facino Cordure nel Fiume _____ 145.

- 60. Non si facciano Cordere in strade pubbliche 148.
- 61. Che i febrizi non entrino in città 148.
- 62. Dei Portoni della Torre Vecchia 148.
- 63. Chi ha franchigia non possa vendere 148.
- 64. Fano, e fino alla lavore 148.
- 65. Del forno della Chiocana 148.
- 66. Non si metta Ruffo in giorno d'Festa 148.
- 67. Non si impyghino denari nel gioco 148.
- 68. Dei Confini con i Vicini 148.
- 69. Che si accomodino le Strade pubbliche 148.
- 70. Che nessuno abbia due Uffizi 149.
- 71. Medico, e Mo' d' Scuola de' legge il Consiglio Gale 149.
- 72. Priori, e Des. no non siano ambasciatori 149.
- 73. Priori, e Des. no non Compino membri del Conno 149.
- 74. Fe' della rivendino, e della rapina del Consiglio 149.
- 75. Dello spedale di S. Margherita 149.
- 76. Bestie non stiano tra le Mura 149.
- 77. Non rivendino Possessioni nella Bandita 149.
- 78. Non si surzoli Cacio, e la Città 150.
- 79. I forastieri siano trattati come di Payani 150.
- 80. Che non si cavi Rana sopra le Mura 150.

- 91. Non ti giochi a palla nei Tetti della Chiesa — 150.
- 92. Che ti sanassi non comprino bene della tua Chiesa 150.
- 93. Che non ti rubbi le pje nella Chiesa altrui — 151.
- 94. Che ogni uno faccia l'oro — 151.
- 95. Del modo d'pagare le Dote delle Sottie — 152.
- 96. Che non ti rimbino stami altrui — 152.
- 97. Che non ti spaggi fino d'acquano, o temo — 152.

Fine delle Rubriche dello
Statuto

Capitoli del Vincolato — 152.

Fine

[Faint, illegible handwriting in cursive script, possibly a list or account.]

[Faint, illegible handwriting, possibly a signature or date.]

L
11

Dello Statuto di Aquapend, libro
primo del Civile. Rubrica prima

Dell'elezione dellij Governatore.

Si stabilisce, et ordina in virtù del presente Statuto,
avanti d' venire à determinare ciò che deve essere in
osservanza inviolabile, che in questa Città d' Aquapen-
dente si deve essere chi possiede l'Amministrazione della
Giustizia, il quale secondo la consuetudine de' luoghi
vien chiamato *Sydyente*, *Polysta*, o *Comunario*, e noi
chiameremo chiameremo Governatore. Vogliamo dunque,
che nel Consiglio generale un *Mys* Doppo, che sarà
entrato in Ufficio, si faccia un Governatore si devono
scegliere quattoro uomini, et ciaschedun quartiere,
i quali abbiano facoltà di eleggere il Governatore, e
scelto. Questi uomini così eletti subito terminato
il Consiglio gale dovranno unitamente portarsi alla
Chiesa di S. Maria, e di lì alla Sagrestia, dove invo-
cato l'aiuto d' nostro Signore Gesù Cristo di conve-
nire concordia facciano fra loro una scelta di vo-
mini idonei, e fedeli alla S. Fede: Chiesa, e Capite della
Dottrina

Ed i quatti con eletti si ponga a partito uno di quelli
a loro piacere, e dopo tanto, si ponghino a un
alle scrutinio, e quello avra piu voti, e verra confermato
e Breve di N. S. S. indenta per Governatore di questa
Citta, denzi chi concorria a questa Citta dovra essere
forastiero, e di eta al meno quindici miglia della
Citta, e dopo sei mesi del tuo ufficio dovra essere il
governo, e non pure piu annuo al medesimo, e non
pagati cinque anni, e i suoi ufficiali non possono
informarsi, e non pagati sei anni, i quali parimente
lucreranno nell'ufficio sei mesi. Facendosi poi in forma
differente, tutto quello faranno detti uomini sia
nullo, e d'incien volere, et il Dysionario del Comune
non dia a simili soggetti, e i quali non concor-
rano le suddette formalita, d'una Salvo, e non
sia licito ad alcuno proporre, o Confezionare in
contrario sotto pena d'venticinque lire d'ing-
uena volere, e persona, che contrafaccia, e sia le-
cito ad ognuno denunciarlo i Contrafaccenti, il
quale guadagnera il corpo della pena. E que-
sto primo Capitolo sia preciso in forma, nel
si possa togliere, o sospendere, o alcun Consiglio,
e a qualsivoglia Cagione.

Pub. N.

Del Giuramento del Governatore

Stabilimo, et ordiniamo, che il detto Governatore nel prin-
cipio del suo Ufficio si vada alle Scale del Palazzo della
giurare sopra l'Evangelio in mano del
Cancelliere d' mantenere, e conservare tutti gli Uomi-
ni nelle buone ragioni di osservare i proprii Statuti,
ordini, e Consuetudini legittime, di far venire in ma-
no del Depositario Comunale tutte l' Entrate senza
veruna diminuzione, o larghezza d' tempo, e contrafa-
cendo caochi in pena d' cinquanta lire da pagarsi
al Comune del suo Salario, e di li fare nuovi Sta-
tuti, Doveri, giurare della loro osservanza, e siarano
adornato di rendere le ragioni delle Chiese, Spedali,
Dove, Pupilli, e Personer miserabili, ai quali sia
favorevole, ma tanto che i suoi Ufficiali non se-
rino ricorsi, nechi da veruna Persona, e davanti al
loro Ufficio. mangiare, e bere con alcun Abbande
in questa Città. Sono pena al Governatore d' lire
venticinque, e d' lire 10. ai suoi Ufficiali, restano
ciascun uno in libertà d' parlarli se li suo denunciaro.
Il Depositario del Comune paghera al detto Governatore
ottanta fiorini d' s. grolli l' uno la dadi due Mesi per
Dada

due Mesi posticipatam; ora Capendo pagava l'ultimo bimestre
1700 sin tanto sarà l'indicato; abbia ancora la metà
delle pene de' condannati; e quattro Famigli Atti a posta
ov' Roma, approvati già la Sig. Priori; sia ancora de
nuto ripulere al Banco ogni giorno giurico, e vada
ragione a chi la domanda; secondo dispongono i
statuti, e l'Consuetudine del luogo. Sia similmente tenuto
nel primo Mese del suo Uffizio tenere alla Chiesa di S. Ruffo
vicino al Palazzo cinque libbre d'oro in offerta; e
nel fine del suo Uffizio tenere al Sindaco avanti ai suoi
Sindaci, che unitamente col Notaro loro pagare del suo
Salario. Dovrà ancora il Governatore avere nelle
grate tutte le Coste di ogni Capitolo, che farà la Com
munita in tempo del suo Uffizio. Sia proibito
ad esso demandare il Sigillo, o Confalone della Com
munita pena di Cento lire, et il Sig. Priori non
sino la sigilla sotto pena di 20 lire, e questa per
tutta sia valida, e ferma, non possa rimoversi
per alcuno Causa, o motivo. Sia tenuto ancora il
Governatore mandare fuori ogni giorno i suoi
Ufficiali a guardare i Beni della Cittadini, e
che non succedino danni in pregiudizio d'essi;
il medesimo già non possa ingiuriare, né convenire
Convenire

23.
18

il Capitano del Comune, & quello spedito al suo ufficio di
Comandante senza alcuna licenza di lui; Priori, Soggetti
di venticinque lire l'anno, & infine del suo indulto.

Art. 3.

Dell'Arbitrio del Capitano Governatore

Quando il Capitano Governatore comandava da guerra, sia che sia
no tenuto a ubbidire sotto pena d'venti soldi, quando
poi comandavano i suoi ufficiali, chi non ubbidiva
in pagarli soldi dieci, purché i Comandanti, & Capitani
malaffie, la modato, o straordinario, ma la pena
della ribellione non possa pagare quella del delitto
comune; il che non abbia luogo nelle Proiezioni, & le
quali qualche loro non compariva a rispondere di quel
che Proieppo, nel qual caso si osservi la forma dell'istesso
Statuto nel condannare, né debba pagare l'istessa
pena; come ancora vogliamo, che non si possa
comandare alcuna cosa, che sia contraria all'istesso
Statuto, intendendo, che i Comandanti
debi in iscritto, e non in voce, d'ordine, non ubbidire
né alcuna altra pena della ribellione, & l'istesso
intende di Comandanti, che farà il Capitano.

Art. 4.

Dei Capitani del Comune osservino i Statuti

Stabilito, e ordiniamo, e gliel'ordiniamo, che il Governatore pro tempore, e suoi Ufficiali siano ob-
bligati osservare i Statuti, Capitoli, e ordini fatti, e statuti
si in loro tempo della Città con detto potere loro fa-
rto, e questi mandare alle persone eccettuato sopra
no al Governatore d. lire 50, e d. 15. al Cancelliere del
Comune d. denari, et guardoli prodigato, che occurrer-
no i predi Statuti, e niun fin non ostante volerli os-
servare capolino nella pena doppia, e in ciascuna
volta che contravvenire, e della ripetizione del Quare
e tanto del Comune, che dei particolari. Siano de-
nunti ancora alla medesima pena i suddi Ufficiali, se
si videro aver in mano denari d'alcuna Persona, e
quella eccettuazione la faccia un debitore liquido, e sia
no, non facendo l'eccettuazione secondo la forma dello
Statuto, et oltre la detta pena, siano denunti ancora
per ogni tutto il debito al Creditore del proprio in bene-
ficio del suo Sindicato, e quindi si prima prodigato, re-
stando poi tolto al detto Uffiziale l'azione di poter
domandare, et agire contro il debitore la somma pe-
sata. Della quali cose i medesimi Ufficiali dovranno
essere Sindicali, e i loro Sindici, e sopra la prova
d'un solo testimonio sopra di fede, se non parer-
to altrimenti alcun Capitolo del proprio. *Pub. S. 6*

Che il Governatore possa sostituire un altro Ufficiale

Stabilimmo ordiniamo, che se il Governatore, o l'ampio
 di alcuna sua Uffittina Campi, e della licenza del Consiglio, o di
 suo superiore partigiano della Città, o suo Ufficiale, possa
 in suo luogo sostituire il Conuittino, o vero un altro degli
 Ufficiali, che fedelino, e pacifico la Camicia del Governo, non
 ostante Stato, o Comandamento, ad di giorno in notte

2.^a Rub. 6.

Della parte delle pene, multa del Governatore
 e Ufficiali

Dei forma di d'aver la multa del Governatore, e suoi
 Ufficiali, o Familiari, sia per parte d'insubordinazione, o
 Comand, e pene fatte, e non, e rigorati in tempo del loro Ufficio
 Comand, e con effetto per parte del Comandante, e d'altre
 pene vecchie, e condannati Malfiz, o d'annidati non deb-
 bano aver cosa alcuna, e se il Comandante lo pagherà, non
 gli siano ammesse spese legittime. Disponiamo ancora, che
 non sia lecito al Governatore, e suoi Ufficiali, riprendere
 parte alcuna delle pene ad esse pagate, se non in
 via pagata la parte del Comandante, e d'altre
 condannati in alcuno di' Casi predetti, e suoi Ufficiali
 cadino in pena d'istru-

senza diminuzione de ricavi dal loro salario, e di sij Prioni,
che saranno, non possono in alcun modo fare conto
il pagamento Capito, e ordinazione sono pena di punire
nel loro salario, debano stare al Sindicato.

Quarta.

Del Modo di sonare la Campana di Palazzo.

La Campana di Palazzo del Governatore
si suona tre volte la settimana mandata d'ordine da
una volta all'altra, e la campana volta debba sonare,
e si toccare dopo le due ore d'ora, e di non suonare la
terza volta, come toccato con nome, o senza nome, non
incorra in pena alcuna.

Quinta.

Che il Governatore, e il Sfrate non prendino altra Statuta?
Stabilito, e ordiniamo, che il Governatore, e il Sfrate
non debbano togliere alcun denaro, dono, o pagamento di
altro cose, o d'altro loro, o di interposta Persona contro la
forma d'alcun Capitolo de' nostri Statuti, o alcuna
scrittura, Processo, o Sentenza de veruna persona
sotto pena di 125. lire al Governatore, e 10 lire agli
ufficiali che ridenerli nel loro Sindicato; e l'istesso
sotto pena incorra ancora, qualunquiss Persona,
che pagasse al Governatore, e ufficiali, benchè
minima

5.
31

Cosa in dono, e le Scritture, et Atti Civili, e le Cause debbono
farsi: tempo per fare cosa alcuna al Notaro in virtua d'ui,
che dispone d'apud, e di la Cause non sia Commissaria
e si si fa contro la forma de' presenti Statuti, si l'Atti
siano nulli, e non degnino d'rapportare.

Pub. 9.

Del Sindicato del Governatore.

Stabilimo, et ordinamo, che i Priori pro tempore siano
tenuti, et obligati tre giorni avanti, che terminerà l'uffizio
d'ciascun Governatore far ysharwa. Iorai quattro Scudi
dell'indipolati. Iorai i Sindici del Gov. e quippi con i loro
eletti, et ysharwa non siano publicati fino, che saranno
d'uno giorno del Sindicato, e quel d, che comincia il Sin-
dicato, la mattina mandino q' d' Sindici, che dovranno
no comparire avanti i medesimi Priori et ysharwa
25. lire, e ciascheduno, che contrafaga, tolva sempre
l'eccezione legitima, e juroravio in mano del ^{pio} Gov.
e far bene, e diligenti, il Sindicato secondo la for-
ma de' presenti Statuti, quali Sindici cheppino
uno appropria, et un Notaro, si vi sarà bisogno, i quali
saranno tenuti sotto pena di cento lire. Indicare, e
rendere ragione ai detti Uffiziali nel tempo d'quattro gior-
ni sopra alcuna petizione, o querela, che fosse fatta
contro i medesimi, o q' parte della Comta, o di

di qualunque Personæ particolare, o altra inquisizione fatta da
medesimo Indici, la quale in ogni modo debbano fare,
ed il Notaro scriverla, e ricorre d'atto, e qualunque possessione,
o amministrate bene, e di propria autorità apostolica, o con
l'ammare il Governatore, e suoi Officiali nel termine di
otto giorni la nominarsi del giorno della depositione nell
Officio d'esso Governatore, e sendo il medesimo, da suoi Fam
gli siano tenuti sotto vincolo di giuramento, e Credo
che non in Cui'guai d'Idolo, non avendo possessione
alcuna, e avendo alcuna stanti otto giorni quando
corra dell'Amministrazione del loro Officio, e delle cose della
medesima, o fatte contro la giustizia, o contro la forma de
proprie Statuti, come di rapine sono tenuti. Et
i Sudici, Aggravore, Indici, e Notaro debbano avere
loro Salario dieci lire la Cavigli del Salario del Gover
natore, e se le d' dieci lire non Capogrosso, e Onora
rio dell' Appellato, Indici, e Notaro, quello d' dieci o
corria dovrà Cavigli del Salario del Governatore, e
de suoi Officiali, quando siano condannati, ma
non essendo condannati, il d' dieci debba pagarsi
dal Camerlengo del Comune, e d' Ministri quali del

Indicali

siano i Doni siurati di pagare dello salario, e di tutto quello, 20
 in cui saranno condannati. Il Sindico però il No-
 stro sino deuti far bandire, e calarsi, e scoppi soliti più
 volte, che qualunque persona voglia querelare, o fare
 alcuna petizione contro il Sud. Governatore, et ufficiali del
 la compagnia avanti d'loro infra, che d'oggi al primo bando,
 e nel d. termine d' tre giorni restano perque le loro peti-
 zioni, e querela, altrimenti pagato di termine non saran-
 no più sentiti, e le d. petizioni possono farsi in ben
 altri parole da regijarsi del Notaro del Sindico negli
 altri. Nei debitorij, che avvenga dello Governatore, et of-
 ficiali non s'intenda, se cono alcuni termine, ma si
 possono sempre domandare, e si occorre, che
 alcun ufficiale si partisse avanti il tempo, e non
 volgesse stare al sindacato, allora il nuovo Governatore,
 e Priori siano deuti mandare un Ambasciatore
 al luogo, dove è il sud. ufficiale, o dove si fosse rit-
 rato, e domandare, se il medesimo sia forato veni-
 re, e stare al sindacato, e unche ragione della
 mala amministrazione del suo ufficio. E questo Capit-
 olo sia sempre fermo in modo, che non pos-
 sa esser cassato, o alcuna Congregazione, o parlamento

do sotto pena d' bando. Et se alcuno di essi, o uffiziali
commettere qualche malefizio il Governatore sia tenuto
et loro alla pena pecuniaria, e finalia, ai delitti fatti
fatti in tempo d'uffizio, et il Sindaco della Comune sia
tenuto dare la petitione contro il Governatore, suoi
uffiziali, e Damptia secondo parria all'Avvocato, e
Comandante della Comune, et il Not. delle riforme
magiori sia tenuto sotto vincolo d'juraramento,
e d' dieci lire legge, e Vulgarizzate, Capito ai sin-
daci, quando si da il giuramento, e questo mede-
mo ordine si osservi in qualunque Sindaco la fan-
ti al Cancelliere, et Uffiziali della Guardia in fi-
ne del loro Uffizio, non avendo più riprensione,
et il salario de' sindaci del Cancelliere si dov-
rebbe pagare la Comune, sia loro lei il dona-
ri, e non più sia i sindaci, e Not. loro e gli
ancora ad altro luogo nell'ufficio del Jover, e Cancelliere.

Pub. 10.

Della Sezione, et Uffizio del Segretario
Stabilito, et ordinato, che i Sindaci pro tempore
sua Not. avanti al fine dell'uffizio del seg. della Comune
debbono proporre il medesimo nel Consiglio generale sua
elezione, e tempo, et in

7.
23

questo voto & due parti d'Voti, il quale sia tenuto segreto
in un libro autentico, e publico nelle Spazio d'otto giorni
sulle seduzioni, che si tenderanno nel Consiglio
gale, e particolarmente chiamandoli, e ordinandoli, e questo
libro sarà sempre in Segreteria, e insieme del
civico tutti i Consulti, che si faranno in d. Cons.
si secondo la forma de' primitivi Statuti. Et sopra
di 10 lire, e sotto il vincolo d'incanto di più dovrà
scrivere in libro della Entrata, che dovranno venire
in mano del Depositario in ordine, e di sopra
colla Carta, e che si paghino col nome d'libro due
paghe, in modo, che se ne abbia piena no-
tizia, quel libro poi nel fine dell'ufficio del Depo-
sitario dovrà consegnarsi a' suoi Sindaci. Dovrà fi-
nalmente le scriver in altro libro tutti gli Instrumen-
ti della Contad con tutti i patto, e Capitoli sotto
pena di dieci lire, e di più sia tenuto scrivere
nomi d' tutti quelli, che si appellano da Procepito,
Venduto criminali, e alle Cattedre, Mispice, e per
vite e tutte le memorie con quel d' più gli verrà coman-
dato da' Priori, e tutte le faccende della Contad. In caso
venga occasione sia tenuto ancora capitarli la Contad
pagare, sono

graziosa, et senza tua fatica cinque soldi sino a cen-
to lire, et da cento lire in su dieci soldi, e non più. Sia
tenuto ancora fare Inventario d' tutti i privilegij, af-
ferzioni della Città, sia per ora pastore, e per ora
e fuori tempo licenza de' Priori, o del Consiglio, nè por-
ta ricovero salario alcuno, se non del Dispensario pale
coll'ordine scritto dai Priori, altrimenti sia tenuto
alla ripetizione del Doppio. Sia tenuto ancora scrivere
ad tutti i Capitoli, Statuti, e un onesto prego, e con-
veniente mercede. Sia parimente tenuto nominare i
Capitoli de' parimenti Statuti, e nel fine del tuo Ufficio
stare al Sindacato, et alla del Dispensario Carta, Can-
cele d' Oro, e d' Argento, et inchiostro, che bisognano
di la Synodica. Sia ancora tenuto scrivere
in libro o parate tutti i Sindacati, che si faranno
de' vendite, Forazioni, et tutti gli incarichi del Pub-
lico sopraddetti. Cento soldi. Finalmente sia tenuto
immediatamente, fatta l' estrazione de' Magistrati
de' università, et affiggarla in una parte delle le-
gionarie, accio, che ognuno possa vederla sotto
pena d' venticinque lire, et a suoi Comandi
ciascuno ubbidisca sotto pena d' dieci soldi

Feb. 11.

Del Ufficio del Depositario

Stabilimo, e ordiniamo, che il Depositario della Contea
 debba imbarcarsi assieme colli Priori, cioè in ciascuna
 della d'Priori vi sia un Depositario, il cui d'ufficio
 si in due mesi, come si compede, et insieme con i Priori
 giuri d'Heritan Gadulini, d'uo Ufficio, et abbia il suo
 salario di di Carlini il Mese, e non più, et all'istessa ma-
 ni venghino date l'entrate della Contea, che si le
 scriviamo nel libro, et qualunque ragione, et abba
 autorità d'comandare a chiunque loro pagare qual
 somma era, che non si parta d'Palazzo sotto pena
 d' dieci soldi et cinquantesimo, che non ubbidisce, ne il
 Governatore, e suoi ufficiali, postino la d'Compta
 a veruna de d'Conte, che parta d'Palazzo, se prima
 non avra pagato quello, che deve, et siano i debitori
 tenuti a d'Compta tutto quello loro debitori. D'ufficio
 il Depositario ricercare tutti i denari della Con-
 tea, et spualtri, della Contadame Gadulle, da
 ij, e bollate, che si ritrovano, e passino in
 sue mani, quali subito ricevette faccia per
 la indugio descriver d'Entrada del Segre-
 tario, e quelle non possa spendere
 spendere

Spandea, tenore secondo la forma de' presenti sta-
tuti, o di comando de' Priori. Nominato poi il tuo Of-
fizio sarà tenuto consegnare il libro in mano de'
Loro Sindici, e loro Notaro, e consegnare in mano
del nuovo Depositario tutto il denaro, che si ritrova
in mano indetermine di tre giorni dopo la venu-
ta del tuo Sindacato, al quale dovrà stare tutto lo
Caso onnipotente, e dell'entrata, e spesa fatta a tuo
tempo. Faccia parimente il Depositario restituire al
Not. tutte le quote, entrate, e strumenti pro-
dotti al Banco alla Parata, che gli sono prodotti
senza alcun premio. Se il medesimo Spandea quel
che cosa venga l'ordine de' Priori, o del Consiglio,
che non lo fa per qualche ragione del Partito
intento, o per del tuo, e la Contea non possa,
né de' suoi abitanti. De' ora ancora far fare
a tutti i pegni, che gli pervengono alla mani, e
cio' siano riscossi nel termine d'cinque gior-
ni, quelli pagati possa venduti a Tomba, che
si vendano più d' quello non porta il debito della
Contea, il di più si restituisca al Padrone de'
Pegni. Deve il Depositario esercitare il suo
Offizio da persona e colla propria Perso-
na, e quando impedito, o non potendo

do, il Compagno deputato in luogo suo. Sarà tenuto ⁹
al depositario andare nel mese di Luglio con due long
santi di calce per la Priore alle Porsezioni e po
rassieri, e di quelle luare i frutti in quantità suf
ficiente a pagare i debiti q' i Dazze, e i medesime
vono, quando volar indiano idonea. Siesta di y ago
li. dove di più il depositario pagare la provisione al
Governatore, e Syndaco di due mesi in due mesi
justiciaband; di modo che nel fine del suo Ufficio
s'impino due mesi da pagare q' l'indicato, che si
li deve pagare, al quale dovrà amovete a pagare,
con i due sindaci q' veder la ragione d' altri salari,
e denari pervenuti nelle loro mani sotto pena d'
venticinque lire. Siabilino ancora, che il Depo
sitario in tempo del suo Ufficio non possa convenire
alcuno q' altro debito, sia q' per convenuto, sia non q'
evidente necessita, et approvata, sia de q' si debba
pagare tutti i deni Creditori della Comda, secondo si
sarà comandato da Priore, e sia di rendere col
Cancelliere a riprendere le Condanne de Malfiz,
dannidati, et altre entrate ordinarie, e straordinarie
della Comda, et anco i nomi de' debitori,
quali pagabo il termine al pagamento conve
gnato al Governatore, e suoi Ufficiali, anco per
la

La causa d' qui l'operazione. Si anche tenessit
deputatario el menodue soldi al mes, e l'andraguana
alque, e Prior, e Consiglio prior, e giudice, in l'ora
senza, e del l'officio vicario del Governatore, de facia
la mostra de l'uo' officiali, e famiglio, la quale facia
scrivere dal d. l'officio quella approvata, secondo pa
rerà al d. deputatario sotto pena d' dieci lire, ogni
volta comparirà = dove sepo ubbidire ai Comandi
de' Prior, e compagnia avanti d' l'ora quando velle
facia mercato, purchè non abbia una legittima
sua. Sia poi colligo del l'officio in principio dell'
l'officio del deputatario leggeli, e notificarli il pen
de' Statuto sotto lire dieci di pena, e de' Depo
sario per mettere un boccale d'olio nella cam
pana del Palazzo, o Scala del Governatore, e dare
al l'officio Candele, Carta, fuciliario, Cera, e Penne,
che si vogliono, e il l'uo' l'officio = l'uo' al l'officio d' Depo
sario piena autorità, e arbitrio d' fare adu
nare il Consiglio, e l'uo' quando li sarà comandato
da Prior, o Consiglio speciale, e loro Compag
nia, il che si potrà fare, quando il Governatore
e neppure d' fare adunare, e le proposte de'
l'officio in capo di alcuna cosa, sul qual
quest

qual caso yro aira il luogo del Governatore, e l'auto
 quello sarà fatto, ripreso in d. Cressio, lung'ora
 abbia luogo, come se vi fosse stato il signor Governatore
 sua presenza, non ostante, qualivoglia cosa in
 contrario. Pub. 12.

Dello spedale di S. Ruffino, Chiesa di S. Margalo.

Il Governatore più tempo ad ogni requisizione
 de' Soprastanti, o di S. Ruffino, ha tenuto ragione
 in Cressio le ragioni di S. Ruffino, e la differenza,
 che la Comunità con i Feudi di S. Margalo, e S. Ruffino
 e S. Ruffino di Trinavano, e tutte le ragioni della Com
 unità contro qualivoglia Regola, e quello seminare
 fatto in d. Cressio senza, e abbia piena fermezza
 per, e nessuno possa impetare in favore di chi
 occupare le ragioni del Pubblico sotto pena di 20
 lire, e ogni giorno di S. Ruffino, che bisogna fare,
 si faccia a spese della Comunità, quali cose dove
 osservare il Governatore sotto pena di 20 lire.

Pub. 13

Del modo di seguire le Sentenze

La Comunità, et obbligato il Povo, per mandare ad esec
 zione le Sentenze della Comunità Bredina, e personalid,
 Doglio, Lorenno

no pagate in un giudicio, cioè dopo i dieci giorni non
essendo appellato, l'ufficio di esso, e la sentenza sia
confermata dal Giudice dell'appellazione, sopra la
quale sentenza non possa farsi alcunatto, o deter-
minare da alcun Offiziale, ma sia lecito ai Pri-
ori farli terminare ai Condannati di venti giorni,
e non più a pagare. Il Consiglio però non
rimetterà in tutto, o in parte la Condanna con-
proposta, se viene auttata con due terzi di Voti,
e non altrimenti. Sotto pena di 100. lire, prima
di ciò, che si proponga in Consiglio la grazia di fer-
re, si debba con effetto pagare in mano del Depo-
sitario del Comune il Capotodo, e se non sarà pagato,
la grazia, che si farà non debba d'ora innanzi, e i
Priori, che la proposerò a partito, e i Consiglieri,
che la vincerò cadranno a pena di 10. lire &
ciascuno. Il Capotodo poi così pagato si ammetta
unito alla parte del pagamento, che devono fare
la grazia ottenuta, quali Capotodi, se fossero
come se pagati, e la grazia concessa tutto il le-
fite. L'indennità sempre pagata in utile della
Comunità, ed il Dep^{to} non sono riputabili sotto la
medesima pena. Nei Malgugliatrazzò d'indennità o
obbligata alcuna gra

gia la D. Consiglio, se non sarà vinda a la terza delle
quattro parti d'Voti del Consiglio gñale, altrimenti non
s'intenderà vinda

• Ruba B.

Dell' Elezione, et officio di Caiaboi

Gli Caiaboi, o uno, o più sopra idannati, s'eleghino
sino la Priori, come loro pare, et il detto Priori
con quella provisione, et salario, che si cura a
detti Priori, quali scabbi se scrivino da l' ^{no} siano
essi tenuti andar fuori ogni giorno, et osservare,
che non si facino danni sotto pena d' 10 soldi Cai-
aboi, o sia Guardiano, et accusaranno qualun-
que persona, o persona, che trovaranno a far danno,
o ciascuno di loro sia crepo col suo giuramento sino
alla somma d' 100 Toldi, et con un testimonio serio
alla pena d' cinque lire, et con due testimonii se
no a qual si sia quantita. Debbono ancora i Guar-
diani riportare in termine d' due d' et riferire
l' inconvienimenti se via a gli Officiali sopra ciò devesse
si, et facino scrivere il nome del Padrone della Porcissione,
della medesima Porcissione, della Conada, et Confine di li
ta, il nome del Pastore, et del Padrone delle Bestie d'anni
si conti sotto la medesima pena, et l' ^{ma} più in od' farvi a
no del Cancelliere, et l' ^{ma} degli Accusati siano ammesse
con prove

o sufficienti, e se alcuno fosse accusato in qualche
sua Poyessione propria, o fosse differenza del luogo
del danno, sia denuto il Guardiano andare di nuovo
al luogo, et ad ignoranza della parte, si licetto
dare di nuovo il giuramento, et si manda la sua
accusa, et indanda nulla, et avanti il dare l'accusa
deve il Guardiano andare al luogo del danno, e par-
lare con i Pastori delle bestie, non vendendo i
Pastori, sia licito ai Caiatori andare le bestie
alla Corte, et alimento l'accusa, non va per
e se alcuno fu l'ud. Caiatori commesso fra
e nel suo officio, o nell'accusa di qualunque modo
capi in pena di 125. lire da pagare in mano
del Camerlingo. Sia anche licito alli Caiatori, e
sui officiali quando vanno a loro officio entrare
in ville, et altre possessioni, purchè non fa-
cino alcun danno, che se faranno danno, deb-
bono pagare la pena sopra contenuta in tri-
e Capitoli, et ciascuno possa accusarli, et sia
creduto come i medesimi Caiatori

Pub. 14.
O Dell' officio de' Capitoli
di Capald, o Balio del Comune, et del salario delli
Anon, come quando ai medesimi, et del tempo, et salario,
che faranno il peso in loro officio, et siano simili
novo 7

110
28

del Vesp. detto Casadi giurino di farvi il loro ufficio per
nd: e senza inganno. Siano giusti denari e averte le Pita
zioni nelle Cuy davanti al Conte e suoi ufficiali, e si vada
alla loro religione, volendo venisse ogni ufficio, che si
appartenga alla Casadanna con non maniche bar e mai
la Corte, che si vengano commesse con le religione la chiesa
sia l'uno pendente lo l'oro, e debbano avere le denari e
ciasuna di ragione dentro la città, e l'uno misio in fu
ra se denari e lira, e l'uno misio in fu se denari
e misio, con che non paghi il pagamento di ciascuna
Ciasuna venti soldi, e ciascuna l'uno l'oro denari
e bandimenti l'uno persona particolare denari, Non
possino se denari pagati e alcun pegno fatto in
reazione una l'oro del Cuy, ma il giorno
medesimo, che faranno il pegno dovranno portarlo
al mastro del Comune in tale effetto e recabato, che
di Pegni venà un bastardo delo e registrarli sotto
pena di 100. soldi e vola ad la ricavarsi dal Salario,
della ragione del pegno, quando non si hova se.
Se benede pegni, o siano denari e altri pegni in
esecuzione, dovranno depositarli posto una Per
sona sicura, e sufficiente della Città, e l'uno
della Corte, o della Parte. Se l'oro e religione
debbono farli

Carlo di Spagna di qualunque Persona, o de' suoi
Fideli al Governatore, Priore, Cancelliere, sottopriore
o al giudice loro locale. Per i requisiti della
Comita' s'obiano la detta parte, e non più di quello
si pigliano per i requisiti fatti ai Particolari.

Lib. 1. S.

Del Modo di fare i Bandimenti

Il Promittente, o Banditore dovrà eleggersi dal Con-
siglio, oppure dal Priore, e posto nel principio del suo
Uffizio giurarsi in mano del ^{Signor} Ufficario fedel-
mente, e di fare i Bandimenti, che gli verranno
composti negli infrascritti luoghi pubblici cioè - il primo
Bandimento dovrà farlo a piedi della Scala del
Palazzo del Governatore, dopo nel Quartiere di S.
Piero, ove sarà dei Bandimenti, il primo nel
tribù presso la fonda del Canale, il secondo
nella strada, che va al Doggio del Graziano, il
terzo nel rivio vicino alla Porta del Masaro,
e in Capo al Lago, che va alla volta di S. Angelo
del Moro, dopo nel Quartiere di S. Maria farà il
Bandimento, il primo nella strada avanti la
Chiesa di S. Maria, il secondo in Capo alla strada della
Marecchia il 3.º in Capo alla via, che va adria
sua in Piazza, il quarto avanti la Chiesa
di S. Pietro, il 5.º circa la Casa di Giovanni
di

Di Giacomo. Dopo nell' 1.º giorno il primo corpo di Sicco, che va alla
 capo, il secondo in capo al corpo che va alle Mercanzie, e l'alt
 mo al Duilio che va alla Porta di S. Leonardo. Finca nel al
 S. S. Vittoria in via Luoghi, primo avanti la fontana di Ri
 gondo, secondo nella Piazza della Porta di S. Angelo, e l'alt
 mo a Capo la Piaggia di S. Angelo del Menato. Dei bandi
 menti, che farai per i Particolari della avvenuta, e
 le cose pred. si osservino inviolabilmente. Sotto pena del soldo.

Lib. 16.

Dell' Ufficio, e l'Ufficio del Consiglio Segreto.

Stabilimento, e ordinario, sul Consiglio Segreto, e l'Ufficio
 cavi dell' induscolati del Comune, e quello straordinario
 nel far del Duolo, e quelli che saranno destinati a com
 porre il Consiglio Segreto nel principio del loro ufficio
 dovranno comparire a requisizione di Priori inte
 grabilia avanti ai med. ^{3.º} Sotto pena di p. s. di 100 scudi
 ad persona, e vola, che contravenira, e di nono piva
 ed in mano del Ufficio d'line, e fedelm. consulari, e
 ordinare le facende della Coma. lungo dolo, e fra
 de, di fare le cavabili, e halapare l'irubili, e
 prejudiciali. Dovranno ancora p. s. con
 sigliere del Segreto coll' assistenza de Priori

in ordine, e dell'essere tutte le Proposte, che
Sovrano fare nel Consiglio generale, e quello, che
sarà da detto Consiglio tassato, e due Re di voti
si hanno, e fermo, e riserva d'innocenza di
cuna pena, e Cayà d'Malfiz senza licenza
del Governatore della Provincia, e del Con-
silio generale, delle quali pena si propo prima
il Cayò dal detto ^{comercio} detto, ni possono
fare alcuna cosa senza licenza del detto Consiglio
generale, e di tre finini, e Priorato, e di due
parti dei suddetti Consiglieri sia vintage Palli,
convinco si riserva dal detto ^{comercio} al fine di Consiglieri
regali, e sacerdoti altrimenti non vassia, ni
sopra li medesimi Priori, e Consiglieri non possono
proporre l'asservimento d'alcun Governatore, e
suoi ufficiali, ni qualche effetto tenessero ad
alcun Suppliche, ni donarli Anne, o Bufalone
della Contea sotto pena d'50 lire, e cinque
Pine, che la proponere, e d. 12. lire, e
cinque Consiglieri, che consule per in alcuno
dei suddetti Consiglieri, e tale riforma, e donazione d'ogni
Re. S.

Re. S.
Dell'Arbitrio del Consiglio generale
Stabilimo, e ordiniamo, che il Consiglio generale
consista di tutte

si moriva, passino i Priori di quel quartiere medesimo un altro
al loro arbitrio, il quale sia tenuto venire dal Consiglio giudica-
to e collaudato, e così i Capitoli di vicinia la Campana sotto
pena di 10 soldi di multa alla Camera, e di 500 scudi,
e suoi Officiali siano tenuti fare ogni anno conto
e ragguaglio a requisizione de' Priori prima che il
Consiglio Capolare proceda a rinnovare sempre le spese
Cesittine, e non si può far nulla di simile, Governi,
e Priori, e quando il Governatore in ciò negligente cada
in pena di 5 lire, e si ritenga il suo salario, né
risponda nel Consiglio, né fare alcuna proposta, e
non è stata prima proposta, e vinca, nel Consiglio
legge, e nelle carte, in cui si parla di dare
autorità, e arbitrio ai Priori, e Consiglio Legato
e occorrenze della Camera, pena di dieci lire
e cinquanta Priori, due cartofaccia, e cinque lire
al Consiglio, due cartofaccia in contrario è
reprova ancora delle suppliche, e Memoriali, dati
a qualunque grazia, quali si rimettono al pa-
vone de' Priori a poterli la loro Camera,
e procedere.

Regia Soc.

15.

91

Delle Proposte da farsi nel Consiglio reale

Stabilimento ordiniamo, che le proposte si facciano
nel Consiglio reale prima siano state vinde nel Consi-
glio Reale, e che la maggior parte di li. 4. Pionieri, su-
suffetti, e siano de tutti i li. 4. Pionieri dovranno far il
Consiglio per bisogno della Tomba almeno il giorno avanti
radunarsi insieme in presenza del Consiglio Reale
e fare scriver dal segretario delle Proposte separate
sopra le quali dovrà esser scritto, e firmantino a partito
di parte, dicendo delli pareri, e piace, o no, la proposta
si metta al Consiglio reale, perche la sua parte nella
dettata nona del si, e che non piace, la parte
nella nona del no, e quello saranno i li. 4. Pionieri
due parti d'Voti si mandino al Consiglio reale
per aver avvertiti per li li. 4. Pionieri, e Pionieri
facciano bandire il Consiglio, avio il giorno se-
guente ciascun Consiglio al suono della Campana
porti al Consiglio sotto la pena d. 1. 1/2. 1/2. giorno
seguente per l'ultimo sonare la Campana al Palaz-
zo del Consiglio a quell'ora, che si nomina le vote
con

con intervallo di tempo la una volta all'anno, dopo
il Novembra, e fassi di nuovo la Promessa dicendo=
Si Conspicere venisse al Consiglio col nome di Dio = e
con i cadaveri di Conspicere al numero 40. (opp. della
Conspicere idola al numero di due terzi dell'Industria
lati) Celli libri: Primi, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º
E Proposta emanata nel Consiglio sopra l'Industria
L'invocazione del divino aiuto, e la legge con voce
alta, chiara, e intelligibile, cuii c'è un Consiglio
per il capitolo, la quale con l'Industria, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º
si ha in piedi, e dia = Savi Conspicere venisse
intesa la Proposta letta dal vostro Consiglio sopra la
quale si domanda in nome della Città, che
voi si renda tale Consiglio = d'ora in poi si
sede, il Capitolo di tal voce = Si Conspicere
si Conspicere col nome di Dio = e allora si
sede a ciascuno Conspicere sopra la Proposta,
con gli altri, e se si legge il capo, che si
se si legge si Conspicere, allora si Primi facci
no fare di nuovo, in una delle quali si
scriva qualche cosa, e due o tre Capicorno in
fianco, e questa che si fa fanno l'Industria
sala, per il nome di un Conspicere, e il
Capitolo piglia una delle lette per
per

fucido, che se sia scritto il med. Consiglio vada
 a Consultare sopra la proposta sotto pena d'Ordo
 Le di la' per ogni di fatto, ne porta per ogni giorno
 del Consiglio sino che non sarà finito sotto qual
 somma pena, o come sotto pena d' po. Le di, e d' l'ij
 sia tenuto a riferire tutti i detti di Consiglio sopra
 le proposte, e poi leggere ai Signi Principi, e qualun
 qualo, che di medesima sia giudicato più utile per
 Comunità quella si venga a partito, e si legge al Signi, come
 si sarà comandato da Signi Principi, dopo che si venga
 no a partito ricorrendo al Govern. o Leghe a scegliere
 il Consiglio fatto dal Consiglio, mette la sua palla
 nella Bastola, rosa del sì, e non piace la mes
 sa nella nera del no = e di ribatte, e riuolte
 dalle, sia tenuto il Leghe numerare tutte quelle
 si sarà ottenuto e le due parti d' palle, quello
 si oneri senza piena ragione. Volgamo ancora
 che se in d. Consiglio accade qualche capriccio
 o l'altre, si portano queste proposte e quest'ora
 ventina, ed importanti, di Consiglio mettino
 sulla due le mani nella Bastola, quando met
 tano la palla, facendo cadere la palla
 in quella cora si giudica a Signi, sotto pe
 na

ma l'lingua sola. Quando poi il Consiglio sarà
nell'aula di Consultare, non sia licito ad alcuno
di parlare, né impedire il suo detto alla pena
100. Soldi. Di più vespiano, che tutti l'ordini, li statuti
nostri Consiglio, che non passino via, e forza
l'Contratti siano validi, e fermi lino, che non
siano revocati, ma tutto ciò, che passino via,
modo, e forza l'Contratti non si possa revocare,
e abbia ferma perpetua, et non si os-
servarano le cose per quello, che fosse fatto
e fatto non valga, né benga d'ragione, e
se il Governatore fare il altrimenti, e
che in pena di 100. lire, quando si consigli
qualche cosa, o valano consigliare in abito
Indegno, che si non sia in Consiglio sotto pena
100. Soldi. Ruba 19.

che non si facino legna, né si liano sonari
d'ufficiali, e frustieri, che si liano non facino
no condotti d'legna, né domandino al Comarlingo
d'Comarlingo sonari in propria, e senza pagare
regime. Capaldi, e Capatoni, postino per legna
nella maniera del Comune sotto pena di 100. lire
e ciascuno di Capaldi, e Capatoni, e il Cancelliere d'uffi-
ciali della Guardia Capaldi, e Capatoni della
pena di 100. Soldi, e cinque denari, e equal
si applica

17. 33

Si vossio vollea, et oprieno porta aueyare col quaderno della
parla della pena, et sia benuto lo nullo, dove nullo s'addi
ufficiali della corte, et non al indiato, et si indico non
no scrivendo sull'inguzione, et si sono uno ussijenti
in tempore de loro giudicio, et non i. Indico nulla
pena di 40 soldi, et non lunga onera diminuzione.

Rubrica.

Dei Partitori, et Terminatori

Stabilimo, et ordinamo, che ciaqua anno nel mese
di GENNAJO s'addi le leggende per alcuni officiali del Comune
di Fudo l'anno le leggende, et quante, et quattro Partitori
et Terminatori di beni del Comune di Fudo, et
et in questa partitione, porta il Minore, et vocare il
Maggiore à s'opra ambe le parti nelle Corti
nulle, et citate prima, et vichie le parti debbano
di Terminatori andare personalmente, al luogo della
differenza, et abbiano delle parti, et loro salaria da
un miglio in dentro l'una, et l'altro, et ciaqua
anno, et da un miglio in là cinque soldi, et
cento denari. Delle cose finite fuori della
l'una, et l'altro, et an l'uno l'altro, et tanto abbia il
loro Not. et abbiano autorità, et arbitrio di terminare
come à

Loi giaccia, avendo prima giurato in mano del ^{Re} del
Comune del ^{Re} fedele officio, e tutto ciò che da' medesimi
verrà stabilito terminato, fatto, vaglia, e luogo di
piena ragione, e ciascuno debba stare tacito, e costante,
ed obbedire alla ^{Re} cartazione, e terminazione, sotto
pena di 25. lire, della qual pena la metà sia del
Comune, l'altra metà di medesimi Partitori della
parte osservante, le cose però abbiano luogo nel
prende, e sul subeno. Questi Partitori si eleggeranno
ogni anno, che vorranno, e gli si scriverà da' loro
pertinenti al loro officio, che durerà un anno in
tutto, e terminato si eleggeranno gli altri come sopra.
Et per qualunque tempo, e qualunque tempo, e
mai qualunque termine, o termini, gli mesage,
o vi ponga altri legni, o confini diversi da
quelli posti dai terminatori, cada in pena di 10.
e tanto da pagarsi senza alcuna diminuzione,
e il Governatore debba incuore, punire, e
condannare chi contempna, e averà il 2/3 della pena

Quo. 12.

Dei Terminatori de' Dannidati

Li Terminatori de' dannidati, al loro ^{Re} si eleggeranno
ogni anno nel ^{Re} di Gennaio, e questi

questi dovranno giurare della fedeltà al loro ufficio. 100-
34
veranno i Stimatori a requisizione di chi li intendeva
dare d'ordine qualunque anno, o sia manuale, o l'Espresso
o sia dentro, o fuori della Città dopo tre giorni, de saranno
ricercati, e se il Sig. Governatore sia venuto dentro un mese
farli pagare alla loro mercé, e la stima del danno che
saranno raccolti i frutti del medesimo anno, e quando da
notato la foratura, siano questi forati di fatto a pagare
il danno, e la stima, secondo sarà stimato dalli Stimato-
ri suoi: i quali dovranno il loro salario, e ogni stima
la cinquanta soldi in più, se soldi cinquanta, e se
d'india soldi 25. e l'Espresso il No. loro, che lo scrive
rà, e chi avrà fatto il danno dovrà pagare d'india
ri, e la stima del danno. Il Governatore poi, e suoi
ufficiali siano tenuti, e obligati a requisizione de
suoi Stimatori costringere i delinquenti personati,
alla soddisfazione del salario di fatto, e all'eman-
da del danno a chi l'averà ricato secondo la stima,
come sopra fatto, e di Stime devono registrarli in
libro del No. a cui tempo s'è fatta notizia, sia
anche l'ufficio del Governatore quando volte sarà
richiesto mandare i Stimatori a stimare
il danno, e l'anno, se fossero fatti, quali i
medesimi

Indemio dovranno riferire dentro due giorni. Sopra di
20. Soldi, e ciascuno di essi. che dovranno essere quattro,
cioè uno per quartiere, e b. e. e. e. come per il Moz. che
serva le. luy. appartenenti al no. l'ufficio, e a
due Soldi, e ciascuno di essi, e i nomi loro li. servizi
no dal. l'ufficio della Comand.

G. u. l. p.

Di Sopraffanti della Mura

Stabilimo, e ordiniamo, che i Sopraffanti, e ufficiali
Sopra la Mura, e opere del Comune possono com-
mettere, e fare, e fare, e fare, e fare, e fare, e fare,
no ogni anno nel Mese di Gennaio, e abbiano pieno
orbito, e potestà di comandare in tutte le cose per-
tinenti all'ufficio loro, e facino un libro, e un regi-
stro conto dell'opere fatte al Comune in tempo loro,
ciascuno sia tenuto a tenerli sotto pena di 10
libbre di passeri, e fatto al Dep. quale, e il Go-
vernatore loro fare, e fare, e fare, e fare, e fare,
e lo ritenerli nel suo salario, e di più debba
è requisizione di Sopraffanti mandare il suo
Not. a procedere contro quelli, che non osservano
modato l'opera, e ubbidito ai loro comandi, e
la medesima pena. Il salario poi dei
Sopraffanti sed. si ripone in arbitrio di Priori,
del. g. l.

119
35
Prese non potino vedere, ni chiamar contenti.

Rub. 23.

Che la Città si parta in Quartieri.

Il Capitano, ed ogni uno de' ponti habuto fermiamo che
la Città d'acqua sia: e dividet' i quartieri nel modo seguen-
te, cioè il filo del Borgo, cioè la strada con la Capella
Nuova alla via, che va al Borgo sino alla Torre della
Pescara sia un quartiere, e li dia quartiere S. Maria,
l'altro quartiere S. Vittoria, come mette la via d. S.
Angelo del Mercato alla porta della Riva, del Borgo
di Capanni verso la Chiesa, e del rio dell'acqua, e
finca d. S. Giacomo. Del quartiere della Riva d. S.
Angelo del Moro sino alla Mura Castellane, e d.
Sotto alla porta d'avanti alla Riva d. S. Giorgio.
Il Borgo quartiere sia detto d. S. Giorgio, che quinci
sia della Riva d. S. Maria, e finca sino alla
Riva d. S. Leonardo, e della Riva d. S. Gio: sino
alla Chiesa d. S. Pietro, e d. S. Ludovico alla Capella, e
Abisajini sino al Borgo sia il quartiere d. S. Gio:
e ciascuno, che abiterà in detti quartieri dove
rà de' vivere a norma de' suoi Statuti, pagar
ne i dazii, e fare in esso tutte le funzioni.

Fatto

1000 per uno di 100 soldi, e così il Governatore dovrà procedere
nel fare l'elezione de' quattro uomini & quattro, cia-
cuno de' quali ordinarsi le diuise in capo a suo pia-
cere, di modo, che ciascuno faccia le sue funzioni
personali & capod'anno, conforme si costumano.

R. D. 1577.

Dell'Officio di Cadastieri

Stabilimo et ordinamo, che ogni anno nel Mese di
Genaro si elegeranno quattro uomini uomini uno
quattro & si dicitur Cadastieri, & sopra il Ca-
dastro del Comune. questi quattro in mano del
Sef. de' Capitani & il loro Officio fedelmente & senza
fraude, & l'Officio loro di 10 anni in 10 anni
quasi colli Cap. Sioni rinnovare il Cadas-
tro di tutte le cose immobili della Persona,
et uomini della Città, tanto dentro della
medesima, quanto fuori, con confermare, o
alienare i beni secondo le esingenze &
loro piacere. Dovranno ancora una volta al
Mese far bandire & la Città, se' alcuno vuol
levare, o porre qualche cosa alla sua li-
bra si porti avanti d'oro in luogo deputato,
e levata o porra, che sia la Città col contento delle
delle

1780
36

Delle parti abbia forza, e vigore di legittimo dominio
ad altri suoi possessori. Se poi alcuno mostrasse qualche
giungo titolo sopra qualche porzione, che non for-
te descenda nella sua libbra, sia luido ai Cadafkin
di porvela, con far go prima cedere la parte, che
saria luy citta di porzione, e della Ciagjino appa-
rjca sempre in luy citta, e Not. che essi Cadaf-
kin potranno d'ogni buona, e sufficiente via qua-
re porre quando vogliono, e si ordinaranno, e si faranno,
e il Not. abbiano di mercede in denaro di cia-
che una parte, e porzione, delle quali dicesse,
si siano de Cadafkin, o uno del Not. Per il nuovo
allibrato si paghino dieci soldi, ordinando, che la
libbra partite di Cadafkin si levassero, o si portassero
mano d'altro Not. non abbiano luy citta alcuna,
anzichè la tenessero cad' in pena d'venticinque denari.

Della 25 =

Che gli Allibrati devino fare la Guardia
Ciaqueno allibrato, e spaghiere abitante nella città
da lei mesi in sei, quanto non sia all'altro servi-
gio sia tenuto, e obbligato fare la Guardia, e altre
funzioni, e opere, che faranno gli altri oricini
della città sotto pena d'guaranda

ad id quod qualiter voluerit, de facia scilicet, et eman-
cato, se non abdicat, unde non potest legi-
time supra de potestate hominum ad alium servitium ad
annum, non sic tenetur a questo appario per-
sonale, et illi simile offiano ledit quelli, che sono per-
tinenti al servizio del Comend.

Feb. 26

Quod si frater non tiano de Consilio
officiale per paucos annos, et non
nada, dimittam, et vocam, de usum frater
per unum de Consilio, si non fuerit habitato per
in epa tota sua familia, et 10. anni conti-
nuis, et si possidet al meno il valore di 50. li-
ras, et si mai fore alium frater prior tota
sua. Conditione. et tunc, si chiamato ad alium offi-
cio quello fore sua nulli, et si in auctoria
come Consilio ad alium Consilio, cada in re-
na di libere, et si il Governatore per la capitale, et
cacciare dal d. Consilio in questa Città

Feb. 27

Dei Portinari della Città

Perche la Città sia sempre conservata illa, or-
diniamo, che ciascuna Porta d'questa Città due Portinari,
Vomini boni, et

21.
34

e fedelissimi amanti dello Stato di Chigi, i quali ben-
gino le Chiese delle Porte di notte, di giorno, e di
di notte, e avranno questi elitti, o del Conveglio, o da
Prioni, i quali saranno descritti nel Not. nell'atto
della memoria. Dovranno i Portinari la sera
ad un ora comparsa venire a Porta Constan-
tina, e la mattina ad ora pure comparsa
essere, la Notte non dovranno uscire mai
senza licenza di Signor Prioni, o col Not. della Gui-
da, neppure in tempi sospetti sotto pena
di 25. Lire, e quando vanno a terra, e aprire
le Porte perderanno sempre l'anno sotto pe-
na di 50. Lire. D'ordine poi della Città si
siano, che possono aprire, e tenere le Porte
quando volte saranno comandati tanto di
giorno quanto di notte. Vogliamo ancora da
questo Ufficiale scriverli, che se non si
no la Città non comandare, o aprire di
Portinari ad aprire alcuna Porta d'ora
senza licenza di Prioni, sotto pena di 50. Lire,
e nella medesima pena in caso di disobbedienza
o contravvenzione alcuna di Portinari
quali quando devono aprire le Porte di notte
si devono essere presenti tutti e due
due

due tozzina di la soldi, e li figli Priori gli conan-
dareno, clarte quino sonate la Porta non douan-
no arrire senza l'no propria licenza. Il salario de
med. Portinari sia rimesso all'arbitrio de medimi
Priori, e soli Ministri siano questi la capigra
veza popolare, come è l'libro e Confuto.

Qua. 18 =

Delle Guardie della Città

Stabilino, et ordinano, che il Consiglio grola, spe-
ciale ne tempi foretti, e quando lo richieda il
Signore, debbano deppoi otto uomini buoni, e
preudenti, i quali abbiano autorità d'ordinare
e comandare, e procedere le Guardie mag-
giori della Città, come si è fatto nel med. Consi-
glio, et che quello venga fatto dalla determinat-
ione della d. otto uomini, acubando con i figli
Priori circa la guardia vaglia, e campo, e
piena ragione.

Qua. 19 =

Come si paghino i debbiti della Città
Acquella i debbiti del Comune si paghino una volta
in non due, ordiniamo, che il Signor Curatore nominat
gli, che devono avere, e la Capione per
che siano ordinati alla somma la
da.

12. 38

da pagarsi nell'anno delle concordie, et in pie della
Dollera si appone il registro, e la somma l'anno ad
100 soldi, e finché che non si pagano si capita portar
e li scappi la Dollera, altrimenti che domanda
ris alcuna cosa non sia più indaga, et si si novara
per pagare, et si si novara, per l'anno pagato
cala in doppia pena di quello sopra indovato.
Di mandato proprio fatto.

Pub. 30 =

Che si faccia lo Specchio
Perche i malpaganti i dazj furo, sale, et al
si debiti del Comune siano indoviti a pagare, et il
Publico non sia defraudato, et per questo legge
proviamo, che si faccia un libro, che si chiami
lo Specchio, nel quale si scrivino tutti i debiti
del Comune, tanto dazj, sale, et ciascun altro
fide, et imposizione l'anno. Et si licia sotto
i Priori, che non faranno fare di libro, et
quelli vi saranno deputati debitori dovranno al
Governatore obligarsi di due mesi in due mesi
al pagamento. Vogliamo ancora, che i Priori
ogni volta, si dovranno ymare et ufficiali ben
fino avanti di se il suddetto Specchio, et
trovandosi l'ufficiale y nato scritto in
libro

libro letture sia subito coperto, e levato dall'Impresso, ed in suo luogo
si covi uno altro sotto pena di dieci ducati la pagaya da
Priori, de' saranno residenti, e 50 lire ^{per} ^{il} ^{giorno}
di fido suo si paguano fare il libro ed esser ^{il} ^{giorno}
come si è detto di sopra.

Pub. 31 —

De' Abbaciatori del Comune, e suo salario
Gli Abbaciatori del Comune, che vanno a Cavallo, e
servizio della Città, non potranno portare alcun
saciale, né più, né altri, e non quello si man-
no dare in Nobilita. sotto pena di 50 lire. Si
dovranno questi eleggere da Priori, o Consiglio Le-
gato, e chi sarà destinato dovrà accettare la Ca-
rica sotto pena di 50 lire, e se altro non fare
legittimamente impedito. Dovranno i sudd. Ab-
baciatori e suo salario quando vanno a Cavallo,
come segue = Si partiranno la mattina, e
torneranno la sera avranno basto. Si
staranno fuori un giorno, ed una notte, e
per due giorni, ed una notte, e salario sopra,
e Vittoria di Cavallo basto il giorno, e si staranno
quattro giorni a tornare, e per ogni
giorno. Si poi cammineranno a piedi dovranno avere
quello parerà giusto ai Priori. Sarà lecito a tutti ^{di}
servizio

123.
29

più della Comunità, e così si fa vallo a' due, e il detto Comunità a
Vestire anche senza la volontà del Padrone, pagan-
doli denari. Et Vestire, quando l'imbasciata sia
necessaria, et utile alla Comunità.

Pub. 31 =

Chè il Sindaco debba prodursi

Perchè i Consiglieri non abbiano occasione alcu-
na di consigliare contro la forma de' presentati
Statuti, vogliamo, che il Sindaco del Comune nel prin-
cipio di ciascun Consiglio prodotti, che si riprenda
Cognoscimento, o giudizio colui, che si propone, e
che sia concesso alli presenti Statuti, et
S. Rom: Chiesa, al Summo Pontefice Rom; ne
conceda pace, e quiete, et nome della Comunità, qual
Prodotto deva servirsene del detto Statuti, e mai li
Consiglieri contro la forma, e qualità del detto
Statuti in conto alcuno sotto pena d'irrevol-
vo, e castigatione voluta, e nella medesima
pena incorra il Sindaco, che non adempira
a quanto si dispone, oltre la nullità del
medesimo Consiglio, e della proposta forma ac-
cettata.

Pub. 33 =

Uba 33 =

Quegli ufficiali non portino segni in Palazzo
Stabilino, e ordiniamo, che nessun ufficiale del
Gover, e il Gover, medesimo, portino comandant
Cavallo, o frondella, che portino il segno, che era
habuto in altro luogo d'istamp, e qualche sia dei sud:
ufficiali sotto pena d'10 lire, ma devino essere
guardi i segni suddi al Mayor del Comune, che
sarà per l'cio deputato alla pena d'10 soldi
e ciascuno d'Geri Castaldi, che contrapassero,
e perdendosi il segno siano tenuti all'eman
da del medesimo. E per d' d' Castaldi: sarà
fatto principio sopra i d' d' stabili, dov
ranno depositare i d' d' presso Persona sicura,
e d' d'.

Uba 34 =

Chiunque di pure deva avere bolletta
Vogliamo ancora, che quando si paghi quel
che costa al Comune, e qualsiasi sia motivo,
quello, che paghi dovrà farsi fare la bolletta, o
Polizza d' ricevuta, e chi riceve saprà scrive
re, e non sapendo scrivere né farla fare

Ilmo

Stromento, el rimenuto non siano ammesse 104
le legittime, ed ricevano nella pua d'Arco soldi. 40

Queda 35 =

I Pagamenti del Comune non si facciano in Palazzo.

Stabilimmo ordiniamo, che non si faccia pagamento alcuno al depositario, né esso possa riceverlo, se non fuori del Palazzo del Governatore sotto pena di 10 lire, nella quale incorra tanto il depositario quanto chi paga, né il Governatore, o suoi ufficiali possono contrarre alcuna provisione per pagamenti in Palazzo alla medesima pena, ma si facciano fuori, ed il depositario, che riceva i pagamenti sia tenuto fare le ricevute, delle quali non abbia luogo in Palazzo in scrittura di Caxx civili, e quali il medesimo possa ricevere in Palazzo, ed in qualunque altro luogo.

Queda 36 =

Dei Sindici del Gov. Priore, e Depositario.

Stabilimmo ordiniamo, che i Sindici del Gov. Priore, e Depositario, e altri ufficiali della Curia si debbano indubio tenere al numero di quattro, cioè uno a quartiere, et un Not. secondo l'aria ordinata dal Consiglio segreto, di quale qualifica vana

vino à soldo in tempo di bisogno, secondo parerà à
Sij. Priori. Dovranno i Sindici giurare d'execu-
tare il loro officio fedelmente, e senza fraude in mano
del Signor, e così, per di moderni rigore. L'offi-
cio di quelli, che dovranno sindacare 15 giorni
doppo saranno stabili, e questi 1/2 mesi della loro
condanna di valore, o condannare, essendo la
loro sentenza condannatoria, debbono farla des-
crivere del Signor, e si condannati in termine di
tre giorni doppo dalla loro sentenza siano de-
notti pagare, e scrivano in mano del Desidera-
ri, o Cori, in cui saranno condannati sotto pe-
na d'anni 1000, e d. 100, dovrà farli pagare an-
che à forza d'executione, quando siano mor-
ti, ed il Govern. dovrà pagarli sulla l'assij-
dente quando siano morosi sotto pena di
100. lire. Vogliamo in oltre, che i d. Sindici prima
che comincino à sindacare diano il giuramentò
à chi dovrà fare lo loro sindacato, e sia in
mano alcuna quantità di pecunia del Comune,
il che indeg. anghino à conti, e nono cen-
do tutte le scritte avute in mano più d'otto,
che hanno confisate col loro giuramentò capolino
in mano di. 100. lire, che si applicano ai medesimi
Sindici o' loro

41

Noti: e non trovandosi in mano cosa alcuna, ma subogato
finalmente e spinto, e medesimo Indici, e Noti: dovranno
per ora e suo mercede, sia tutti sotto l'inv. sia paganti,
tutta l'entata e riserva del Sindacato del Gov: da te dov
anno le voci del tuo salario, come te e' detto al nota
Il Noti: de' sudd. Indici dovrà ricevere al lato tutti
i debitori e gratifici, e qualunque altro Documento
della Comda, e darli in nota al Gov: e da li farsi
al pagamento, come te e' replicato al nota, e rap-
servando d: Indici, e Noti: d'ademperare quanto li e'
proprio e' caduto in pena di lire 200 e' quanto d'essi,
che contrefare.

Pubb. =

Il Noti: Depositario porta l'invocazione il Consiglio.

Perche' potra' darsi qualche volta il Gov: che il Gov:
e' suoi uffiziali neppure, da li fare il Consig:
lio e' proprio in l'io qualche cosa, e la cessione
tra' risultando danno, e pregiudizio agli Inquilini del
Comune, e cio' vossiamo e' ordiniamo, che il Deposita-
rio e' richiesta de' l'ij: Primi porta far bandire,
e ordinare il Consiglio quale, e' l'ij: vob, e in essi
proprio tutto cio' che, li e' ordinato l'ij: me
demi Primi e' Beneficio del Comune, e fare
tutto quello potra' fare il Gov: e' vossiamo propo-

Guerra

quando ind. Consiglio vna' stabilito, e deliberato, di
e' di piena ragione, non ostando qualunqua' cosa in-
conuente.

Quarta 30 =

Che nessuno Consigliero contro li Statuti
ordinario ancora, che nessuno ordina, o pape-
ma, o alcuna via, o modo Consigliere contro
il governo Statuto, e Statuti, e loro conueru-
o confermare il detto di chi consiglia contro i
medesimi loro pena l'X lire, e cinque denari, e
ciascuna volta che pappi di fatto, non potra
partire d'Palazo, se prima non avra' po-
suto la sua pena in mano del D. P. e' la
sua pena vossiano, che il Consiglio con-
fatta la proposta fatta in esso, sia nullo,
se' senza ragione.

Quarta 31 =

Che i Statutari possino vedere i D. P.
Statutari ordinario, che li nulli panni Statuti
vi sono qualche cosa, che sono Statuti, o non
sono ben dichiarati, pena per dichiararsi,
e porre in chiaro sopra Statutari, o dell'ordi-
gio parte d'essi, e quello dei medesimi loro
dichiarato si abbia di buono, e senza, come
e' solo dichiarazione vna' approvata del
Consiglio sopra gli Statutari mancassero, o

o di morte, o di guerra, o di altro caso, altri in loco
luogo del Consiglio generale, in giudizio del quale
cianno data la libertà.

Art. 40 =

Dell' Elezione del Sindaco della Comunità

Il Sindaco della Comunità, o sia uno, o siano due, o più, che
occupano eltri del Consiglio, quale, per essere eletto, o
venga, sarà pagato, come li giudicava di. Priori, e
questi così eletti dovranno difendere tutte le ragioni,
e cause della Comunità con piena autorità, faranno
ritrovare tutti li Strumenti, e Privilegi del Comune,
difenderanno le Cause de' confini del territorio contro
qualunque Persona, che li occupare, e faranno tutto
quello sarà utile alla Comunità.

Art. 41 =

Di quelli che comprano le Gabelle del Comune.

Stabiliamo, e ordiniamo, che qualunque Persona
comprerà alcuna Provveduta, o sia Macello, o altro
membro della Comunità sia tenuto pagare ad una
o più contanti in mano del Signor Sindaco, e non
altri, e subito che sarà repubblicato il Provveduto,
dovrà dare idonea fidejussione il pagatore come prin-
cipale obbligato sotto pena di L. lire, non più
pena in un anno i Priori, se non faranno
dare la solita Comunità, e la vendita sia nulla
questo 42.

Pub. pp. =

Dell'uffizio de' Viarj della Comita

Ordiniamo similmente, che nel Mese d' Gennaio
si eleggino ogni anno quattro Viarj dentro la Città,
e quattro fuori, e ciaschedun quartiere nel medesimo
tempo, che si eleggono gl' altri uomini della Comita,
quelli civili, e dovranno jurare in mano
del Signor d' altro modo: N' servirare fedelmente,
e sempre farare il bro' uffizio. Saranno tenuto
li suddetti Viarj dentro, quanto di fuori
confermare ben police, e rispettare le strade,
massime le strade della Porta della Ripe, fino
no al Ponte d' Paglia, e là quella via. S' uol
cro sino alla Madella, e farò il dar i piedi
Viarj in città. Nel presente Capitolo abbiano au
terità, et arbitrio d' comandare a tutti gl' uomini
della città, e fuori d' essa ordinare di cinesa,
e pendere con licenza de' Priori, quello che
sarà necessario a le suddette strade, che si dover
no accomodare, e chi sarà comandato li suddetti
Viarj dovrà portar alant, e darli loro pena di
100 di lire, pagarsi di fatto, et il Signor d' altri suoi of
ficiali s' adno tenuto prestargli i quicquid d' of
fenzione delle penne contro l' inmoderanza d' esse
penne

pena d'12. d. Governatore, e licenti e puri ufficiali. 43
Tanto poi dovrà pagare ciò denari della Casa Comandante
che s'è fatto, che hanno fatto i viaggi coll'ordine di. Pioni
e ora pena d'8. lire, e della pena, che si dovranno pagare
dei viaggiatori un 3.° applicati a beneficio della Comandante,
un 3.° del Governatore, e ufficiali, e altri ai suddetti
viaggi, e alla relazione de quali sospiciamo si passò tutta
la pena, qualunque cosa in contrario non ordinata.

Pub. 43

Che ogni lavoratore semini quattro stara ogni anno.
Cuiuslibet licenti, sia sempre coltivando, e il porre
non abbia a patir, ordiniamo, che tutti i lavora-
tori, tanto di dentro la città, quanto di fuori siano
tenuti seminare ogni anno almeno quattro stara
seano, salvo qualche giusta impedimento, e il Gover-
natore sia tenuto sotto pena d'12. d. di ogni an-
no nel Mese di Gennaio farne diligente inquiren-
za, e trovare qualche di questi, che non si sia
addebiato, e mandar fuori del territorio con tutta la
sua famiglia, e hi anni, e detto, se non fossero pagati
dal Consiglio, qualunque disposizione in contrario non ordinata.

Pub. 44

Di far le porte nelle Poyzioni

Perche in ogni anno rimediar al detto governo, e in
commodo

modo, che potendosi mandare pagando il nostro Territo-
rio a Causa delle strade publiche, le forme di Copiazioni
ad tal fine non saranno, che le Copiazioni non
possano più fruttare non avendo l'acqua libera
l'opio, ordiniamo, che qualunque Persona di qual-
sivvia Stato, grado, e condizione, che abbia por-
tezioni nel Territorio d'Aquapend. e specialm.
vicino alle strade publiche, in luogo ove sia
deciso l'acqua sia obbligato per fare le forme
sue, e recipienti, quando sarà la sua Portaf-
zione, e l'acqua abbia il suo Copilico di
una forma all'altra, e così di mano in mano
prende, e dare ogni l'acqua medesima finché
si porti al suo destinato loco, e darsi il Copi-
li trovi. Venuto di luogo, il favoratore dovrà
cercare il Padrone, perche contribuisca la
media di quella ha via sopra in d. forme, che
dovrà prima liquidare avanti al Governatore,
e degli uomini deputati dalla Città. E conser-
vare del prezzo liquidato, e di chiarezza di luo-
ghi necessari per far delle forme, la Città sia
obbligata ogni anno dentro il Mese d'Agosto in
Congresso generale degli due Vicini intelligenti,
e Annunciarli di ciò, i quali abbinò vedere, e or-
dinare i luoghi dove debano farsi le forme, e come
si abbiano da

{ 299. } 44

lo fare con piena autorità, e mandare, e ordinare
a tutti il fare le medesime, et i disubordinati far pe-
nna in cinque tondi, e beyond, la metà della
qual pena in di suddi uomini, e l'altra del
Giudice, e yuenda, e alla Camera.

Rub. 45. et ultima

Non si allowa possessione, e in non a Peruvia.
Simulm: Stabilimo, et ordiniamo, che nessuna posses-
sione Rayana, o forastera, de sia, andi, o posses-
sione sotto qualivoglia pretexto, o chalcun loco a
laborar alcuna cosa di Possessione, se non a
Peruvia, secondo, che s'ha intesa la Camera,
ove s'ementaria, o vero intesa il tenore, de vide
mentaria al Perone, e in qualivoglia i fini, e or-
passe, qualivoglia possino prendere in affitto, o in
altro modo, e contrahendo ciascuno cada impe-
no di 25. tondi d'oro da applicarsi la metà al
Governatore, et accogatori, et in questo caso
si possa procedere anche a inquisizione.

Fine del libro primo del civile

~ ~ ~

[Faint, illegible handwritten text in cursive script, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

Delle Statute d'acquapendente

Libro Secondo del Civile

Rub. prima

Come si devino fare le Citazioni

Chiunque sarà citato una volta, si deve venire alla
 Casa dove abita, e mezzo del tempo del Comandamento
 comparire, se si il di della Comparsa, se sarà il 1.º di
 la Citazione fosse feriato, comparire il primo giorno rigo-
 siato, e non comparendo al termine, e indetto, l'attore
 sa auviare la Condannata al Geo. fatto prima al Banco, o
 sopra del Palazzo, et al Capaldo le proclama, e viene, se
 vi sia il Geo, o chi risponde, et il medesimo, e non quan-
 do chi risponde, sia dato all'Attore il mandato, et la
 Cosa, o quantita richiesta al debitore, dato prima il
 giuramento al medesimo, che non richiedi al Geo
 un auvino d'Calunnia, quanto non produca
 Promento, o altra giustificazione, e se il Geo
 compare, quando la quantita più d'acqua
 sia, gli offenda il figlio, quando lo Comandamento.

Di

Di, e liouvi l'ordine d'ragne, ma se l'altre pro
decepa, s'innocente, o altra giustificazione, allora
si offerisce il fivello, e il suo oltre la spesa dell'innocente
sia condannato ancora nella quantità, che si
contiene in d. s'innocente a favore dell'altre, si
deve dare al suo le ragioni d'provare dentro il
termine d'venti giorni, e si faccia senza sala
re, e obbligazione d'fivello, e se in d. s'innocente
non si offende, o non offerisce, o provasse con
eccezioni, allora sia pronunciata a favore dell'altre
ore la tenuta d'aperti l'altre dei suoi beni, e della
ora addimandata, e condannata nel d. s'innocente
to, e in questo caso l'altre paghi per i danni
e l'altre è obbligo d'capitolato, qual capitolato debbia
riano, che non deve pagare la quantità d'
quello d'innocente, e in fine della causa dovrà
re l'altre d. suo, quando sia condannato sulle
spese, e vogliamo, che pagando l'altre pubblica
nel gravarsi sopra la somma d'co. Tutti si possa
dare il giuramento all'altre coll'istimazione
al suo il giorno avanti, che se mai si prendesse
per il giuramento vero, che si cadrebbe sopra di
se non tanto l'altre senza alcuna denegazione, o beneficio
e

che, ed a' pagari indigne, e abitati, della qual pena uindetta, per
 si al giudice, e ppenale, e si abridue denji alla banda,
 e in tali casi il Vireo dovrà rifare lo spuzo all'incasso,
 e se il Reo nel principio alla causa impiega il suo dolo
 o quando non paghi la somma di 40 soldi, gli si addeba
 in decore d'impiego giorni 5 pagari, e quando
 di somma giorni dieci, quali pagati, sia o presto
 il Reo a pagare senza altro termine, e senza più
 occasione, et altra si paghi il salario del Reo, e il pagamento.

Quarta.

Nelle cause la 4a. soldi in più si grada Summarie
 Vogliamo, che il Reo, sia tenuto, e posto sulla causa
 sino a 40. soldi grada Summarie, e impio Contente
 nel Valha reale, ma che non sia, et se il Reo il debito
 non s'empia alio tempo, o d'occasione, e se la somma
 lo richiede lo faccia vedere nelle cause sino
 alle scate soddisfazione del debito.

Quinta.

Delle Penne, o Mandati. Si denji
 Sono cinque Condennare comparendo avanti
 la compagnia della Penne, o sia Mandato, o avanti
 che sia fatto il Reo, o se il bandito, per gli altri
 sua Condennare, niente, e rilanciare, e se
 si può lo spuzo all'altare, secondo la fatta

giorno del Governatore per tutti i giorni di detenzione
ti, non sia giusto sentito, dichiarando, che il Re non
debe infare altre leggi, che quelle tenute sul Mar-
dabo, et una sola volta.

Quarta.

Che il Governatore debba rendere ragione

Al Signor Governatore che è tenuto amministrare la Giustizia
dovrà ogni giorno che non sia feiato andare
al Banco, e rendere ragione di chi la domanda, e
contro i condannati non pronunzi la sentenza
ma, che si ha proposta l'ora dell'udienza, quale
dovrà essere la mattina del suono della Campana
dell'udienza sino al suono d'ora, che si fa
in Corte: cada in pena di 10 lire per volta, sotto
refezione di lavoro, che può pagare il Pro-
curatore. Vogliamo ancora, che il Notaio del Civile sia
tenuto di scrivere in foglio tutti i giorni senza
si, e anche quelli giudici, ne quali il Gov.
non sarà tenuto al Banco, e rendere ragione, et
che di lui scrittura si prefi sopra la fede, et
Gov. dovrà renderne conto al suo Sindaco.

Quinta.

Come si bandiscano i condannati.

Se non sia quella condannata che dovrà essere stabilita
in gremio

47
36
quella città, e denario sufficienti a pagare quello che
ne domandato del suo condanno, vogliamo, che il Gov.
possa bandire dalla città, e suo distretto, e porre al
suo d. Condanna, e sua Carcerato, e opposto a pagare
il suo debito speme, e alle spese fatte nel suo con-
danno, e se in ciò il Gov. e suoi ufficiali saranno
resistenti cadano in pena di 12. lire fatta ogni
dai Capitoli di Genova, e il Gov. abbia elui in tutta
città, che siano sufficienti a pagare quello che
ave, e la relazione degli d. d. con la sua la fede.
A. d. d.

Delle Citazioni de' Forastieri

Perche la giustizia abbia il suo corso, e luogo au-
che contro i forastieri, vogliamo, che quando occorra
ciare alcuno di questi a comparire colla citazione scit-
to lo offiggi alle Scale del Palazzo, o al solito luo-
go della città del Capitolo, o Trombetta, e che se i giorni
continui d'ora bandire a suono di Tromba, accio
li si possano comparire a rispondere all'istan-
za, e non comparendo dentro i termini, e giorni
il Gov. come Condannato legittimo spedire contro di
essi il mandato, non ostante qualunque cosa si contenga
A. d. d.

Pub. 7.
Dell'ufficio del Notaio della Banca Civile

Il Not. della Banca Civile dovrà essere aperto dal Prefetto, e nel principio del suo Ufficio jurerà in mano del Seg. d'esperienza il med. e quello tempo si sarà ordinato pel med. e tempo fraudes. Dovrà il Not. riprendere il Banco tutti i giorni juri-dici, e non partirsi dal med. se non ad ora com-petente, e finendo non partirà. Il Governatore scrivierà tutti gli atti, e Scritture, che appar-tengono al suo ufficio, e avrà il suo salario la metà de' denari della Banca, quali denari dovrà porre tutti nel Cazzo, e quando li aprirà il Cazzo del Cancarlungo spierà col D. Notaio, allora sarà la metà del D. Notaio si riserva poi a mettere in D. Cazzo i denari delle Copie de' Contratti, che faranno i suoi, e mandando a mettere nel Cazzo i denari de' atti, e Scritture Civili, cada in pena di 10 lire, e dovrà far pagare, e rifuocare i denari de' atti, e tenere un libro autentico sotto la sua pena, e sia tenuto, caden-do nel suo tempo la Madonna del fine, e giunta della Madonna d'Agosto fare un Ceno d'obbligo di dieci lire in tutto, e offerirlo alle D. Fe. 10.
Pub. 7.

Del Salario delle Scritture

Il Deposario della Coma, ovvero il Messario della Banca Civile dovranno pagare le Scritture, e atti delle Cause Civili nel modo seguente. Per ciascuna Citazione, e relazione dodici denari, dell'operata di quello 11. denari, per la comparazione della lite 12 denari, e così la pagarsi dell'attore, come al Caplo primo d'esso libro, e giuocando in Cause 12 denari tanto dell'attore, che del Reo, e di due il termine dodici denari, e ciascuna perizione fino a 50 soldi, 12 denari, la quale fino a cinque lire due soldi, e da indi in poi due soldi e tre denari, e eccezione, e professione, e produzione di Strumenti, e comandamenti, dodici denari, e bandimenti fino a 40 soldi 12 denari, da 40 fino a 500 due soldi, e poi a qualunque somma due soldi, e sei denari, da pagarsi dall'attore della Commissione, e requisiti, e ciascun testimonio, e di ciascun articolo 12 denari, pubblicazione di Procepo due soldi, e tendenza 12 cinque, purchè il salario sud. che si pagano, e qual s'è quant'è domandata non paghi, e Capolo 45. Sapi come si è detto nella prima pubblica. No. 3.

Rub. 9.

Che i forastieri non siano spinti alla fiera
Vogliamo, e gli usanze legge fermiamo, che non
sian forastieri, o Murarrano prima a richiederli
ciò che un Creditore deve aspettare, o giudiziale
forza il pagamento nel tempo delle Fiere
seguenti, cioè il Martedì d'Aprile, il primo di
Maggio, cinque giorni avanti la Madonna del
Dino fino all'ora d'Aprile, il d'ella Vigilia,
il giorno della festa, e il giorno dopo la Madonna
d'Aprile, e subito il tempo della fiera il d'elli
i Santi, il giovedì, venerdì Santi, e se in
alcuno di tali tempi ci sono forendevate,
ossiano, che subito sia rilasciata, ma in il
tri tempi provata legittimamente, il Creditore, se il
debitore non possiede beni stabili da pa-
gare, potrà avere aspetto e soddisfarlo, e se
il debitore convenuto non avesse beni stabili,
né modo di soddisfarlo, né di farsi carico,
e se non abbia modo di farne, il Creditore
sia obbligato ad averlo, e vero e suomaner
nimento, e subimento, e non facendolo, il Co-
venuto debba rifarsi cura pena, o danno
del suo ufficio fatto, cioè l'incarcerazione al

Credito, e che proceda al cancello del Reg. del Vito.
Feb. 10

33.

48

Chè si converga il Popolo, e poi la Sventura
Si è Def. della Contà nell'effezione di Proventi stabili
in estate vorrà convenire alcuno deposito al suo libro,
vogliamo, che il medesimo converga il Popolo, e non
la Sventura, quel Popolo è tenuto del suo obbligo
e nell'Istomento è tenuto indennizzare la Sventura,
secondo la promessa fatta, e l'Ufficio del
Governatore di procedere in questa maniera, co-
me Simonia d' giustizia sotto pena di 20. lire di mon.
Feb. 11

Non si ritengono forasieri i debiti fatto al loro.
Si forasieri, che sono in gran Città di passaggio, dove
vogliono ad abitare nella medesima Città, e suo distretto, e fac-
cino cioè che li comanda la Contà, o passino al-
meno l'allibato di 20. lire non vogliono potino
spese a tutti pagare qualche debito, che accipero
già fatto in altre parti fuori della Città, e suo distret-
to, quando, e dove non compariscono con esso, e non qual
che atto, o contratto obbligatorio, in cui l'obbligazione s'impone
e d'effezione ritengono in qualunque luogo, e luogo,
nel quale il Gov. proceda, come Simonia d'ragione
Feb. 12

Publ. 12.

In causa di un credito, si proceda contro il Principale
Quando l'acquisto, da un acquisto, si ingiugisce la causa
Civile, d'annodato, o d'ordinario, o d'abuso, o d'altro
siccome, il creditore dovrà prima far eseguire il
suo credito contro il medesimo Principale, acciò
si ingiugisce anche in persona, e fatta la disquisi-
zione di beni, se ne dia nota alla vendita,
e se non essendo sufficienti, la medesima ven-
da sia aperta a supplire alla mancanza, o non
essendovi cosa alcuna, pagare il tutto del proprio
pagando, o di un termine competente ad
opporre, e la vendita non potrà essere aperta
pagando più di quello deve il Principale, se
si è fatto in contrario, non valga, se ben-
to di ragione.

Publ. 13.

Nelle cause civili si appigliano le sentenze
Vostre, che nelle cause civili le sentenze, e con-
tarne, siano fatte senza alcun salario, e non
decano mandarsi ad esecuzione, quando po-
sano essere pagate un'altra volta, mandando
Credito, che fare l'istesso, dato al me-
desimo

medesimo il giuramento, che non lo fa con animo d' ¹³²⁴ la
lancia, sia questo l'arbitro, et questo il termine d' un
50
quindici giorni ad opporre, quali pagati senza prova, in
l'altro porto in possesso delle ragioni contro il Dio
et la corda richiesta, e gli suddetti, cioè non abbia
luogo nelle Corti Imperiali, nelle quali vogliamo si
possa l'arbitraggio, e fare quest'ordine

Sub. 14.

Dessi Arbitri, et Arbitratori

Perche la legge vuole, che si dia la differenza
che nascono fra i partiti, e l'arbitro, si non si modo
di sfuggire la lusinga, e lo spreco, merito degli
Arbitri, et Arbitratori, dovranno li medesimi subito
accettare il compromesso delle Parti congedate, stabili
e definire la causa nel termine convenuto nel
Compromesso, quale in due mesi dal giorno del me-
desimo compromesso d' 100 lire, e non formare l'ultima
re, impediti, ovvero conformati dalle Parti, et
il Godi possa forzarli a fare il faudo a requi-
sizione delle Parti, et abbino loro salario de
denari 100 lire, ne possa ascendere questo più,
che 100 lire

Sub. 15.

Come

Comè si debbano eseguire i faudi
Se alcuno produce avanti il Gov. qualche
faudo o denudo à suo favore dagli Arbitratori,
e chiederà l'esecuzione del medesimo contro il Reo,
dovrà assegnarsi al Reo il termine d'undici gior-
ni ad opporre tutto quello, che vuole contro d.
faudo, qual termine pagato, e non opposto,
oppure non grade l'opposizione, s'indespe-
cujine à quanto si contiene in d. faudo,
e se alcuna Persona fosse il Compromissario,
o gli Arbitratori faudato, avrete qualche
difficoltà in d. faudo, e là potete si richiedere
il Compromissario del vostro l'arbitratori dalle Parti, e
anche dal loro sempre approvate il faudo, e
e approvate tutte Parti, mezzo del loro giu-
ramento d'non controvenire à d. faudo, in tal
Caso sempre Majora alcuna d' tempo si dia
esecuzione à d. faudo, senza che la parte lau-
data, quando la pena, veduti del Governato
e il Compromissario, e faudi suoi, nè si porta
à d. faudo contraddire, che se si fosse qualche
opposizione al medesimo, non vaglia alcuna
ragione, se non allegare aver pagato, o esser
falso il Contratto, o la prescrizione di tempo, giu-
rato

35.
51

giuoco d'ordi, che non propone ciò con animo d'la
curia, quali opposizioni non gravando sul demanio
appartenenti talij, con, e casti in pena d' lire
X. di lenari, e chi contrariasse, o opponesse d' d' g' au
do, es' esecuzione del medesimo casti in pena d' lire
500. E questo sotto la pena delle loro persone, giurati
sic' d' essere, alcuna legge in contrario non ostante.

Quarta. d.

Che nessuno sia gravato, e debba altrui
Qualunque d' Aquasanti, o suo territorio vossiamode
e debba altrui, o s' ripresenta commissa contro
alcuno, sona, e giusta d'ritto, e concesso, sia in
Caso senza minimo d'p'p' e a tutti d'anni per
giudizij, es' indugno d' chi lo fausse arrestare, per il q'
venabone deva procedere sommariamente, e
senza d' rite d' giudizij conho p'p'iali, che a p'p'
faranno simili molestie sotto pena d' 25. lire d' d' mesi.

Quinta. d.

Che il Marito paghi la Dote della Moglie.
Vossiamo ancora, che il Marito sia tenuto paga
re i Dajz d' la sua Moglie dei Beni, su la me
desima avera nel Demanio d' Aquasanti, e
si e' utile delle sue Possessioni. Gio, per
d'era

Dei quali una del proprio, la Mosche sia ob-
bligata a dirla in ogni caso, e a dirla subito. Come
a un d'Alasino, che il Maudo possa conju-
rare la Mosche in giudizio, e a dirla in una bella
medesima, promessa d'aver ratificato, e a dirla
medesima, e a dirla, e a dirla, e a dirla, e a dirla
potrà farla, e a dirla, e a dirla, e a dirla, e a dirla
vi bisognasse il giuramento, nel qual caso do-
rà la donna comparire personalmente
là. Quo. 10:

Delle due portedute di X, 20, e 30. Anni
Qualunque cosa scabile, che sia di una persona
avuta, e porteduta, e porteduta, e porteduta, e porteduta
fra i Parenti, e anni 20. ha, e l'Agenti con
giusto titolo, e con loro, e con loro, e con loro, e con loro
piena ragione. Di più, se alcuno averà por-
teduto alcuna delle cose scabili, senza titolo
di 30. Anni, non potrà più nel possesso di
essa essere indifeso; e a questo si eccettuano
no le cose di Pupilli, di Minori, e delle Donne;
e quando si è titolo d'Orde, e i beni
della Contea, sopra i quali si osservi il Jus
Comune, come anche nei beni della Com-
mune. Per cose poi se non sono domandate
nello

136
52

nello spazio di cinque anni, ed ancora la sua rendita, ⁵²
pagata: sempre non si possino più vendere, né
sospinere al governo, cioè gli altri non abbia luogo né
mobili impiegate, o che come tali si ritengono
al governo.

Pub. 19:

Di chi non meriti benedizione
Qualunque persona, che abbia possessioni, o in
Città, o fuori di essa, esorbiti nella ^{ma} medesima
osservare i statuti, e ubbidire ai comandamenti di
Superiori, pagare i dazi, e pagare, e fare altre
funzioni, e pagare, e la sua scrittura sul libro
dello Spicchio, non gli sia benedizione ragione da
alcun ufficiale della Città, o sia di questo paese,
come gli altri sono pena di X. lire al Governato-
re, e a contropartita.

Pub. 20:

Che non si facciano i Sigionanti
Chi vendesse alcuna cosa in mobile locata ad altri,
non si serva le ragioni al Conduttore avanti, che
sia finito il tempo della locazione, e che si pe-
sione del Conduttore, e al medesimo personale, e se
costello si conserva nella cosa locata, e non danno
senza obbligo di libello, e ammenda, e proce-
dimento

mezo ogni ordine d'azione, del qual danno si ha
atta relazione alle Stimatori del Comune, e le cose per
di loro esquire il Governatore, e suoi officiali
nel termine di 15 giorni dopo che ne saranno
avvisti sotto pena di 25. lire. Vogliamo ancora che
si al tempo della vendita tutta, cosa venduta fossero
alcuni frutti, il Compratore sia tenuto, e quello anno
dare al Conduttore parte de medemi secondo il pat
to fatto al tempo della Condizione, o locazione, Ma
se il padrone della Casa pigionata non avesse
dove abitare, il Conduttore in tal caso dovrà ripri
sarcita al padrone, ma questo durara, jure, e
de la la vuole, e medemo, alcuna legge in
contrario non ostante, pagando il Conduttore la
pigione più volte, secondo il tempo, che vi sarà
abitato. Chi poi dovesse comprare una Casa,
non possa cedere il pigionante, quando
abbia principiato l'anno della locazione, e
nonche non l'anno compiuto, e il padrone della
Casa non a 100 giorni avanti terminati l'anno
senza incasso di pena alcuna senza ce
Ponte, e fine, e Coare Massaraja, e
sotto del pigionante, sino che del me
desimo sia soddisfatto della pigione

137
53

ne, e subito il tempo della locazione, se il Conduttore non
pagaria postogora, o prima realmè, e personalmè, e riven-
to a requisizione del Padrone fino che l'avea soddisf-
fatto. Quando poi uno venga a pigione una casa in-
mobile, o nel fine dell'anno volge dominar d' rite-
nuta, dovrà due Mesi avanti farne la sua libertà, ed
il simile deve fare il Padrone, quando non volge
se continuare la locazione al Signorino, dovendo
solo notificare due Mesi avanti, altrimenti d' insen-
do continuare la locazione per un altro anno, e
il medesimo prezzo, nè sia licito ad un Padrone la
veia locato una casa locarla ad un altro senza la
piena intelligenza del primo locatario, e se il Contra-
rio il locatario subappara ad un altro senza saputa
del Padrone sotto pena d' 10 lire, e della nullità
della sublocazione, volendo che ciascheduno per-
ta denunciarlo, che guadagnara la senza parte
della pena. Questo abbisluogo nel passato, presen-
te, e futuro, habuto eleno in Curato non
ostante; e se il Conduttore volge lasciare

La

La Casa di lui locata innanzi al tempo, sia dovuto
lo pagare l'intera prigione, come se d'ora
fosse finito.

Regola LI:

Che le Donne non siano ritenute in Palazzo.
Le Donne nè per cause civili, nè per cause criminali
si possono ritenere in Palazzo, dovendosi per
esaminare di alcuna delle sud. cause, e dovranno
esaminare o in Casa Vecchia, o in Chiesa d' S. An-
gelo alla presenza di due uomini di reputazione,
che non siano ufficiali, o Capitani, e se alcuno
si facesse, e loro esami, atti, e udienze, e risposte
non benchino d'azione, e l'ufficiale, che con-
terrà capiti in pena d' 50 lire la ritenersi
sul suo salario, e se il depositario sarà negli
penali in ritenersi le paghe per 20
lire. Vogliamo in oltre, che nessuna femina
possa ritenersi carcerata, se non d'ora non
sopra i luoghi fino all'ora d'ufficio, e si
danno dove loro cauzione d' rappresentarsi,
o per pagare. Nei casi gravi dove si ritiene
leca la ritenzione personale, la predetta
femina paragonata, e consegnata alla Mon-
che

300.
54

Se nel Monastero in qualche luogo di esso, come pure
in al Gov. e Priori di questa Città. Li prigionieri
tenuti si dovessero ritenere, e pena personale, dovrà
questi medesimi nella prigione di loro, o in altro loco,
e salvo ad arbitrio dell' Ill. Gov. e Priori; ma gli
ufficiali non possono tener con loro alcuna femina
né in Palazzo, né non cagion d' infermità, né se
sia ad ogni permessa ritenute.

Rubrica
122:

Delle rifusioni da farsi da Creditori
Subito, che un Creditore sarà soddisfatto interamente
dal suo debitore, vogliamo, che sia tenuto far pagare,
o annullare l' istromento, o scrittura del debito, e
già ^{uno} medesimo, diciamo, che debba ricercare l' altro debitore,
anzi affianciamo, che giudo questo sarà pronto pagare
il denaro, o quella cosa, che sarà contenuta nell' istro-
mento, o agio di debito, depositi e/o in mano di
Persona sufficiente il detto, et il Gov. ad ubi la fede
del depositario, e effettuare il pagamento, a richiesta
del Pagatore, dovrà sommariano, e pubblicamente
ogni solennità legale, far pagare, e scarica-
re, et annullare ogni scrittura, pronunciando
fare

esse quasi capere nulli, obligando il Creditore a
comparsa personale, e per la quale si
favore del debitore, il che deve fare il Governatore
suo padre mancando cada, in pena d' un soldo
d' denari, se qualora muore, si della tomba, e del
suo dell' jure debito, et in questo si levato il
Creditore ubbidire informando nel Gov. 1000 jura
d' cinquanta lire d' denari.

Pub. 23:
Che non si dia il debito pagato.

Se alcuno si contenta d' adimantare il debito pagato
una volta cada, in pena d' 25. lire, e ciò non ostante
se sia ancora tenuto alla referenza delle leggi, et
a tutti i termini della parca, et una simile
pena si paghi se fatto venga alcuna dimi-
nuzione. Pub. 24:

Che il lavoratore delle terre debba aver il lavoro.

Qualunque Clero, che prendeva a locare,
o è morto alcuna possessione d' campagna,
come Vine, Venue, o altro vogliamo, ha de-
vuto lavorare o mediana, e allivarlo fedel-
mente a ego d' buon lavoratore secondo la Conque-
stina

o stile di puffed lina, e con lo facendo per da la mela
 di puffed, e nel lavorare la Vigna diciamo, che i
 lavoranti sieno tenuti portarli a ragione, rappo-
 ce l'ad voler l'anno a suoi debiti tempi secondo
 la consuetudine di Aquapendente: e ogni le opere
 di puffed porre un opera a ridica la proporzioni
 sotto per il d'go l'odi da pagarsi al Padrone della
 puffed, e si s'invia tutti gli altri puffed, che sono stati
 fatti, e si faranno tutti il favoratore, e il Padrone.
 Come anche sia tenuto il d'loni mandare i
 ni, Biade, e altre vimenti fino a mezzo agosto
 sotto la medesima puffed, e il favoratore non faccia
 meno il tempo suo: per il Padrone farlo fare a
 tutte le spese del Louco, alle quali verrà a questo effetto
 e di più dovrà ringraziare il Padrone della Vigna, e
 nulla del danno, che il med: avrà patito, e non aver
 puffed ben lavorare, e non lavorare a tempo debito, se-
 condo la stima che farsi da due Vintini Periti
 da eleggersi dalla Parte sua: la quale si nominano l'auento,
 dovrà il puffed, doppo un terzo, e secondo la stima del
 li due, e terzo Perito si metta in esecuzione prima
 che

che sia levato il fructo delle soppioni. Quando poi
saranno mietuti il grano, e le fave, sia tenuto
il favoratore, o colono a pagare il Padrone un giorno
avanti, che voglia trarre d. simenza, da quel giorno
seguente la tridaria sotto pena d. x. lire, e scenda
all'allocatore, o sua famiglia. Et se il Padrone non
andasse, o mandasse all'ajo, o luogo de giudice, a
vedere il suo contratto, o parte, il favoratore non
sia tenuto ad alcuna pena, o inavvece, o ad emenda
overuna se d. contratto si perde, e se mai il
Padrone volge la sua parte in grege, o in
no bassi, possa prendela colta conenzia
del favoratore, e colla richiesta fatta al
medesimo avanti suo testimoni, e posto per
tridare a spese del favoratore, qual favoratore nei
Vogati, e Vogati abbia ragione di farla simenza
sua anni undici, o in fuori, e se il medesimo
non lavorerà, e acuminerà la colta, o Maggiori
sotto li otto di settembre, non trarrà i grani
doppo mietuta l'ostagionia, e se siade quando
verrà richiesto dal Padrone, o locatore al
tempo del raccolto, cada in pena d.

140

di Jo: Toldi di Senari. Vogliamo in oltre, ed ordiniamo, 56
che sia lecito al Patrono delle di. possessioni, Loro famiglia
di andare, pagare, e stare per tutti beni allodiali, in
già incorso di pena alcuna, non ordanti scabuti, ordini,
e disposizioni in contrario, con che se non devino loro
manuali di danno in pregiudizio del Colmo.

Rubrica:

Delle Cose censite, o fivellate

Se alcuna Persona avera qualche cosa di beni sta-
bili a generazione, o fivello, e disponesse di venderla, o
in qualche modo alienarla, dovrà prima ricercare il
Proprietario, e se non comprata per 12. denari, limitre
no di quello ne ricerca l'altro, e non volendola com-
prare il medesimo, pagati otto giorni dopo la vendita
de fatto potrà venderla. Con più di beni, ripartita
per la porzione, e ragione a favore del Proprietario,
il quale dovrà accompagnare alla sua vendita, e
se tal vendita si fa senza niuno di essi
sopra il Proprietario, si osservi la ragione comune,
e se non fosse pagato il Censo, o Canone,
per beni, o più, non perda l'Infidelesità

Le sue ragioni, ma cada in pena di xx lire, la medesima
quale sia tutta tonda, l'altra del Proprietario, e paghi
il Canone duplicato al Curato, alcuna legge in luogo
non ostante. Dato poi il Caso, che si troua pagare
il Canone, o l'uno o l'altro Cap^o, dovrà il Proprietario
far bandire per i luoghi publici, e trarre detta lettera
che la ragione, e l'uno gli sia pagato nel termine
d'otto giorni, e pagato di tempo tempo l'effettivo pe-
r soffendo, possa prendere di Cap^o, o Capalino o piena
ragione, e le cose pred^e, abbiano luogo nel paga-
to, presentate, e futuro. Vogliamo, e ordiniamo, che
il pagamento delle cose pred^e sia tenuto, e
quello pagare i Dazi, e gravaggi del Comune,
facendole legnare nel libro del Comune sotto pe-
na di un fiorino.

Pub. 26.

Detta pena di dieci nece pagare il Canone
Qualunque persona volge nece d' pagare il
Canone ad alcuna chiesa, o sia contro d' lei conclude-
denti, provato, che la cosa sia d' valore venti
cinque lire, o da indi in più, paghi di pe-
na 20. soldi al Comune, e si fosse d' valore di
di

di 25. lire in più, in onore la pena di 2. lire, della qual ⁴¹ 57
pena la metà sia della Contà, et l'altra dell' devesij
per il Canone pred.

Pub. 20:

Della Mercede di Notario & I. Momenti

Stabilimo, et ordiniamo, che ciascun Notario le bade resti
suo, et gli I. Momenti publici in termine de' giorni
dell'giul' adimandaria, pagandoli la sua debita mer-
cede, sotto pena di 40 soldi a doi contrasari, e con una
mercede d'indenda da 15 fiorini in più, per ogni
den il Notario baj: 20. da 15 fiorini in sotto sino
a 50. sic' giuli, e da questi sino a cento cinque pa-
voti, e da questi in più, baj: 20. et Continuo pro
voto, e sia obbligato seruire gli I. Momenti in pub-
blica forma con tutte le Clauole, che di' jure, e
le Consuetudine si ricercano in detti Contratti, so-
to pena di dieci lire.

Pub. 20:

Comè si devono assegnare le Strade.

Il Padrone di quella possessione, nella quale qualcuno
predendesse avere il Jus del transito, possa, se deb-
ba

La agygnare al med: no la strada in luogo meno dan-
noso al Pavone, isabile, e congruo à poterli passare,
e se in talo agygnazione d' strada najera qualche
controversia, i Partidori del Comune devino esser
l' agygnà, e consegna d' strada, conforme parerà
loro onesto, e congruo, et all' agygnà che faranno
di Partidori loro iaguarda delle Parti acquichan-
si, e Conventazi, e se alcuno d' loro rilancia cada
impensa d' 2 lire da applicarsi la metà al Comu-
ne, l' altra metà alla parte osservanda. Dato per
il Capo, che in d. Possessione vi sia la strada cenda,
e determinada non possa mudarsi la medesima
senza deliberazione del Consiglio juile, e chi presen-
tare averà azione d' restituere i beni altrui, dovrà
provare i frumenti, o cose giustificazioni con-
tendenti, e legitime.

Pub. 29:

He non si vendino ragioni contro la Comda
Paviniana, de nessuno vendita, comeda, o Passerij
et de verun modo ragioni, titoli, o scitture
contro la Comda di Acquapendente ad al-
cuna Persona della Città, o forastiera sotto
Sotto

1000 pena d' 25. lire, et annullazione d' tal condanna, ^{40.} con 58
esione.

Pub. 30.

Del Salario degli Avvocati, e Proci.

Gli Avvocati, e Procuratori, che son soliti assistere
nelle differenze, che ingorgano nelle Cause, quando
vogliono o vogliono queste ne' tempi delle Parti, e ora
secondo il Governatore conceduti, et ordinare ai med. ^{50.} che
se fare difendino la causa loro pena d' 10. lire, et il
Salario di med. ^{50.} dovrà rifarsi dal Perdente nel fine
della causa doppo che sarà condannato nelle spese,
e ciò abbia luogo nelle pronunzie fatte in Camera,
maia; la spesa d' tali onerati dovrà rifarsi
dall' arbitrio, e prudenza del Governatore, auo' si do
vega, et conveniente. Si alcun Proce poi com
parisse in giudizio, et and' p'ona, et dopo in una
parte della causa negasse di fare Proce d' qu' copia
in pena d' 25. lire, et della refessione del danno della
Parce; d' più se il med. ^{50.} Proce comparisse in giud.
io d' l' altro, et il suo p'ceder: o d' nascosto vagliano che
questo tale sia mosso ad d'bo' gli luoghi publici
et Consueti della Città, et il Gov. lo condanni in lire 100.
pub. 30.

Come si debbano fare i Sequestro

Non potra' spedirsi fare alcun sequestro contro iudici
 que' Reyna' abitanti in questa Città, la quale al
 sia, e possiede beni stabili, il che provia' emble
 intendi' dal libro de' Catalogi, quando non si trovi' for
 s'una in contr'io, e facendovi differend; sia il
 tutto nullo, ni' b'ng' d' ragione, o l'ufficiale, che
 contravenia' al j'udicio' habuto passu' per' r. s. tra.
 Questo se non abbia luogo contro i forastieri, e non
 potra' esser, contro di quelli si possono spedire seque
 stru', intendendovi anche i' Abitanti di cinque
 g'ode, e delle franchigia' de' Comad. Si potra' no
 denzi' spedire i' sequestri contro gli Abitanti, o po
 t'edenti sopra i' b'nti, e rendite d' qualche par
 sime, quando fra' essi si sono disputati, o contraver
 sia sopra i' confini, e questo e' sempre mag
 giori scandali, e r'ize, onde chi' spedira' simili
 sequestro sia tenuto indeminere don' M'p
 produrre le sue ragioni, e l'ayd' d' una tale
 spedizione, altrimenti pagara' d' l'ufficiale d' questo se
 cavi, e la l'ayd' si abolisca, e non si osservi.

59
 Come si debbano eseguire i Testamenti.
 Ordiniamo, che i fiduciarij, esecutori de' la-
 mentarij debbano loro esecutione à quanto viene loro
 commessa de' testatori, adde' loro ultime volontà ad
 termine d'un Anno dal dì detto morte del Testatore,
 e' eseguire la volontà de' defonti, massime dove
 tratta di suffragio d'Anime, e di compra, o vendita
 di Beni del defonto, ancorche s'habbi, o possessori
 ricusassero tali alienazioni, e' que' il prezzo de
 medemi, trasferire al Dominio d'ogni favore de
 lui comprare, facendone pubblici Contratti; e
 poi della vendita de' Beni del defonto aver per
 qualche denaro, i medemi Creditori doverò dar
 lo in mano de' Crediti, e possessori d'esso defonto,
 quali istad si dovranno ritrarre, quando vien
 tal' 15 giorni avanti non dovranno adempire
 la morte del Testatore, o non dovranno d'averlo
 d'averne il denaro necessario, e' d'empire, della la-
 sile, e che siano poste in effetto, e d'ogni
 suoi officiali in simili Cause siano tenuti
 procedia d'ammariand: soli stano, e senza

senza osservare alcun ordine giudiziale contro gli Giudici
vicariati, nelle materie sopradette, che tendano ad privar luy
non dovra essere il Caporale al Not. della Camera d' 12.
sodriglia, et il presente Statuto sopra l' uopo nel papa
lo, presentat, e fusero.

Pub. = BB:

Come si deva procedere contro gli Giudici
Stabilimo, e ordiniamo, che se alcuna persona pre-
tendeva avere qualche ragione sopra i Giudici, che
ne di qualche difetto, dovra procedere contro gli Giudici
nel seguente modo, cioè, presentarsi gli Giudici certi, sia
no giustificati, e mezzo del Caporale di stanza alla
Parte di compagnia personalmente avanti il Signor
Governatore, e tre giorni prima di rispondere, e por-
tere alle ragioni d'elli demandate contro gli
Giudici, e ricevendo i d. Giudici la compagnia in
di. termine, allora il Governatore dovra far porre
l'attore in possesso della cosa demandata, o liquidata
o almeno nel secondo Decimo, o nelle spese del medesimo.
fatto, dato prima il giuramento all'attore, che non fa
questo con animo di Calunnia, e l'non esser pagato
della cosa che domanda, ne in scritto, ne in parole;
Quando poi non vengano gli Giudici certi, allora si faran ban-
dir

1741
Mar. 60

Dirò in piedi della scala del Palazzo, ed avanti l'App. del
so condire = Chi vuol quod Gode, o rispondere Gode del
tale caso, e difendere i suoi beni dovrà comparire a
richiesta d'ogni tale pretendente dentro il termine di
60 giorni giuridici avanti d'Ess. Gio: a rispondere quello
stimerà di ragione = con tal bando si mandi almeno
due volte in diversi giorni. Dandosi il App. l'assunzione
comparire, e dare per le tue istanze, e sia ammesso
in possesso di beni del defunto, e la quantità doman-
data, e gli spese, d'obbligarsi a giuramento, come
sopra, e tali bandi vengano di piena ragione, et senza
App. o Statuto in contrario non obstanti.

Rub. 34:

Dei denari si danno in pagamento.

Debitore principale volendo soddisfare il Creditor,
vogliamo poter larghi, e in parte quantità del suo
debito, qualivoglia parte di beni tanto stabili quan-
to mobili, e del Creditor sia tenuto ricevuto a firma
de' signori dalli Sindacati della Città sopra ciò legge-
rati, e quando abbia luogo in qualunque cosa, o quan-
tità di denari, o più del Principale, o
della licenza, dovendosi però prima rice-
vere

ricercare i beni del principale, che quelli della società. Il principale
poi s'intende quello, che riconosca di persona, e aver il debito
suo effettivo, o pure si procuri con testimonio: con scrittura,
o con Testimonio; non vogliamo poi, che possano levarsi ai
Debitori i Panni da darsi tanto di più, che della sua di-
gnità, nè meno armi, o Panni, che averà nel
posto, se averà altri beni, onde possa pagare il
debito, e spese. Gli Stimatori predetti nel termine
cinque giorni dopo, che saranno richiesti dovranno
avere stimato i predetti beni, o Mobili, o Immobili, secondo
na. l. x. l. i. e, ed il Creditore dopo stimati detti beni
dovrà recarsi a denota della stima in pagamen-
to, e soddisfazione del suo Credito, e capiare qualche
vaglia di promesso, o scittura d'obbligo, facendone a
favore del pagatore, quicquid finale. Se poi il Cre-
ditore dentro il termine prefisso non volgerà ri-
cevere i detti beni come sopra stimati, in tal
Caso pagato di termine s'intenda il debito ca-
to, e nullo, come se fosse l'ordine pronun-
ziato il Governatore, il quale, altro con dovrà pronun-
ziare

giare. Questo Capitolo non abbia luogo quando si tratta di detto
 contratto di denari imprestiti, o fatto con Mercanti, o Signori,
 dove corre industria, e servizio, nei quali casi non sarà ob-
 bligato il Creditore, prima che il suo credito bene stabilmente contenga sua
 volontà. Gli stimatori poi siano ritenuti crediti, e istruiti
 alla loro stima, che dovranno fare, come a loro parerà, giu-
 rando prima in mano del Cancelliere di scrivitar il loro offi-
 cio senza fraude, ma con tutta fedeltà, e averanno
 loro mercede de denari circa di quello stimaranno, volen-
 do che le cose giudicate abbiano luogo sub presentia, sub pres-
 sato, e nel futuro.

Pub. B.S.

Si Capite non si ponghino alla Cadena
 Non vogliamo, che sia tenuto al Governatore, e suoi
 ufficiali, e Cancelliere far mettere alcun Capitolo, o nome
 sotto alla Cadena della Colonna del Comune, o ad
 altra Cadena, e Cayo, d'alcun delitto sotto pena di
 dieci lire d' denari a chi Contragasse.

Pub. B.S.

Rub. 36.

Dei Pegni

Chi avera pegni di cose stabili, o mobili del suo dovere, o di sua piena volontà, o d'autorità della Corte di sopra: s'è di cinque, o più anni, e per d'esse giorni, quelli pegni, dovrà ricercare il debitore, e che li richiama, e pascati cinque giorni, senza che il medesimo si richiama, o soddisfa al suo dovere, coll'ordine del Governatore li farà vendere nel Lombardesca valle in diversi giorni, e ore, e per potà vendere venduti al più offerente, ovvero col decreto del giudice videne gli suo pagamento al prezzo, che saranno tirati, con questo che se i pegni fossero tirati più di quello porta il debito, il più dovrà rifarsi al Padrone del pegno, e se il pegno fosse sotto il valore d'100 soldi, potrà il creditore videne cinque giorni, e per se si pare, e vendere come sopra, e se la vendita sia valida, alcuna legge in contrario non osando. Non milita però questa regola di Salispe, Pargone, e panni di d'oro, o d'oro d'anni, quelli non si possono prendere

Dei in pegno sotto pena di 50 soldi per ciascuno ufficiale, o 62
Castello, non ostante, qualivossia cosa in contrario.

Publ. 30:

Che le Femine dotate, e le dotate non succidino.
La femina dotata, o le dotate, essendo fedelli carnali non
succidano abintaxato nei beni paterni, o materni, ben
se non posta sopra privata del dritto che si compete
ragione d'usufrutto, e i fedelli siano tenuti danti la
dote, e non sarà dotata insieme colla sposa, e figli
menti, e preparati tutti l'alimenti fino che non
andara a marito, secondo la facoltà loro istituita,
s'io è lecito al padre, e alla madre sapere alle fi-
siche, come ho pareo, e piacuto, e ricevendo d'um-
mine di volere la legittimo, dovranno ricevere la dote
secondo la facoltà de' beni andati, ma possono pre-
tendere altro, e tutto quello avranno avuto in dote
prede, si possono avere avuto, ogni legittima, par-
te, che li possono toccare de' beni paterni, o materni,
o tanti i fedelli, o la figliuola carnale, non posse-
no domandare d'altro, alcuna legge civile, o ca-
nonica, che disponesse in contrario non ostante.

te, questo indizimo diciamo d' qualunque e d' talo, o d' talo,
che ceppa d' alcuno gio, o d' altro Parenti, che monjuro
tempo far ilamento, in cui succede sempre il
Majchis del Cogo della Capa, in un indimo pado
nie de te temo abindato, e non la femine dote
o, o la dote, come si è detto d' sopra.

Pub^{ca} 38:

Della Capatua dei Contratti

I Crediti e Capa di Contratti, obblighi, quando da
non vengono dai Creditori, prodotti in giudicio, o in
casi favoriti, giudicio alla presenza di due Testimoni
nel Corso di 20 anni vogliono, che siano Capa, e suf-
citti, annullati, ed venno valne, se non fossero
tali Legittimandi impediti. Il presente Statuto
e' un obbia leoprie deini, e Contratti dotali, ne
canyoro ne deini di Pupilli, il dote si osservi in ogni
tempo, Statuto Contrario non ostante.

Pub^{ca} 39:

Della parte di Dote, che guadagna il Marito.

Il Marito, che sopravviva alla Moglie, gada
guada la meta della Dote di deini
dotali di sua Moglie, e non d' altri,
che

che promessi, quando esso avra contratto la moglie in casa
sua, e avra conosciuto la medesima, mediante la quale can-
nale, e Conjunato il Matrimonio, e anche fra il suo vi-
siano figlioli, e se la moglie avera figli del primo, o d'altro
Matrimonio, in tal caso il Marito sia Padrone di di-
porre dei frutti di detta medesima, dove la moglie guadagna
la sua vita, e sua vita durante l'istesso.
Dopo la morte poi di detto Marito e detti beni, e dove
restino ai detti figli liberi, e pediti, che siano nati
da esso in qualunque Matrimonio, e il Marito non
potra alienare, disporre, o apparer sopra la detta dote,
e beni dotali, quali neppure possa vendere, o dispor-
re a favore di veruna persona, e facendo altrimenti
simili Contratti non abbiano fondamento, ne benefi-
cio di ragione, qualunque legge disponenda in Con-
trario non osservando, volendo che la cosa resti al
suo luogo nel proprio possesso, e uso.

Quo = 440:

I Debiti, che risuotano il Comune di Chianino Capite
e Scrittore di Chianino, che debito del Comune non
sono, e quali sono, che l'una di pietas e la sua persona della sua
rendere

perdi, vossiamo, che se intendino case, come si avve, per
gato il medesimo Debita, e chi contrafa' cada in pena
di cento lire, e la Coma loro plesare indenne il for
stere suo.

Rubrica 92.

Della pena di chi nega il Nob. Padre, figlio
Ordiniamo simulnd: che se alcuno nega in
giudicio, et in occasione d'aprendere del Nob. Padre
dicendo non credo ovvio nega d'esser Padre, figlio,
Mauri, in corra in pena di 100. lire, e ciascuna vol
ta, da contrafa'.

Rubrica 93.

Dei favoratori giurati a tutti per Ferrario.
Stabilino, et ordiniamo, che ogni lavoratore delle
terre, o possessioni di alcuna persona di questa Città
negando di pagare il Ferrario, o Rendita al Pa
trone, possa essere astretto a darlo, e pagare, et
a richiederlo, e petizione del Padrone, con pure
cedersi l'ommaniam; non ordanad alcun Pri
viligio in Contrario.

Rubrica 94.

Delle abbreviature de' Notarij Stabi-

1400. 64

Stabilimo, et ordiniamo, che ciaqua Notaro di questa città,
et abitanti in essa sia tenuto nel termine d'otto giorni
d'aver messo nel libro, o quinterno, et scritto per eden-
tand ogni contratto, di cui si fa, rogato sotto pena di
lire 200. et ciaqua volta, che contrasse, et ogni
no si allegano le Notarie in Consiglio, i quali si fa-
cino mostrare agli altri Notari i libri, o Protocolli
loro, et veder se abbino descritti i suddetti contratti,
no, et se facino pagare la pena senza alcuna
diminuzione.

Rubrica 44:

Delle Scritture dei Mercanti

Dippiu stabilimo, et ordiniamo, che alle Scritture
de' libri di quattro quinterni de' Mercanti, l'ana-
golia si creda, et posta fede fino alla quarta
parte di cento fide, avendo prima gli Mercanti
giurato, che così e.

Rubrica 45:

Si Notari giurino di leggere il libro di Tommaso
Maffei, che sarà per sempre sia tenuto, et detto nel
principio del suo ufficio sotto pena d'essere loro
giurando a tutti i Notari, che scrivano in questa città
Città

Casa, che tutti i Contratti & Titoli, di quali si ragionano si
deveranno in lito autentico, o in Protocollo di giorno, nel
domine d'otto giorni dopo che saranno fatti, sotto
pena d'ix lire, siccome per ogni dei Contratti la
Mercede detta, la quale non ricevendo, non siano né
campato tenuti di venire detti Contratti, né ad alcuna
pena. *Red. a. 46.*

Dei Rettori, de' Giudici, Medici, & Notarij
Sabino, & ordinario, & il Collegio de' Medici, Giu-
dici, & Notarij, & altri privilegiati possino radun-
narsi dove, & quando gli piaccia, & eleggano i loro
Rettori di quel modo, & tempo li parerà, ai quali
Rettori ciascuno del Collegio dovrà ubbidire l'atto, pena
d'xo. solda, & questi possino proporre, ordinare, &
reformare tutte le cose, che spettano al detto Collegio, come
anche nelle loro Regule, & quelle della Città ordi-
nate, che facciano la loro offerta d'oro, come ab-
biamo detto nel Capo dell'ufficio del Notaro della Banca
Civile, dovendo, & essendo tenuto il sig. Governatore
Re, & suoi Officiali per loro d. Rettore detto

L'anno

49.
65

L'aiuto, e favore co' loro Cuffaldi Dogni, e altri, e
di 12. lire l'anno, e del loro salario, e spadesi, e
stiano al l'inducato avanti i' l'inducato, e del l'istesso l'istesso.

Justa

Della Produzione del' Istrumenti publici

Stabilino, e ordiniamo, che qualunque agere, e
che i' Istrumenti d'alcun debito liquido, possa produrre in
giudizio, e comandare l'evizione contro il suo
debitore, et il Governatore sia tenuto, e tenuto, che
saria il l'ud. Istrumento, comandare al suo, che nel
termine di 10. giorni avvenire lo disfaccia il suo
debito, e quanto si contiene in d. Istrumento,
terza al medesimo l'evizione, che possa dare
in d. tempo di 10. giorni, et all' Istrumento l'ud.
non possa dar l'evizione, e non d'alcun
di pagamento fatto, o d'alcun d'una domanda
(o d'alcun evizione), quali' opposizioni ancora
si' facciano, o non si' provano in d. termine,
si' paghi di fatto al Comune 10. soldi, e l'istesso in
evizione il l'ud. Istrumento, il che abbia l'evizione
che nelle scritture scritte, e sottoscritte, e propria
mano. Et se l'istesso l'ud. Istrumento, e fermo, non

non ostante statuto in vigore, che si propone in Conf.^{to}

Pub. 240:

Di quelli, che sono sospetti di fuga

Se alcun Creditore, innanzi, che il suo debitore è
sospetto di fuga, offra de' suoi debiti dalla
Banca Civile, al debitore potrà essere
gratificato dal Gov. per malum: l'uno de' avria debba
sufficienza si cerca di farla a ragione, e paga
to il giudicato, e questo abbiate contro quelli,
che non possiedono cosa alcuna in città, e ter-
ritorio, che possa loro a pagare il debito, da
avere, e il Gov. e suoi Officiali fostero in
cio negligenti siano denuntiati del proprio pro-
prio al Creditore, e ogni suo indempito.

Pub. 241.

Dotte, liberi, e parenti

Jo. Camo, e ordinario, quando nasce
che sia i Parenti, Cognati, utinenti, et af-
fines sino al terzo grado indurre il Gov. e
suo Officiali siano denuntiati ad istanza d'alcun
li minidoria contingenti a fare il Congimento
e tutte le loro differenze, e legge due Penite, et
Amici Conueni, e non sospetti loro An-
tra sottoquad d'ist. lire d'innanzi a sud.
lettis

50
66

Dei d'Officiali, e que se anora ti osse uigilare il Cognate suo
cno, e Genaro.

Sub-50:

Che un Testimonio di residenza più di 3 giorni
Verun Testimonio, che sia chiamato e supposto
o se parte non possa nell'ist' or, e suoi Officiali
sed badenuto oltre tre giorni, ni possa esser
uicinato, si non nella Sala del Palazzo, o nella
loggia e tre giorni l'andò il medesimo sufficiente
licenza di non partirsi dalla d. Sala o loggia
senza buona licenza, e si d'Officiali contra
quanto, e che in pena di 100 scudi

Sub-51:

Che si conceda il Conseglio del Sario

che offeso, da gl'Officiali della Città non abbiano mo-
tivo d'aggravare alcuno ingiustam. vogliono, che gl'
e suoi Officiali. sono tenuti, e debbano obbedire
20. lire tanto in Corp Civili, che Criminali e Repu-
sizione di qualunque delle Parti, che l'admonitione
dare, e conceda alle medesime il Conseglio del Sario ad
esse non soggetto in qualunque parte di giudicio
avanti d'dare la sentenza, quanto vola la pen-
sa di sempre provata, e sopra di quello admonitione
con un salario annuo di 100 scudi dal Conseglio civile
l'andò

si di essere concesso l'anche le parti pageranno
ancora la marcia del Savio pro rata, e quando differire
sopra del Salario dovrà Starsi a ciò che d'ordinario il
God. il reale durante il tempo del Consiglio del Savio non
dovrà innovare con alcuna sulla Causa, e se l'imo
vase sia nulla, e si porta la Causa in primo grado, e
il God. e suoi Officiali siano tenuti a servir il
Consiglio del Savio come sopra secondo quello
delibera, e determino la Causa, e che il Consiglio si
sia concesso che si, e si illato nel termine spe
ciale del medesimo God. Governatore.

Publ. S. P.

Della pena di negare la morte dei Parenti
Se alcuno in atto d'impedire alle Posizioni,
e a titoli negare, o anche d'negare la Morte del
Padre, della Madre, Figlioli, Fratelli, Sorelle, Ma
rito, Moglie, o altri Parenti dicendo = Non credo =
e demandato in giudizio negare altrimenti
con d'impedire d'line, e il God. proceda ancora inquisito

Publ. S. B.

Del Modo di procedere con i Debitori della Macellari
Vogliamo, che l'lori venenti a ciò e
Carrajoli, o siano Macellari, o fra
fra

51.
67
è fra alre Reyme compranti, o vendenti. Questi domy
fiche, o salvatichi, d' Cap. 10. Le judice sommarian
senza produzione d' libello, strigido, spijuna d' judi
zio, avuta la prova d' un testimonio fino alla somma
di 100 lire, e di 100 lire in più d' due testimonii legittimi
Questi SS.

Come si proceda contro i debitori di Paornieri
Vossiamo ancora, che se qualcuno, che comprato,
si allucopria con altri a vendere vino apprezzato, o
vernacore a richiesta del venditore, e costando il debito,
dovrà appingersi, e ritenerlo fino, che non avrà
pagato interamente il suo debito. Questi pagato liciamo
si faccia al creditore del Paorniero, che vende per il vino
a minuto, e se il Paorniero prende dal debitore
qualche pegno, e non lo riprende nel termine
che Mej, sia subito al medesimo venduto. Questi
e col prezzo del Medesimo pagasi del suo credito,
ma se dov' qualche cosa di più dovrà restituire
lo al Padrone del pegno, pagato però il Mej questi
non possa più il debitore richiedere il suo pe-
gno al Paorniero.

Questi SS.

Art. 55

Del Modo di procedere contro i Debiti degli Otti

Ordiniamo ancora, che i debitori degli Otti, e Savernieri si
possino ricevere nell'Orbita, e Saverna, e il debito
fatto in simili luoghi, ne possino pagare, e mandare
senza licenza de' sudd. Otti, e Savernieri sotto pena
di 20. Soldi a' d' Contadani.

Art. 56

Che le Donne non si obbligino

Disponiamo inoltre, che veruna Donna possa
fare alcun contratto d'Imazione fra i suoi, o
Cassa di Monte, ne alcuno istromento a favore d'
altro Persona, e qualunque, e puranza del Monte, o
d'un altro suo Persona più prossimo di essa Donna,
altrimenti di Contadani non vassino, ne benéficio
d'origine, ma sempre possa annullarli, e rive-
canti, alcuna legge in contrario non stando, e
cio' si osservi sul pagamento, e fidejussore.

Art. 57

Che nessuno sia capo del libro delle Guardie

Dipuis

§ 52.
68

Di più vogliamo, che nessuno sia Capato dall'ho delle juu-
di, o di Capato, o di penado dalla med. guardia, o di qualun-
quemente, o Composizione, quale non dovrà ricevere:
né permuarsi in corso alcuno da' sig. Priori, né
da' sig. Ufficiali della Guardia sotto pena d. 100. sc.
e ciascuno, e questo non s'intenda, se non per
veduti, né per i Portinari, da' signorale Chiavio
della Porta, quali i sig. Priori possono sapere,
e Comporre, come loro parerà

Publ. 59.

Chè i figlioli d'famiglia non possono contrattare
né spendere d'famiglia stando col Padre, se non
sono emancipato, o per contratto con alcuna persona
senza consenso del Padre, e facendo il contratto il contratto
non valga, né senza di ragione, legge alcuna in con-
trario non ostante. Si esentano però dal rapporto, status
e quei figlioli, che nell'azienda della casa fanno am-
ministrano, o dipendono, tanto nelle cose pubbliche,
che nelle private, come se fossero Padri d'famiglia,
i quali si possono liberamente obligare, e fare i
contratti con piena ragione, come se sia contratto
fatto coll'istesso Padre, e questo si osservi.

Publ. 59.

Le Donazioni sopra dieci lire non tenghino
 Se si faia qualche iponente di Donazione, che pag-
 hi il valore di lire, o sia di denari, o di scabelli, o di
 scabelli sopra la somma, o non si abbiano i
 iponente avanti al leg. y. o matre, o suoi offi-
 ciali, un tal contratto ha nullo ti senza d'azio-
 ne, et il Giudice è solo richiesto del donante d'ovvi
 cancellare sotto vincolo d'incanto da giorni 8.
 Dopo non più riarato.

Sub. 60.

Del Muro Comune al suo Vicino.

Se uno volje fabbricare sopra un Muro, che
 fosse Comune d'una o più persone, si debbe
 questo edificare, e far edificare, si debbe il
 congiunto d'el Muro, e spoi concordato, o voglia
 edificare esso, ma ciò dovrà fare a spese pro-
 prie, e senza onere incommodo del vicino, che si
 poi el d. vicino in alcun tempo mai volje ed-
 ficare, o porre qualche cosa sopra d'el Muro con-
 tro la volontà del Padrone, non potrà farlo, e
 prima non rifara la metà della spesa fatta
 d'el vicino edificato d'uno, il quale l'altro dovrà ne-
 cessario

concedo mai d'esserlo, e poi dar luogo a di poterli fabbricare. SB.
69

Publ. 62:

3
Che Non si neppur la roba propria al Padrone
Non sia licito ad alcuno, proibito alli Padroni delle
Possessioni, fare d'quelle cose, che si piace, unne sanza di
Lavorare, o no, abitarle, o non abitarle, sotto pena
di 50 lire, quando o quello, che odegno in d'una monaca,
se causa legittima da ledere in giudizio avanti al
Governatore, ma, che s'ingaja a fare una simile
inibizione. Publ. 62:

Della strada posseduta dall'Abbatte Annunzio
La strada vicinale posseduta da Beanni in via
Vado d'Angio, dopo d'alcuno tempo dovrà poterli abitarla,
e lavorare, ed medesimo poterli in essa lavorare,
edificare, e farvi quello che piace senza requiritione,
o licenza d'alcuna persona, non ostanti Statuti,
ordini, o disposizioni fatte, o da farsi, che dispon-
gono in contrario, alle quali in virtú del presente
Statuto intendiamo sia derogato, e abbiaduto
nel pagamento, provento, e frutto, parca costi-
tuta d'Angio, o d'istamento, o con provve. d'istamento, con
dopo

Si non impediua la Spada al Vicario.

Rubrica 63:

Che non si paghino Sporkule
Stablimo, e ordinamento, che qualunque Sporkule
qualivoglia Stato, grado, e Condizione, che in
perpetuo qualche Breve da alcun Signore
qualivoglia Luogo, o che quale si dovessero pagare
la Sporkule di qualche Offiziale, quello che au
ra impetrato le lettere debba esse proprio pagare
le d^e Sporkule senza prendere alcuna pretezione
della parte avera, acciò non sia defraudato il
salario della Santa Sede, quel salario si sia
tenuto pagare secondo la forma dello Statuto, e
copia l'ordinatore sia tenuto fare osservare
il presente Capitolo non ostando qualsivoglia
Legge in contrario. Rubrica 64:

Che le prime Cause si concludino in Reguando:
Per questo Salubre Legge da valere in perpetuo,
attenta la Costituzione d'alcuni Sommi Pontefici
fieri conyuegni per la Città, e lungo conyuegni
ora, ilij Governatore deve fare giudicare ordina
rio, tanto nelle Cause civili, quanto criminali
uffice d'Alto

54.
40

medesima d'interdictione la. q. in l. p. e. e. q. d. ordinario, che
qualunque Persona d'qualivoglia grado, stato, e condizione
non a' d'ora, o p'ora, o qualivoglia titolo, o colore, o
re del Tribunale d'esso Governatore, qualunque causa
Civile, o Criminale, e spessivolta avanti qualunque
Giudice straordinario, o non via d'appellazione,
o ricorso, cioè d'altre impie, se non s'addebbano
de' esse sentenziato, come Giudice ordinario della città
sotto pena d'28. Fiorini la pagaria de' factoria, e
qualunque Persona in refa, o in via d'indemnità,
e vogliamo, che si scriva ad ogni uno d'poterò auer
re, che chi l'aueraria abbia la pena, come della
pena, l'altra pena parte sia della Città, e l'al
tra del Governatore, et d'altre impie si scriva
d'appellare ai Signori Priori, o all'quattro uomini
deputati dalla Città, secondo i prefati indal
ti c'essi alla medesima, come sopra, et il
Governatore non amettere d'appellazioni
sotto pena d'28. Fiorini, volendo che, posto il detto ob
bia luogo in tutti i tempi, e in ogni parte, e in
pub. b. s.

Dei giorni feriati

Victoria

Richiedendo la Consuetudine univale, che i giorni
Dedicati al culto d' Dio, della gloriosa Vergine Maria,
e d' alcuni Santi, de quali la Chiesa fa comme
memoria con particolare venerazione, e rispetto,
come anco d' quelli, che dalla Consuetudine del
Paese, e della Legge Annua, e civile meritano per
che giovino al' uso d' utilità, quelli in cui
si' vuole ordinare: tenere adienze, et ammi-
nistrare la Giustizia Civile, quali giorni cadono
sotto il nome Comune di feriato, acciò sia noto
a tutti quali sieno questi giorni feriati, et
presente Stabilimento, et ordinamento, de' tempo
feriati, et inespugnabili; Governatore, e suoi Ufficiali
non dovranno averne ragione, e infrascripti
Il giorno di Santa Vittoria, e da questo fino al pri-
mo dell' Epifania inclusive = Tutte le Domeni-
che = tutte le feste della gloriosa Vergine
Maria = quelle dell' Apostoli, e dell' Evangel-
isti, de' quattro Dottori della Chiesa = La Do-
menica del Carnevale fino al primo giorno d' Qua-
resima inclusive, della Domenica delle Palme
fino alla Domenica in Albis inclusive, li tre gior-
ni d' Pentecoste, e ascensione dell'ij, il Corpus
Domini, et il giorno della sua Oltava, il giorno
avanti, e

§ 55.
41

Doppo la festa di Maria Sulfina, della Vigilia dell'Assunta,
 sino, de l'una la Domenica, del giorno di S. Gio: sino alli 10 d'Agosto
 escluso, del giorno si comincia la vendemmia sino
 alli 10 di Novembre, durante la festa di S. Cosma & An-
 gelo di Settembre, durante la caduta di S. Pietro, vi.
 Giussep. S. S. Antonio Abate, & di Padova, S. Riazio, S.
 Maria Maddalena, S. Caterina di Novembre, San-
 Franco, S. Nicolo, S. Lorenzo, S. Martino, S. Lucia,
 S. Leonardo, S. Bernardo, S. Remondino, S. Valentino,
 S. Ermete, S. Savino, et il giorno che, vendendo per
 dopo d'Agosto, giornate di S. Michele, che tutti gli
 atti civili, che si faranno nei gradi giorni non
 valino, ne tengano ragione; Per Malefizjo;
 rancidiati, et straordinari vogliamo si proceda pro-
 cedendo, e tenendone in ogni tempo, alli quali
 non pregiudichino in conto nessuno le presenti.

F. Roberto D.D.

Delle Appellazioni da l'una in più
 Conoscenza che da Pio Papa 2.^o di Fel. mem.
 fosse concesso alla Comunità d'Avignone, che
 sia lecito da dire l'una in più a chi si
 sentisse gravato, ricorrere, et appellare a l'ist.
 S. P.

Ligi' Priori, accioy giudicia giuola quantita non
sia obligato ricorre al Prefide della Provincia del
Patrimo, come appanxo dal Breve N' Sua Santita
confermato da altri Sommi Pontefici, e ogni
fia habbo seruato y consuetudine, onde col
prende l'habbo ordiniamo, che li prefati Ligi'
Priori, e Ligi' del Comune, ovvero quattro homini
deputati dalla Comita, quali intendino giudi-
ci Competenti d'appellazioni, possino riceve-
re l'appellazioni. Sudi in virta d'che voffia-
mo, che sia lecito a tutti, e ciacheduno
in qualunque causa civile, Criminale, o
d'extraordinarij fino alla Somma d'libre
tre mila d' denari d'appellare avanti i medesimi,
quali dovranno procedere sommariamente, e
decidere in breue tempo, conosciuta la verita,
e il God, e suoi Officiali: siano tenuti em-
mettere l'appellazioni, e arbitri sotto pena
N' 25. lire, e ciascheduno, e vobla, che si con-
trafarà la ritenersi del loro salario nel lindi-
cato, et d'appellazioni potra farsi, o in voce, o
in scritto avanti il God, e Priori in presenza
d' Testimoni, e giurati deva, proseguire, e sopra
d'esse farvi l'interdittoria indennita d'cinque
peroni.

56
72

giorni del d. che sarà incorporata l'appellazione, e per
tali cinque giorni non v'è più tempo di appellarsi,
e l'ufficiale non v'è alcuna pena.

Rubrica 65:

La legge di appello, si determinino dentro un mese
desiderando imporre fine alle liti, e si avviano
ossiano, che se alcuna persona si appellava dal
god. ai Priori, o alli quattro uomini eletti, e per
lungo tempo, come si è detto nella precedente
Rubrica, in detti Priori, et uomini dovranno
emettere la sud. appellatione, fare l'Inibizione
sive le ragioni delle Parti, abbreviare i termi
vi, e decidere la causa sommariamente nel termine
di un mese dopo spedita l'Inibizione sotto pena
di Priori, et uomini di dieci lire, e ciascuno, e se
la negligenza procederà causa dell'appellante, la
Causa s'intenda superata, e possa condannarsi sulle
spese, volendo, che in simili cause non sia le-
cito appellarsi al Principe di Viterbo, nel caso
contrario poi intendiamo, che della appellatione
non venga, e non voglia di ragione.

Rubrica 66:

Quando

Quando non possono bidoyj lenarsi
per opere.

Spesso spesso spesso ragionando differenzia
li nostri pagari sopra le mercedi, e opera parate
e più Mij, ed anni, quali si possono fare
pagate senza dubbio, ma non si possono provare
il lungo intervallo d' tempo, e già ordiniamo che
gl' operari, i quali suanno condotti il giorno
qua pagabile debbano avere riflettuta Mer-
cede della loro opera nel termine d' cinque Mij
la computarsi del giorno dell' opera fatta, al-
trimenti pagate d' tempo, e non riscorre, al-
meno richiesta in giudizio, e fuori d' ju-
dicio, intendendo una delle opera parate
che, e ritornandola non sia più sentita.



Quarta 89: es ultima

Per vendere Possessioni si ricorri il Vero.
Molteplici volte accade, che gli eredi siano
Padrone della roba sua propria, li si fa
libero vendere, et alienare qualche cosa di
beni stabili, con incomodo ben grande
del Vero, e che intendendo provvedere col primo
statuto, così vidamo spesso che si ripieno d' equa-
a

{53.
43

La abitante in d. Casa, e territorio possa vendere
una possessione, o casa stabile ad altra persona,
se prima non interpellat il Vicario, o Curatore del
la medesima, il quale quando voglia comprare
deba venderli il prezzo prezzo, e questa condi-
zione dovrà farla il Patrono della possessione
La Roma, et avanti al Notaro Civile, con citazione
anticipata, altrimenti facendo, non solo il Pa-
trone cada in pena di ludi dieci, e la vendita
sia nulla, ma di più il sig. Governatore dov-
rà mettere in possesso della casa venduta
il Vicario, o il medesimo il le possiede as-
sual del prezzo della casa venduta.

Fine del libro 2.º del Civile



[Faint, illegible handwriting in cursive script, likely bleed-through from the reverse side of the page.]



Dello Statuto di Aquapendena
Libro Terzo

Dei Malefiz

Libro prima

Del modo di procedere nei Malefiz

Comprimmo ditimo al lino de' dannidati, e degli Extraordinarij, e liij. Governatore, e giudice degli Extraordinarij, e Malefiz sopra l'altus iustitiae. Et ubi que l'addimandaria, e l'edue al Sarcod' in fine nella Sala grande al Palazzo, e i medesimi nelle Cause l'edue, li Malefiz, dannidati, et Extraordinarij possono procedere in tutti i giorni adora che siano finati, ad ubile degli Vani, e Popolo in tutti i luoghi alti, l'edue la sentenza inclusive, e dovranno riuone l'altus, e ciapcheduna l'innunzia fatta, e prodotta avanti di l'oro la ciapcheduna Persona inguria da, dovendosi di l'oro ammettere ad d'auzora Padre, Madre, Fratello, Sorella, e altri Coniunti della Persona inguriata fino al

l'uno al terzo grado inclusivo si computarsi secondo la
legge Canonica, et altri Confronti, quandoque nati di
Dammato Coitu. Di più potrà fare una simile con-
parazione il Marito, la Moglie, il Padre, il Fratello,
et cetera, se altri non siano indugi, et non
gli venga permesso in vista de' parenti, habitati, o
Capitale d'accordo, al quale, se' ufficiali giudiziari
sanno far fare l'una giunta all'auyatro di
approvati del Consiglio generale di provare, et prove
giure. Quasi, e trascurando d'averli i giud. Uffi-
ciali, paghino d'una cinquanta soldi senza al-
cun Procepso, o diminuzione fino a dieci lire, et a
dieci lire infra, se l'auyatro non provarà, pe-
cuno condannato, et inoltre paghi Cento soldi
al Procuratore della Città, giurando nel prin-
cipio, che la sua auyatra è una, et non Coluoniga.

Rubrica p. 000
Della pena de' Bestemiatore

Quia iustitia ouale, la qual' omnipotente
Dio, che uida Cavati del nulla con tutto il mondo,
venza d'isti colato, e benedetto, molto più del
Aeno del medesimo santo beneficato. E
pure non mancano figli d'indizione, che
da

che scordati affatto di tanti benefici, che ricevano, con
 cinque d' demonio non cessano continuando: irritare
 la Divina giustizia, commettendo tutta l'offesa d' Infe-
 no de' peccati, e peccando contro il suo Santo Nome, e alla
 sua Santa Madre Vergine Maria. Et essendo per tanto
 questo tenore ordinato che per ogni Officio, e Dogli, quanto
 quante, e sia così abominabile, e anche, e di castigo conij.
 gongole alla gravità del peccato si vada a infliggere
 tra gli uomini, parole, inclinazione, e parte d' of-
 fesa, e contati d' simile struttura d' continuo la morte;
 Abbiamo più giudicato bene ridare a pena pecunia-
 ria, e d' offesa. Et aluero dunque ingratato al suo pe-
 cato de' peccati il nome d' Dio Santo, e della sua
 Santa Madre dicendo = sia maledetto, confitto, e d' of-
 feso, e d' altri simili parole = capiti in pena d' soli
 re senza alcuna diminuzione di pagarsi in termi-
 ni d' cinque giorni, e non pagandoli dentro il
 termine, il Governatore lo farà mettere alla Calce
 nella Piazza alla lingua conficcata in una
 tavola, e a ciò farà stare sei ore continue, ed ancora
 ad esempio degli altri. Che de' peccati contro il Santo Nome
 et

et Graueffiti, in una nella pena d'25. lire. Chi
poi giurasse le penne contro i Santi Produttori paghi
12. lire, e contro altro tanto 100. Soldi. Chi poi altro
spacciato andisse dire = per la persona della Vergine
Maria, o altre parole vituperose, capiti in pena
d'25. lire. Chi profanasse, guastasse il Corpo, e lan-
gue di Cristo, e della sua Santa Madre paghi de fa-
cto 200. Soldi senza alcuna diminuzione, questi
eccepi non vospiano entro pagli Extraordinarij,
ma paghi Melitij, e per tali delucidano dovuti
punire nel modo sudd.

Publ. B.
Che il Gov. sia venuto Arcan, l'ingieurati
Pena venendo l'Auyatore sopra l'inguirione,
ad effetto, che l'ufficio del Governatore non venga
in più parti de sudato, e stabilino ordi-
niamo, che il med. ^{uno} Governatore, e suo giudice
siano tenuti a cercare, e domandare che qual
o persona, che parlo y non habe injuria
o bando in parole, che in fatto, et in
gato sopra l'Auyatore debba comparire in
termino di tre giorni, e con buona guarda, come se
fusse allo' pna publica, giurare, che l'auya sia
legit =

60
46

legittima, e non calunniosa, e porre l'accusa del delitto
colle sue circostanze del luogo, del tempo, e nome de' testi-
moni, altrimenti il Governatore possa procedere in tutti
i casi al medesimo in qualunque Capitolo, o de-
partimento di qualunque persona facendo sempre apparire
nell'atto la requisizione, e mezzo del Notaro di Ma-
gistrato. Che se mai l'accusatore non provarà, e non
sareguerà l'accusa sarà lui fatta, cada in pena di 100
lire, se il delitto sarà sotto 100 lire, e quando il
pagherà 100 soldi.

Art. 11.

Quando possa procedersi in Inquisizione
Vogliamo ancora ordinare, che il Governatore
possa inquisizione contro ciascuno omicida, fra-
dro, assassino, e strada, ladri pubblici, e famosi, tra-
ditori, Mordaci falsi, falsificatori d'Instrumenti,
come anche di qualunque persona, o persona con-
tra Chiesa, e di più possa procedere come sopra
contro quelli, che habbano vigna, o altri domi-
nii, Guastatori d'Campi, e Vigne, e brofora-
ti, e guastatori delle Parti, e di ogni altro delitto
che sia commesso in vista del presente Statuto
possa anche procedere contro di quelli
fatti

quelli, che offendano i Signi, Princi, & Reffo, o' ereditarij, o' con-
fatti, quando l'ingiuria sia publica, & nell'istesso modo pro-
cedere contro chi guastasse vino altrui dentro le bot-
te, ammazzasse bestie altrui, o' commettesse delitti
d' simile specie. Aggiungiamo, o' al primo Capitolo
che il Governador non possa procedere in ingiurie
fate a se medesimo, o' a' suoi Officiali, ma la
correzione d' simili. Cap. dove si vede, si servava
al Governador sua legge, & nelle medesime
non aveva indulto, o' passione periraba.
Altra s.

Delle Offensioni, che si fanno a' Malisij.

Richiedendo i naturali, & di questo il primo, & lo
supplendo in qualunque motivo, o' ingiuria,
o' peccato, in quello de' Malisij, dichiariamo, o' cio
in vista del presente Statuto, che qualunque
volta, che sarà accettata, ingiuria, o' denuncia-
ta, sia citata una volta sola, & si potrà pro-
vare in persona, & non havendo si potuta
due volte alla Casa, o' alla sua abitazione
ad un' indumento d' un giorno la una Offen-
sione all' altra con addebi Scitta, & le dovra
concorrer il

il tenore del Decreto, e seggondato su giorni d' termine
 a comparire avanti il Governatore a Juyuzi, e dopo
 dieci dall' accusa, e inquisizione fatta contro lui, capitan-
 do in sua mano, o alla d' lui casa la Carta scritta d'
 Citazione. Comparendo poi l' accusato sul sudd. termine,
 dovrà dare idonea giunta da approvare al Consiglio
 reale, e poi darà la sua risposta in scritto, e seggondato
 dieci dal Governatore due giorni d' tempo a produrre
 la sua difesa, quel termine pagato, si leggeranno le
 disposizioni di testimoni, e si publicerà il Decreto,
 e l' accusato avrà tempo altri cinque giorni a re-
 cedere il Decreto, e dire contro le disposizioni di tes-
 timoni, e dopo d' termine si apprenderanno altri
 due giorni, dopo i quali il Governatore lo condan-
 nà, come sua d' ragione. Se il d. accusato, o inquit-
 to non comparirà nel termine della Citazione,
 il Governatore lo farà porre in bando di quella
 pena, in cui sarà incorso, e delitto commesso, se-
 condo la disposizione statutaria nelle Corti del Pa-
 lacio del publico Promotore, e nell' atto del bandi-
 mento apprenderà all' accusato altri tre giorni
 d' tempo a comparire, e rispondere, che
 se mai comparirà in detto termine

ne, prima d'esso ammissio i' risposta, paghi al Depo-
sitario della Camera cinque Soldi, la sua Consuetudine,
altamente non sia indago, e spesa, che haverà
la sua risposta, e li apprezzeranno i termini pre-
detti, che non comparisce sul termine del
Bando, secondo la forma del prefato, Statuto,
si abbia a confessare. Si avverta però, che leggendo
si contiene nel Processo, Auuso, o inquisizione non
camminata nel modo, e forma prescritta nel pre-
fato Capitolo, il Processo sarà nullo, e d'uran-
valor. In ordine alle frazioni, che non abi-
tano in Acquayend, o suo Peritorio, dovranno
questi comparire al pubblico Promessa in
quelli delle Sale del Palazzo a comparire
in termine d'cinque giorni, e non com-
parendo, si osservi l'ordine prefato di sopra.

Capitolo 6.

Che le Cause, e Processi si spediscano
nel giorno dei Processi d'auuso, inquisizioni, e de-
nuncie, vogliano sia tenuto, l'ordine delle pre-
cedente, che esse saranno fatte in tempo del suo
Affio, e d'ora, o colla Condanna, o coll'apellazione nel
termine di

60.
78

di tre, o di giorni continui, tal d' luna rippona del Compa
renta, o d' la qualto della Orazione, una fatta al Confama
o, altrimenti, paghi del proprio in quanda l'ord.

Rebre.

In quali Casi non si proceda tra Parenti, e Maliziosi
Sobilino, ordiniamo, che non si possa procedere nell'
accusa, o inquisizione d'ingiurie, che parano, o in fatti,
o in parole, tra Padri, e figli, o altri ascenden-
ti, o descendentis sino al terzo grado inclusivo, e come
parajo secondo il Jus Canonico, cioè fratelli, e Sorelle,
e Carnali, o Consobini; Figli, Marito, e Moglie, o
Concubine, Patrono, e servitore, Patrono, e Clerico,
Choro, e Scolaro in qualivivosa professione, e pro-
cedendo contro persona, o persona, e Proce-
pio nullo, e di niun valore, quando è l'ingiuria
non fosse grave, come d' esempio, d' uno ferire
l'altro, o burlando, coll' offensione l' onore, nel qual
Caso si possa procedere come negli altri Proce-
di, e sciti della ragione, come pure, se un figlio
offende il Padre, il Servitore il Patrono, o via
va di comando, quali delitti si dovranno condan-
nare.

non, o guaire secondo la volontà del Padre, o Padre offi,
e non contro la loro volontà.

Sub. 2.

Della pena d'chi apalto con arme

Se alcuno apalto un altro per arme in casa in pena
d'cento sold, e coll'arme in pena d'cento lire, e
apalto e intende quando uno andia con un
altro quattro papi, e apalto sepp' intervallo di
tempo, e questo tale sia punito, e l'apalto e
il punito dell'arme, quando non abbia licen-
za di persona, e se in tale apalto interveni
percorca, dove punito, e ogni ragione della per-
corca, e non dell'apalto quando sia confesso.
Se altro si facesse mano all'arme, e non per
volere alcuno cada in pena d'cento sold.

Sub. 3.

Della pena d'chi comincia la pisa.

Qualunque persona farà la pisa d'principio
d'una, o questione, alla quale convena
mini armati, capiti in pena d'200. lire,
e nella medesima incora di chi prestasse
consiglio, aiuto, o favore, e di chi apalto, e
andasse

§ 63.
49

Darsi, difendersi, difendendo, non in nome imperiale
alcuna, parte succeda in obbligo de' inculpa-
to cubela, che così facendo non sia tenuto ad
alcuna pena.

Quest. 10.

De'la pena d'uccidere i Banditi

Accio venga tolta la materia d'commettere
delitti, et audacia del' uomini facinorosi, et altri
vizi raffrenata col grave Statuto, et prima
Legge vossiamo, che non sia licito ad alcuno dar
ricetto ai Banditi col bando d'uccidere, et chi con-
traface capel'ira pena d'lire 50. d'uccidere
pagarsi senza alcuna diminuzione, chi poi ri-
ceua i Banditi, o commenda, et cappa peccunia
na, paghi d'pena lire 10. et ciascuno volta contraface.

Quest. 11.

De'la pena d'furtare l'altre possessioni
Non sia licito ad alcuno o sia della Città, o bor-
gho d'furtare, o sia qual'voglia modo di
sare alcuna persona nel possesso de' suoi beni
Stabili, o mobili per pena d'80 lire, et ciascuno
contraface, et volta et in stare, et in ol-
tre il furtatore s'ora de' ripere dalla persona

28'

et avendo occupato quella cosa loro restituibile. Non sia
giò tenuto alla detta pena quello, il quale ha occu-
pato quella cosa mobile d'altri, e poi dopo tre
giorni la restituisca; ma se non l'ha restituita
entro a tre giorni. Caschi poi in pena di cento
lire siccome sempre con audacia, e ve-
menza occupava una cosa mobile, che non era
della S. Governatore fosse debitamente perseguito
e restituito; ed altra persona, d'altro la pena sia
obbligato restituire il prezzo della cosa occupata,
e non essendo qualunque eccezione di do-
minio, non essendo licito ad alcuno far sì che
per legge in pregiudizio della giustizia
del S. Governatore.

Quadr. 11.

Della pena di dare ciò che
Se alcuno offenderà un altro colle mani
vota, o con pugno senza effusione di san-
gue, caschi in pena di 25. lire, e se con
effusione di sangue, di lire 50. e si applica
dalla S. Governatore pena di effusione di occhio

o con proibizione d'impia, o sia d'una pena 100. lire, 80
di più sia obligato a offerire a detta Cappella d'Al-
rico, o d'Almerica, il che diamo parimente d'ogni ser-
vicio fatto nel Capo. Si alcuno pigliare una persona
di capelli, o di barba, capiti in pena d'20. lire
ma se offende nella gola, o della gola in più
paghi d'pena 10. lire, quando non sia
senza sangue, e quando sia senza sangue d'20. e se
che una volta. *Quarta.*

Della pena d' dare bastonate
Cuiunque procederà con bastone, o altro legno
nella gola, o della gola in più, incorra la pena
d' lire 25. se sia d'effusione di sangue,
senza sangue lire 15., e della gola in più
con sangue lire 25. e senza lire 10. Ma se
con doli, penose venisse a rompere qualche
osso paghi la pena d'ogni d'ogni d'ogni d'ogni
lo spazio d'ogni d'ogni d'ogni d'ogni d'ogni
osso del Capo paghi d'pena 100. lire. Se
d'ogni poi offenderà con chivari d'osso, come
con spile, Artigliana, fancià, Roncia,
Spada, Chello, e simili, o che a forza per osso

se' nella gola, o' della gola insu' con effusione di san-
gue, paghi d' pena 100. lire, e senza sangue lire 50.
Se sia d' una persona, e volta, e dalla gola insu'
con sangue lire 50. e senza sangue lire 25. den-
dosi poi il capo, che sia della persona ne venisse
la rottura, o' debilitazione di qualche uno la
pena si e' addoppiata, e cade nella pena di lire 200.
E quello che morisse braccio, o' piede; ne paghi
d' capi 20 non siano compresi i ragazzi di
St. Annis, quelli non saranno soggetti ad
alcuna pena, se il talo, o' il membro per
qualche d' loro, o' ereditario, o' altro membro pa-
gavano la pena di 25. lire, Medico, e
Medicine ne pagano il tanto. Se alcuno
gittasse sporcizia, o' immondizia contro alcuna
persona paghi d' pena 200. soldi; gu-
ando non ne sia persona, ma perve-
nendo in terra con sangue lire 25. e
dalla gola insu' lire 50. Chi finalmente
battera' sporcizia ne detti altrui paghi
di giorno 10. soldi, e di notte il doppio, e
sia benedetto alla risposta del danno, alla
qual pena non siano compresi i Minor come sopra.
Rub. 14.

Di chi peravocata con Calci, o i Capelli.

Per fuggire quanto più possibile qualunque per-
cosa, venuta sopra, si può fuggire, qual che sia
na con Calci, purché non sia effusione di sangue
pochi di pena cento sold., ma di sangue 50. lire,
e il detto se il percosso calce in terra senza al-
cun male, ma usando sangue, pochi di pena 25.
lire. Se poi altri si percuote solo con il bastone,
ma non calce, pochi cento sold., e 50. lire se
cade, e con sangue 25. lire, nella qual pena
cadeva ancora, quello, che si finge di cadere
i Capelli. Se altri percuote, o percuote con ste-
pe, o fune, pochi 50. sold., e si cade, se
si finge sangue, alle quali pene non sono
soggetti i minori di 12. anni, i quali
dopo il castigo dovranno rimettersi a loro Padri,
acciò li correggino.

Quarta 12.

Del modo de' tenersi in dero la Corda
Non dovrà esser ammesso al bormento della Corda, o
al castigo del Governatore, e suoi ufficiali, alcuna persona, se
non

quanti a qualsivoglia maleficio, exco, e delitto non
precedano indij. ebbimè la ragione Canonica,
e civile appresi, e dichiarati: quali indij dovran
no manifestarsi al Reo in iscritto, e assegnarsi
cinque giorni d' tempo ad opporsi, e purgarsi d'
indij; dilazionandosi appresso, ad il Governatore,
e suo giudice non possono mettere nessuno in
carcere, senza licenza, consenso, e purganza
d' indij; e prisoni, e di d' loro contrariai casti
di pena cento lire la settimana. del deposito
no il suo indacato, e si altrimenti si farà;
la Confessione del Reo, e l' intendimento
e forza, e sia nulla di fatto, e stando
a provare le cose pred. la Confessione di
quattro testimoni digni di fede, e d' suo
no fanno. Quor. 11.

Delle parole ingiuriose
Cuiunque offenderà il suo Proximo con parole
ingiuriose quante volte offenderà una sola vo-
lta, e con una sola parola sia tenuto per
parato. e di, e l' istesso si offenderà con più
parole, e ingiuriando a più persone con
una volta, sia punito, come se offenderà
una persona.

166
82

Danno Segretario. Altrio' da dire a quabeduno
fallo, Corneo, Fadro, Agrasino, Bugiando, e altri di
seguir sia punito in 10. lire, et il detto chi d'ora
è detto onorato, et d'una fema = mola, femina,
guttano, ruffiana, Roja, imbroica, melianda,
e simili, in tali casi d'Governatore, e altri pro-
ceder anche d'Inquisizione alla pena Kabala-
ria, e sia tenuto ad ogni caso d'Inquisizione simili
ingiurianti, e chi l'accusa vera la pena
parte della pena, e sia tenuto segreto. Cia-
punito in 10. lire chi ingiuria
il Padre, Madre, fratello, sorella, o altro Parente
o fino al terzo grado inclusive, secondo la dis-
posizione Canonica, o si impugna la morte,
et d'Governatore dovrà sud'io' invigilare con
tutto calore, e proceder ancora d'Inquisizione
con condannare i trasgressori senza aver
ci meliori riguardo di venia, o altre.

Rubrica D.

Della duplicazione delle pene
Sopra d'una solubica legge stabiliamo, ordina-
mo, e vogliamo, che che legge sia doppino contro
ogni

opra, o qualunque Persona, che ingiuriarà, o con parole,
o con fatti le persone dell'Capo Governatore, Priori, Dega-
sitano, Segno, o altri Ministri della Comita, avvisò la
giudicatura d'uno loro d'empio, o l'altro, e ciò vogliamo,
che dal delinquente sia posto nella Carcere publi-
ca, e là dove non opera, non dovrà esser cavato
senza l'ordine, che dal Governatore, o altro Ufficiale
ingiuriato non gli verrà condonata l'ingiuria
colle sue qualità, luogo, tempo, e persona in-
giuriata, e nelle medesime pene, e in quelli
che è deli delinquente la amano aiuto, consiglio,
e favore. Si è doppo similiter, che pena si
maliziosi commessi il giorno di Natale d'orosso
l'anno, e i due giorni seguenti, il giorno d'acqua,
il giorno della Madonna del Fiore, e della
Madonna d'Agosto, siano puniti, e puniti
si Maliziosi commessi d'orosso, cioè del suddetto
Campione d'Alajo la sera, e il giorno della
Campione d'Alajo la mattina all'alba, e
ancora si Maliziosi, che vengono forastieri
commessi contro Cittadini, e Pastori,
e si intendano forastieri chiunque non sia
legittimo

83

scritto nel libro di Casati, e non facea quella
funzione, o' scritto nel libro della Guardia di
Casati. Radoppiavano ancora le pene con
pedali commediani delitti, e Malefij nel Confino,
e rifetto della Piazza del Comune, nel Palazzo
Caro d'ogni, quanto di' otto, nella Chiesa,
fuori di' sei, e avanti di' sei, Governatore, ma
vogliamo, che le pene quando sono radop-
piate una volta non si possono radoppiare
piu. e' questa duplicazione di pena d'incorrere
chiunque impedira, che non si possano morire
alla supplicata, o' le spore quando vanno a
Capo del Marito, e sia questi due ultimi casi
s'intenda, e abbia luogo solo, di quei Male-
fij, che si commettono fra quelli, che si
ritroveranno presenti ad accompagnare il
Marito, o' la sposa, e non in altro luogo,
e esercizio.

Quarta. 104.

Del Benefizio della Pace.

Chiunque fosse accusato, confessato il Ma-
leficio, o' delitto, nel quale venisse accusato,
e non potesse essere concesso d'esso Principe
e odere il Benefizio della remissione
sine

fine della quarta parte della pena, nella quale detto
per condannato a detto dello statuto. Cuiunque però
termina d'10. giorni a portarsi la Pace della parte a
cufano, o a ipromendo publico, o a scrittura privata, e
con testimonio degli d'ide, e produrrà giusta in mano
del Governatore, o suoi uffiziali, o suoi uerbi si dà la
tendenza, godrà il beneficio dell'altra quarta parte di
pena, e se preferirà al depositario l'altra quarta parte,
e questo si osservi ancora nelle Caus. d'anni debi
osguarding.

Libro 19.

Della pena d'impedire, o Copiare
Qualunque persona, che scapiano, o copiare, o
o Copiare altrui d'giorno, o di notte, cada
in pena d'cirquante lire, o se di notte, o dop
pio, e se che si sia tenuto all'impedire, o
dione, e alla custodia di quella manichia,
si riferisca alla duplicazione d'pena.

Libro 20.

Della pena di Malicia, o Incontinenza

Venera

507.
84

Veneranda persona di qualsivoglia sesso, grado, e condizione, che
sia, audace, o presuma, di alcun modo spercidare, o falsificari
tore, o que, o far' o qualunche specie d'incanti, o indovi-
nazioni sotto pena d'100 lire d' denari in contanti
d, e pericoli, e in contanti lire 50, della qual
pena la metà sia del Comarca, la quarta por-
te del Governatore, e l'altra quarta dell' amministra-
re, nelle quale pena una Dote d'una Coppia, aiuti, o
favore.

Questi 21.

Della pena d'chi fuggia di Palazzo.

Stabilimo, et ordiniamo, che se alcuno, o qualunque
notorio, e spaz' qualsivoglia comando fuggia dal
Palazzo d' giustizia senza licenza del Governatore, e
suo' Uffiziali cada in pena d' 100 l. d' senza alcuna
diminuzione, e ciapada una volta, e non potendo po-
pare, o essendo forestiero, o oppresso d' guerra, sia tenuto
dare idonea sicurezza del debito, o pena, e quali sopra
costretto, e avendo data la sicurezza, e fuggendo, cada
in pena doppia d' ciò, che si stava a debito, e se
il Governatore, e suo' Uffiziali peccano nel
dignità in far dare la sicurezza in altri

è soggetto al furo, e può scappare, non meno qui del pro-
prio auto ciò lo vero paguro il fuggito, tanto il Me-
fij, che il damodato, o il straordinario, e per il detto
frastuo, o quello il furo non vedrà si curia,
in ad l'opio può puzione finché pagura
quanto deve. Ruba. M.

Della pena d'impone le Carceri

Stando, che le Carceri siano sempre luogo immenso
di ogni insulto, stabilino, che se alcuno conquis-
ta medema, i siano Carceri formati, o per la
parca del cancelliere cada in pena doppia in
denari il quello sia tenuto a malaffio, o altra
Cassa Comunita, e se sono ritenuto in capo
debito, che al dovè pagare quando deve al molto
ditto, dovrà pagare altrettanto alla Comita in
nome di pena, e il Governatore, e suoi affiziali
potranno pigliare la chiavà Carcerato un loto
al giorno di le Carceri. Non essere più luogo simile
pagamento d'impone a quelli del Paese, che siano
debitori della Comita & Sovelle, e altri d'argi
i quali non porta pigliarsi con alcuna
e puzione delle Carceri, se non
li

li viciu pumesso dalla banda porsena d'125. lire quar § 69
con l'uffiziale, che contropu, ubi' v'olepe dare donea 85
sicura non p'nde per mezo p'pione, si' in forma
d' Causa d' Maloffij, o' larrodato, o' pena persona
o' p'no pena dea d' 120. ma' d' Caran' gli in
ap'qu' d' Salario.

Sub. 23.

Etta m' d' p'one d' Maloffij, o' d' d' d' d'
Stabilimento ordinario, che qualunqu' inquisito,
accusato, o' denunciato, che p'nteramente confessa
il suo delitto, si' in v'ine accusato, si' in meza
Causa p' parte della pena, o' un' altra quarta
parte gli si' v'ine p'no, quando nel termine d' 20.
giorni dopo d' d' la p'ndenza p' d' d' d' p' d'
della parte, che l' accusa, o' denuncia, o' d' d' d' d'
in Causa d' Maloffij, larrodato, o' p'no d' d' d' d'
p' d' al Camarlingo del Comune avanti p' d' d' d'
o' p'no d' d' d' d' d' d' d' d' d' d' d' d' d' d'
p'no tenuti p' gli d' d' d' d' d' d' d' d' d' d' d'
d' d' d' d' d' d' d' d' d' d' d' d' d' d' d' d' d'
p' d' d' d' d' d' d' d' d' d' d' d' d' d' d' d' d' d'
p' d' d' d' d' d' d' d' d' d' d' d' d' d' d' d' d' d'

sub. 24.

Rubrica 24.

Della pena d'rubbari canape, e lino

Qualsiviam persona, che rubbaci canape in campo, o
Canape, o lino altro, si è fatto se ne sia il giorno ca-
da in pena d'cento scudi, e sia pena di persona, e persona
d'Canape, o lino. Chi poi rubba se ne sia, o sia, o sia,
de, o altri legumi, o altri paesi, si è pena d'lire 25. d'
giorno, e la metà d'ogni, e sia, e sia, e sia, e sia, e sia,
se ne sia il giorno, e sia, e sia, e sia, e sia, e sia,
no il giorno, e sia, e sia, e sia, e sia, e sia, e sia,
chi è accusato, e sia, e sia, e sia, e sia, e sia, e sia,
il delinquente, e non volge, o, o, o, o, o, o, o, o,
della pena sia comminata, e sia, e sia, e sia, e sia,
non haia comminato il giorno, e la pena.

Rubrica 25.

Della pena de' falsi testimoni

Per voglia d'interesse, o pregiudizio, che con presenza
d'altro, o altro, o altro, o altro, o altro, o altro, o altro,
costo i falsi testimoni, stabiliano, che si al-
cun figlio d'iniquità produca in giudicio
falsi testimoni in cause civili, o criminali,
nali, e sia, e sia, e sia, e sia, e sia, e sia, e sia,
et

86

che il delinquente sia condannato in tanto lire, e
 non pagata della pena, se non si viato, e condotto
 in luoghi pubblici della Città, e poi rigettato prigione,
 dove sia ritenuto fin tanto non pagata della pena
 pecuniaria. Se ottiene poi scusa, o scriverne qual
 che falsità, o scusa falsa, o scriverne sia partito
 con sua capitale, se alcuno scusa scittura,
 o strumento, cada in pena di 500. lire, e non
 pagabile nel tempo della condanna, sia come
 sopra scritto, e poi di nuovo Carcerato, e con-
 dotto al luogo della giustizia si sia bastata la
 mano destra. Chi falsamente farà moneta
 falsa sia punito colla pena, che viene
 prescritta dalla legge.

Libro 26.

Dell'omicidio, e sua pena

Dandosi il caso, che uno scienza, commette
 qualche omicidio, o dentro alla Città, o suo Terri-
 torio in ordine del presente Statuto, o per altro
 ordinario, che il Governatore sotto pena di
 lire 500. sia tenuto, e obbligato farne la Com-
 pagna del Comune immediatamente, e far bandire tal
 condotta in luoghi pubblici della Città, che nel
 stesso

Se uno adipe fosse tenuto a 80. lire, o presumo per far d'incanto
al Mucidiano si intendano, tale, ne l'azze l'Insepio, o fac-
voro, e l'andore l'Insepio, e d'umore, e p'ridando i pi-
glia p'gha d'asuno si denato insequire, e
sequire l'Insepio Mucidiano in ai Confini
d'un altro territorio. E quando si fosse in pro-
sas subito avanti al Sij. Governatore, del quale
vega condanna alla pena Capital. Se a
caso non vinge in mano della Corte, il Gov-
natore dove condanna, e bandito alla mede-
ma pena, venendo poi in alcun tempo in po-
tere della Corte, sia fatto morire col baglio della
testa. Chi commette omicidio difendendo
con moderanza la inculpata tutela in modo, che
non potesse in altra forma scampare il pericolo, con-
siderato la qualita' di tempi, del luogo, dell'arme,
e della persona, non sia tenuto a pena alcuna, e
l'Insepio dicamo ancora al Mucidiano, che ammog-
gare altri difendendo, che Insequire, e questo
dovra difendersi la qualunque Corte si fosse del
la Corte. Vogliamo ancora, che i deni del Mu-
cidiano siano confiscati, et applicati alla Camera,
et

ed il Padre sia venuto, & il figlio sia alla legittima } 21
jun. 87
o vola vengh' condannato dal Governatore, o di Con-
fessione, o in Consumacia, debuti in contrario non
stanti.

Rubrica 21.

Dopo l'anno non si proceda sinon nell'anno
Doppo che sia commesso qualche delitto, o scelerato,
il Governatore, e suoi ufficiali averanno tempo
un anno a procedere contro i delinquenti, il
quale se uguale intendiamo si sia proprio
il termine, ne potranno più procedere, e facendo
il Contrario, o se esso sia nullo, ne senza d'impedire
beni questa disposizione vogliamo non abbia luogo
nei delitti atroci, ne quali vogliamo si possa pro-
cedere non solo dopo l'anno, ma in qualunque
aloro tempo.

Rubrica 22.

Che i forastieri, che vengono di ano siura
se alcuni forastieri vengh' ad accusare, o far inquisi-
tione di un delitto in qualche persona, non si possa, ne
tempo, se prima non dia idonea siura di provare l'ac-
cusa, o inquisi-
tione, e non provandola si debba essere di quella
pena, che sarà di ragione, e ciò si intenda solamen-
te.

che dove non c'è malificio, dove s'è costato manifestar-
lo; del Malificio, non sia tenuto loro alcuna scusa,
ma sia indago, ed ammesso come i Pagani.

Quora:

Si quelli che offendono gli officiali

Stabilimo, et ordinamo, che nessuno sia d'alcuna
autorità, possessione, o demanio, che audisca in-
giuriam con parole, o con fatti il Governatore, Pri-
or, Depositario, o altri officiali del Governato-
re, e chi lo facesse con parole cala in pena di
cento lire, e chi dar le parole audisce per uoce,
o alcuna delle persone sud. con oratio voce, pe-
gna di pena lire 100. e se ne usasse sangue li-
re 300. e nell'istesso pena incorra ancora
chi li percuotesse senza sangue con alcuna parte
d'arme, et spendere sangue paghi di ciascuna
volta lire 400. e nella medesima pena ca-
deranno quelli che danno à simili delinquen-
ti aiuto, o favore. Et altri poi offendere il
sui officiali del Comune capiti in pena dupli-
ca di qualunque Capitolo del presente statuto
sotto, benchi vogliamo, che il Governatore, o im-
pietate fatta a se stesso, o suoi officiali non possa
procedere

procedere da se medesimo, ma il di lui superiore dovrà
farlo nel primo Mese del suo Offizio sotto pena di 50 Lire,
avendone informazione, e notizia.

Subtra 30:

Che non si entri, o esca fuori, che per le Porte
Veruna persona di qualunque grado, stato, e con-
dizione o di qua uscir, o entrare dentro la Città, o in altri
Luoghi, che dalle Porte solite sotto pena di Cento
Lire d'ora, e 50. d'giorno, che dove spara pri-
ma d'ici giorni, volendo, che uigueno porta accu-
sare i delinquenti, e l'acuzatore guadagni la
sciza parte della sud. pena. sotto pena poi d'Lire
200. non sia lecito ad alcuno sforzare, rompere,
o aprire di Porte con chiavi contrafatte, o falsi,
come ancora non sia lecito entrare, o uscire dalle
dette Porte contro la volontà della Guardia, o con
sforzare le medesime sotto pena di d'ecilire, e
la Guardia sia tenuta con un solo deslinonio.
Finalmte, se alcun ufficiale del Governatore pro-
ibisce a chi si sia il non uscir dalle Porte, o la
di dar, e Collette, se di sudditi cada in pena
di soldi cinquanta senza alcuna diminuzione.

Feb. 23.

Della pena d'incendiare Biade

Qualunque temerariamente, e indistintamente mettesse fuoco in
biade, lino, fieno, e altre cose altrui, o radure, o
in campi, o nell'ajre studiorum, paghi
pena 50. lire, e rifaccia al Padrone il danno,
secondo sia giudicato dagli Signori della
Corte.

Feb. 23.

Della pena di Boyaroli

Stabilimo, e ordiniamo, che non si lecito
sieno tagliare, o ostare boy, o boyelli al
suo d'horam, e con animo d'rubare, altrimenti
mentre che la restituzione del denaro, e
dannificato, paghi pena cinquanta lire.

Feb. 23.

Della pena della Simonia

Per sanare la falsità ne Contratti d'uf-
ficio, si deve l'uffiziale del Governatore, con-
mulla simonia, o baronia d'comercio, e
in pregiudizio della Giustizia, e del dovere
paghi pena 25. lire dentro il termine d'10. gior-
ni, e se in di 10. giorni dopo dalla sentenza
non

non pagaria alcuna pena, sia frustato, publicato, & la 89
Città, & quando si trovano le cose sudd; la dejectione
d' quattro Testimoni digni d' fede, & nella mede-
sima pena pecuniaria incorrerà, qualunque offi-
ziale, che ricevesse simonia, o si copria, o conom-
pore nella via della giustizia, e se i Banditi, & gli
uffiziali siano denuntiati, & indicati, & medesimi, & qua-
l particolare, & trovandoli colpevoli, condan-
nati, & mandando, & ordinando, & i medesimi sulla
pena predetta.

Sub. 34.

Che i Banditi non si accettino alla Città
Nepesina, che sia, & nelle, & Banditi, & condannato, & con-
trò dentro la Città, & suo Territorio, o di fuori, & con
pena doppia d' quello sia, & Bandito, & condannato,
& ciascuno possa averlo, & guadagni la parte
de' quartieri della pena.

Sub. 35.

Che nessuno tolga i Beni della Città
Imperiana, in oltre 10. lire di grano, & di cinque
solli, & porterà via, & accione, & parte, & parte, & par-
te, & parte, & parte, & parte, & parte, & parte, & parte,
& parte della Città, & ciascuno potrà, & ognuno
non possa averlo, & abbia la parte

per parte della pena, come anche di compra, o di
viva, diere, di iusti, o altro del Comune, cono del
quale si possa procedere a una inguizione,
e di più trovato colpevole per iuramento, come
si è detto di sopra.

Art. 36.

Chi non si comprino Bestie di aspre

Non sia lecito ad alcuno comprare, o ricevere
Bestie, che siano state fucate, o portate in-
giustamente in qualsivoglia modo sotto pena di
50. lire in caso di compra, e oltre alla pena
pena sia ancora tenuto alla restituzione
delle medesime al vero Padrone, e al Signor
Governatore sia tenuto a principare nel
suo proprio nome, e con esso il suo figlio,
fratelli, e Parenti, che ognuno vuole per
se nella compra delle Bestie suddette.

Art. 37.

Della pena di compra di Lombardi, o di altri
Se alcuno compra Lombardi, o altri, dove
siano Lombardi, o entrati nei medesimi per
la licenza pagata di pena cento lire,
e il danno doppio con poter essere un altro di
sotto, e di l'acquisto avrà la sua parte della pena.

Dijuni

Viginti sei alcuni ticari intorno a D. Columbari ³⁴
o altre inabene o fregiva con d'alyta, o altri anni per
che d'una vinti soldi, e sono pena d' soldi dieci o mi-
no pena prendere colombo all' iscavo, o all' acqua,
o del l' accyria, o del l' iscavo tenuto by scavo, o ve-
ro la quando parte della pena, volendo non
contro questi tali procedersi anche inquisizione.

Rubrica 39.

Della pena di guastare i legelli.

Debesminiamo ancora che nessuna persona
coi Agi, Len, e Miele in legellari albrui, o rubbi,
o posti via legelli sono pena d' cinquanta lire,
e hanno doppio, e ciascuno potrà accusare che
sara creduto con un solo testimonio, come an-
che non sia lecito ad alcuni rompere, o guastare
l' appiade altrui sono pena d' cinque lire,
contro il quale il Governatore procedera in
quisizione; e poi siamano l' agi de legelli
sia lecito ai Padroni di medesimi entrare
nell' altrui possessioni, e recuperarli senza pena.

Rubrica 40.

Della pena di talpiane dentro la Città
Nessuno dentro la Città, o scavichi d'alyta, per
Città

se, o l'innocente, sono pena d'80 soldi, e riferirsi al Capitolo
nuovo, dove si porta brevemente liberando; se per
cognoscimento di pena alcuna.

Substrato.

Di chi ruba, Vergini, Fidele, e Vedove.

Se per uita colta pena ordinata dalla legge
in qualunque ragione alcuna Vergine, o forza
la concupiscenza, merita di colpa carnale. Chi
poi ruba Vergine, o vedova, si è commesso
carnale; paghi pena 500. lire, ma se
conoscere la vedova d'buona fama, si con-
da d'pena la terza, e all'istesso pena ca-
derà chi forza, o commette una donna d'buona
fama d'buona fama, non essendo d'buona
fama paghi cento lire di pena, et in qualun-
qua di questi punti porta il Governatore pro-
cedere accorto, e leniente, e spignere
accio doli delitti non restino impuniti. E
quasi se alcuna commedia sopra, o incerto
sia venuto colta pena legale, e se altri
conoscere una donna sia o vero. Fi-
nalmente, chi commette Vergine, Maritata, o
vedova d'concordia, e conosciuta paghi
cento lire di pena, et in bello d'God;

non

non possa procedersi, e non che si accipi al Marito, del ³⁵
Padre, e di Parenti sino al terzo grado inclusive secondo la ⁸¹
Legge Canonica, e non in altra forma, e facendo di ver-
som: gli altri siano puniti nelle Disposizioni.

Art. 271.

Dei Sodomitici, e Corrupti Monachi

Quando la sodomia sia delitto, che provenga l'onore
della Divina e cattolica Religione, e l'onestà, come se
provenga: si prova dalle scritte, e volendo che
nel Contorno, o dal Missato, e quando l'istesso Popo-
lo, ordiniamo e proviamo, che chi commette sodomia
o Sodoma Maggiore d'anni sedici e più, e se
quello minore d'anni, e se più di 14. an-
ni si punisce con lire di pena, la quale si deve pa-
gare nel termine a lui assegnato nella Contorno,
sia frustato con i colpi pubblici della Contorno, e se
fosse minore d'anni sino all'14 anni paghi
cento lire di pena, e se minore d'anni
sia frustato colle scorse nella Sala del Palazzo,
e se maggiore d'anni sino all'14
paghi 300. lire, oppure sia frustato pubblicamente,
come sopra. Che finalmente, se vi sia un capo
segreto

sempre condannati, qualche Monaca condannata a disdun-
pro al Monastero sia condannata in mille lire di
pena, la quale se non pagua dentro il termine
ad assegnato, gli sia tagliato il Membro, ac-
cio serva d'esempio agli altri.

Quarta 42.

Delle Condanne della forza

Il Sig. Governadore, e suoi ufficiali siano de-
voti, ed obbligati condannare tutti i Malfit-
tori d' Malfizii, e denunciati laudo nella pena
essendo ne' processi pagati quando in
qualche dell' emenda del danno ai Padroni,
accusati quei mali, ne quali si spede
obbligazione, Capatina, o commessione d' bene-
fici licita d' opera, e di Procepi non si carca
fino, se prima non e' soddisfatto il debito
della pena, e del Padrone dell' emenda del
danno, e di contrefaccie paghi l' un' ed' altra.

Quarta 43.

Come vengano i Procepi

I Procepi d' accusa, inquisizione, e senten-
ze, vogliamo, che tutti abbino il suo pieno
vigore, e sentino d' ragione piena, per-
che corsi del Malfizio, e del delitto, non ostante
forse

La, e per essere ad alcuna solennità, o straordinaria d' ³²
ragione. Dichiariamo ancora, che i Missioni N. S. Reali,
Maggiori go. d' ⁴⁴ possono fare in giudizio lungo
autorità del Padre, o del Curatore nei Malefizj, e che
i Procepi fabricati contro i medesimi sono validi:

Aut. ⁴⁴. e ultima

Delle obbligioni ne' Malefizj

Perche' molti s' erano, e la maggior parte delle
volte s' va' vanno ad ammettere qualche uno, e poi
dopo averci' imposte sopra se ne trovano, malcon-
tentati, e quantiti, in vizio del primo statuto
vogliono, che se alcuna persona accetta un
altra, e poi nel decorso di 12 giorni di indulto
l'obbligione, e licenza d' uscir dalla med.
il Sig. Governatore, e suoi officiali debbano am-
mettere, e conceder, e non procedere più oltre
in detta Rea, jure che di dicit' l' obbligione
paghi al Curatore go. d' ⁴⁴ di ¹⁰⁰ lire
50. soldi, e del. l' indulto è ²⁰. ¹⁰. ¹⁰. ¹⁰. ¹⁰. ¹⁰.
e qualche altra spama due mesi, e non
più, e aggan'ca il detto, e ricada del detto
Comandante al Governatore, che dovrà regy-
strare per l'acqua sotto pena d' ²⁰. ¹⁰. ¹⁰. ¹⁰. ¹⁰.
all'infirmità

delitti, ne quali l'abolizione non si dovrà ammettere
veruna Cosa, cioè Fodoria, Incendio, Omicidio, caso
dell'Onore, o Monaca, falsità, incendio d'oro, for-
forocci, rapimenti, furti, ed altri delitti commessi
in persona degli officiali della Corte, della Co-
munità, e della Corte della Provincia, e del
seno gravi, delitti atroci, come con amore,
d'oro, pietra con effusione di sangue, mutila-
zione di Membri, fratture di ossa, e delitti
simili; ne quali non potrà concedersi in ve-
sta Cosa l'abolizione, e se il Governatore, e
suoi officiali l'ammetteranno, siano condan-
nati in venticinque lire di pena, e in que-
dono, e ogni volta, e spaccio debbano sen-
dare Cosa al Sindaco di parlarsi in fine
del loro Ufficio.

Fine del libro terzo de' Malefizj. ~ ~ ~ ~

Dello Statuto d'acqua pendente

133
99

L'anno quando

Dei Danni Dati

Subo prima

Come si debbano fare l'acqua, e denunce,

Gli Compositori delle leggi, e statuti sono per
re promanati: e tutti, e che non succedano dan-
ni in denari altrui, e che gli uomini debbano
operarsi del danneggiare farono impo-
si denari le penne, alle quali prima rappe-
siano aperti tutti quelli che danneggiano, e
quasiano gli altrui denari, possessioni, eredita.
Volendo dunque noi produrre i simili incon-
venienti, abbiamo giudicato bene venire
alle presenti leggi d'operare la disciplina
della città, e suo distretto. Stabiliremo, e darò
ordiniamo, che si eleggano ogni anno della
Comunità, o dei signori Priori, e ciascuno non un
Cajatore, o due, o siano Guardiani, secondo pa-
rerà ai medesimi, e richiederà il tempo,
o la stagione, quali Guardiani, dovranno
aver cura, che

che non succedano danni, e succedendo, si portino la loro
invenzione all'uffiziale del danno dato, o al Cancelliere,
secondo gli usi ordinati dal Godi, o Priori, et il me-
desimo Godi, si debbano aver un Notario publico, et
posto in guarda Materie, il quale scriverà tutte le
invenzioni, et accuse, che gli verranno fatte, notan-
do il danno, il nome del Padrone dannificato, la
Causa, il luogo del danno, e due Confessi, il nu-
mero delle Asse, e la qualità del danno, ac-
cio non si commetta errore, et se il medesimo
danno sarà negli anni in scivola la loro
Causa, paghi di ciascuna volta dieci lire d'ipe-
na, e ciò si osservi in ciascuna inquisizione,
che si farà. Capovero uffiziale si debbano si-
gnificare ai Padroni della possessione che
sia stato quello, che l'averà dannificato,
et in invenzione, et inquisizione si farebbono,
e non facendolo paghi dieci lire d'ipena.

Pub. 2.

Del Modo di Mozare i Capparetti
Stabilire, et ordinare, che nessuno ostinga,
o presume sapere alcun Capparetti in
Capparetti altrui sotto pena di cinquanta
lire, et se si fa, et al quale alome d'hen la
Gruca

frutto pagli & loro. Vogliamo ancora, che ogni uno
 in d'ogni parte capi, Peccelle, Bandiere siano pro-
 prii, l'implicenza delij Procuratori & difensori del
 tempo di l'indennita, in cui non solo si possono
 lasciare ne proprii, ma anche in quelli si
 ricevevano condotti fino alla guardia di l'ix. per-
 te delle loro & oramai pena, e cinquanta lei l'ogni.
 Vero d'ogni parte facciano danno l'istesso capi-
 toli, Capitoli, o altri ufficiali del Comune paghino
 la pena doppia, e benedino il danno ai Padri,
 e particolarmente ad ognuno ausili. Vogliamo ancora,
 che non sia lecito ad alcuna persona portare via
 dalla Città, e suo distretto alcun altro d'ogni parte
 senza licenza del Consiglio sotto pena di l. lxx. e
 qual licenza dovrà essere in scritto, e sopra
 domandata al Gov. quoy dovrà darla, e farla
 bollata, con degli iuramenti & giuramento, che
 vada a tagliare nel suo Capitanato, e guardi
 che sia lecito ad alcun ufficiale fare inquisi-
 zione, e procedere in venzione. Sia ancora
 l'ufficio del Not. del danubio con nome l'istesso
 Capitolo (Bo. giorni, non più). Chi si o' ag-
 li conzato Capitanato & tagliare, potrà in l'istesso
 tagliare l'istesso.

Liberand; e l'istesso poter fare in alcuni, che fanno vicini ai
Campi, e in luoghi di Padrone ad ogni ridere al lungo.
Chi casca per via di Caprago pochi non incorra in
pena alcuna, e così diciamo di Caprago e di Vigne
Vigne, Campi, e Colvaloni, di che bastano incorra
nelle pene dette di sopra.

Pub. 23.

Che le Bestie non entrino in Caprago, o di altre
Sia proibita per ora in Polmon, Salore, e Sal-
ve aloni, alli Bovi, Vacche, Aselli, Asini, Ma-
di, Capre, Pecchi sotto pena d'ingua, e di più
che siano dentro i confini delle Vigne coll'obli-
go d'emendare il danno al Padrone, non salvo
se il Cap. de S. Bestie fossero trovate in Sala-
re, o Polmon, dentro il ristretto delle Vigne, che
basta per ora la due anni in più, e da due
anni in più, considerato che nelle Bestie non
possono apportar danno, non voffiamo che
siano tenute ad alcuna pena.

Pub. 24.

Che nequa cosa si faccia ad altri

Vogliamo similmente che non sia lecito ad alcuna per-
sona

39.

Sono soffiate, e jordan via foga, o siano vendi, o siano
 fucile lassate la altri pro jura d' dieci soldi, e
 d' una persona, e dell' emenda del danno al Pano,
 se, e che non si intendano di scopi, e fra che seche
 non lassate, da dove sono serviti, e ad forma,
 ce, o di forma. Forman, o siano deuti o ser-
 vare il Capitolo sopra i Forman, come si trova nel
 seguente libro dell' arte, e negli ordinamenti.
 Ruba. 8.

Delle bestie grosse, che si hanno danno in diverse
 Per la grande legge ordinano, che non possono entrare
 in vigna, piana, orti lavorati, dove siano semi-
 nate bestie domestiche, e fochi, e bovini, vacche,
 pecore, e altre bestie grosse pro pena di 10.
 soldi tanto, e capite d' una bestia, se si capiscono
 da, pro di minuzione del l' emenda del danno,
 e se si prendono più d' 10. soldi, paghi il danno se-
 condole forma, e la stessa l' ad doppo la pena.
 In vigna vada, e in altri luoghi vogliono si
 siano solati: 10. soldi d' una d' giorno, e la notte
 il doppio. E se si pigliano, da danno al danno in
 grano, biale, legumi dentro il tempo d' maggio, e
 giugno, pena 8. soldi, e del grano a se sino a un soldo me-
 colla